

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 152° - Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 maggio 2011

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 163. Sentenza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale - Definizione del sistema di finanziamento dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" ad opera della Giunta regionale - Inosservanza del piano di rientro del disavanzo sanitario, oggetto di accordo stipulato con lo Stato - Conseguente violazione di disposizione statale di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16, art. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).....

Pag. 1

N. 164. Sentenza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma.

Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma.

Pag. 4

N. 165. Sentenza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione al Governo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, del potere di individuare gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale - Ricorso della Regione Puglia - Intervenuta adozione, successivamente alla notifica del ricorso, degli atti di intesa per l'individuazione dei suddetti interventi e per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati della relativa realizzazione - Eccezione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione.



- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dell'ambito di pertinenza delle norme impugnate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dei parametri costituzionali - Estensione alla Provincia ricorrente, in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia, della disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Puglia - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, primo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, terzo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).



- Costituzione, art. 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8 [Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4].

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, art. 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» - Omessa previsione di idonea articolazione procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120. Pag. 12

N. 166. Ordinanza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato - Finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione di tutte le disposizioni impugnate - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 14 dicembre 2010, n. 645, artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97. Pag. 31

N. 167. Ordinanza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale e del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123), art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113. Pag. 34



N. 168. Ordinanza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Ufficio della Regione sarda in Bruxelles - Reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo - Possibilità di far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, art. 23, comma 1, lett. c), che sostituisce il comma 1, dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12, già modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2.
- Costituzione, art. 97; Statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3, lett. a).....

Pag. 37

N. 169. Ordinanza 11 - 13 maggio 2011

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Referendum - Referendum per l'acqua pubblica ammessi con le sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011 - Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie per una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore per il Sì nei confronti del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri, di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra poteri, nonché asserita lesione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano - Estraneità alla sfera delle attribuzioni del comitato promotore della pretesa alla scelta della data del referendum, spettante al Governo nell'ambito della cornice temporale definita dalla legge - Mancanza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

- Deliberazione del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 133; decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011.
- Costituzione, artt. 3, 75 e 97; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

Pag. 38

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Impiego pubblico - Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Proroga dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale - Disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 77/2011 - Successiva introduzione della previsione normativa secondo cui "i procedimenti sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012" - Lamentato riferimento ad un parametro normativo statale inconferente e che non consente alcuna proroga dei contratti di lavoro precario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 13, lett. a), che modifica il comma 1 dell'art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.



Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Previsione che “ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente” - Lamentata possibilità di ricorso al reclutamento di nuove unità di personale sanitario, non consentito dalla normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica, delle professioni e della tutela della salute.

- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 13, lett. c), che sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Attribuzione alla Giunta del potere di indire procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato - Previsione che il numero dei posti da ricoprire non superi le disponibilità previste dai vigenti atti programmatici della dotazione organica - Contrasto con i limiti previsti dalla normativa statale su nuove assunzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 30.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 14, comma 9.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Rilascio e convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi - Previsione, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, di un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà - Possibilità di sostituire il contributo con la fornitura di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede esclusivamente l’istituzione di una tassa di concessione regionale, lamentata adozione con atto di natura amministrativa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario, violazione del principio di eguaglianza, del principio della capacità reddituale del contribuente, del principio della riserva di legge per l’imposizione di prestazioni patrimoniali.

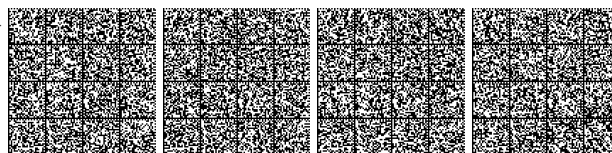
- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 41, lett. o), che modifica l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 117, comma secondo, lett. e); legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17; d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, n. 27.

Pag. 43

- N. 34. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Previsione che la Regione coordini gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere, in collaborazione, tra gli altri, con la Procura della Repubblica, le forze dell’ordine, l’amministrazione penitenziaria - Lamentata interferenza unilaterale nei confronti di organi dello Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2, art. 2, comma 2.



- Costituzione, art. 118, comma terzo.

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Centri antiviolenza istituiti dalla Regione - Compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate - Lamentata interferenza unilaterale nell'attività delle forze di polizia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2, art. 3, comma 2, lett. i).
- Costituzione, art. 118, comma terzo.

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle forze dell'ordine - Lamentata interferenza unilaterale nell'attività delle forze di polizia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2, art. 4.

— Costituzione, art. 118, comma terzo. Pag. 46

- N. 83. Ordinanza della Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Toscana del 30 luglio 2010.

Responsabilità amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti limitato ai casi e modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001 (rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale - Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia interesse - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e del principio del giusto processo - Violazione del principio d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.
- Costituzione, artt. 2, commi primo e secondo, 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma. Pag. 48

- N. 84. Ordinanza dal Tribunale dei minorenni di Roma del 30 settembre 2010.

Straniero e apolide - Azione giudiziaria a tutela dei diritti fondamentali della persona (nella specie: procedimento relativo alla decadenza dalla potestà sui figli) - Esonero dall'obbligo per l'autorità che procede (nel caso di specie a seguito della venuta a conoscenza di un fatto nel quale si può configurare, a carico di una delle parti, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) di redigere e trasmettere al pubblico ministero la denuncia di cui all'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., e di effettuare segnalazioni all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione - Mancata previsione - Incidenza sull'esercizio dell'azione giurisdizionale a tutela dei diritti fondamentali della persona - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 5, in combinato disposto con l'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo e l'art. 331, comma 4, del codice di procedura penale.
- Costituzione, artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma. Pag. 53



N. 85. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria del 17 febbraio 2011.

Caccia - Norme della Regione Liguria - Divieti di caccia in territori montani coperti di neve - Previsione della possibilità per le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, di autorizzare deroghe per gli ungulati - Contrasto con la normativa statale in materia (legge n. 157/1992), cui spetta di fissare in materia gli standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e limiti assoluti all'esercizio della caccia.

— Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, art. 47, comma 5.

— Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s)..... Pag. 58

N. 86. Ordinanza dal Tribunale di Trani del 20 dicembre 2010.

Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'illegittima opposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Prevista liquidazione da parte del giudice di una indennità onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale - Sproporzione tra l'indennità ed il danno effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (e, in specie, del diritto di ogni persona al giusto processo) - Interferenza sul potere giurisdizionale.

— Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.

— Costituzione, artt. 3, 11, 24, primo comma, 101, 102, 111 e 117, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittima opposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Liquidazione dell'indennità onnicomprensiva da parte del giudice - Prevista dimidiazione del limite massimo in presenza di contratti o accordi collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie - Prevista applicazione retroattiva della disciplina di cui ai commi 5 e 6 della "novella" - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale - Sproporzione tra l'indennità ed il danno effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (in specie, del diritto al giusto processo e del principio di parità delle armi processuali) - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

— Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 6 e 7.

— Costituzione, artt. 3, 11, 24, primo comma, 101, 102, 111 e 117, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pag. 61

RETTIFICHE

Comunicato di rettifica all'ordinanza n. 77 del 2011, della Corte d'appello di Trento del 20 gennaio 2011. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 19 del 4 maggio 2011).....

Pag. 67





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 163

Sentenza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture a favore degli enti del servizio sanitario regionale - Definizione del sistema di finanziamento dell'Autorità regionale denominata "Stazione Unica Appaltante" ad opera della Giunta regionale - Inosservanza del piano di rientro del disavanzo sanitario, oggetto di accordo stipulato con lo Stato - Conseguente violazione di disposizione statale di principio nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.

- Legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16, art. 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. b).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 settembre 2010, depositato in cancelleria il 23 settembre 2010 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2010.

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Udito l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 18-21 settembre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 23 settembre 2010 (ric. n. 95 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.



1.2. — Il ricorrente premette che la Regione Calabria, a seguito del verificarsi di una situazione di disavanzo nel settore sanitario, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, con relativo Piano di rientro, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005).

A giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri la norma impugnata, nel definire il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, prevedrebbe, tuttavia, impegni di spesa non in linea con gli obiettivi di rientro dal disavanzo di cui al menzionato accordo. La disposizione introdurrebbe, infatti, una modifica del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante con riferimento alle sole gare riguardanti gli enti del servizio sanitario regionale, senza stabilire né i criteri che la Giunta dovrà adottare, né le condizioni di deroga all'art. 10 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata Stazione Unica Appaltante e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture). La norma censurata si porrebbe in tal modo in contrasto con il Piano di rientro ed in particolare con il punto 10 del documento integrativo, approvato con delibera della Giunta regionale del 16 dicembre 2009, n. 845, secondo cui la Giunta regionale, «entro il 31 dicembre 2010 modifica lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che prevede un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».

Tale contrasto con i vincoli contenuti nel citato Piano di rientro determinerebbe la violazione dei principi fondamentali di contenimento della spesa sanitaria di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e all'art. 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010), secondo il quale «Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

La disposizione regionale impugnata violerebbe in tal modo i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, fra le altre con la sentenza n. 94 del 2009.

2. — Si è costituita nel giudizio la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, con atto depositato il 18 ottobre 2010, deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'esigenza di adottare la norma regionale censurata sarebbe sorta proprio a seguito dello specifico obbligo assunto dalla Regione Calabria con il Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ed in particolare con il citato punto 10 della delibera della Giunta regionale n. 845 del 2010 (*recte*: 2009).

A giudizio della Regione, proprio il corretto adempimento dell'obbligo assunto imponeva, quanto al finanziamento della S.U.A., il superamento dell'ostacolo normativo di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2007, il quale prevedeva la misura dell'1% dell'importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara.

La *ratio* della legge regionale sarebbe, quindi, quella di rimuovere il precedente ostacolo normativo di cui alla l.r. n. 26 del 2007, proprio al fine di consentire alla Giunta regionale di adottare un provvedimento deliberativo conforme all'obbligo di cui al punto 10 del piano e di fissare un sistema di finanziamento collegato ad un budget prefissato.

Altrettanto infondato sarebbe poi, a giudizio della Regione, il richiamo ai principi fondamentali di cui all'art. 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006 e all'art. 2, comma 95, della legge n. 191 del 2009, in quanto, semmai, tali norme imponevano alla Regione Calabria di rimuovere l'ostacolo normativo di cui al più volte citato art. 10, comma 1, l.r. n. 26 del 2007. Inoltre, l'infondatezza della censura sarebbe particolarmente evidente ove si considerasse che, con deliberazione del 30 luglio 2010, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha nominato un Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro nella persona dell'attuale Presidente della Giunta regionale della Calabria, sicché il provvedimento dovrà essere adottato dall'organo nominato dallo stesso Governo.



2.1. — Con atto depositato il 28 febbraio 2001 la Regione Calabria ha rinunciato all'atto di intervento e di costituzione in giudizio, allegando delibera della Giunta regionale, nella quale si dà atto che il Commissario *ad acta*, nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, si è impegnato ad adeguarsi a quanto richiesto dal tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, che avevano nelle more espresso parere negativo sulla legge impugnata.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante), in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La norma impugnata, prevedendo genericamente che il sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante è definito dalla Giunta regionale, anche in deroga alla misura dell'1% dei singoli provvedimenti di gara, di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'Autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture), violerebbe i principi fondamentali nella materia «coordinamento della finanza pubblica» desumibili dall'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), non avendo rispettato gli specifici vincoli, strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro oggetto dell'accordo stipulato il 17 dicembre 2009 dalla Regione Calabria.

2. — La questione è fondata.

3. — Questa Corte, con riferimento all'art. 1, comma 796, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, ha affermato che tale norma «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 123 del 2011, n. 100 e n. 141 del 2010), poiché la «esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» determina una situazione nella quale «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa» (sentenza n. 193 del 2007). Ciò in quanto le «norme statali che fissano limiti alla spesa di enti pubblici regionali sono espressione della finalità di coordinamento finanziario (sentenze n. 237 e n. 139 del 2009)», per cui il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenza n. 52 del 2010).

4. — Nel caso di specie, risulta evidente come la Regione abbia contravvenuto all'accordo stipulato con lo Stato ed al relativo piano di rientro del disavanzo, laddove era previsto, fra l'altro, che, entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale dovesse modificare «lo strumento di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, introducendo una nuova forma di finanziamento che preved[a] un budget prefissato per il funzionamento della Stazione stessa».

La disposizione censurata, invece, non solo non ha fissato alcun tetto di spesa, ma non ha dettato alcun criterio per la Giunta, al fine di determinare l'entità della deroga al generale sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante, lasciando un margine di discrezionalità non compatibile con gli impegni assunti con la firma e l'adozione del piano di rientro.

5. — L'accertata violazione del citato accordo determina la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e dunque l'illegittimità costituzionale della norma.



PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 13 luglio 2010, n. 16 (Definizione del sistema di finanziamento della Stazione Unica Appaltante).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0309

N. 164

Sentenza 9 - 12 maggio 2011

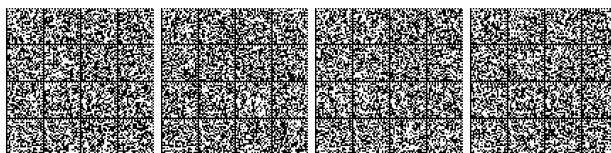
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

- Cod. proc. pen., art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma.

Processo penale - Criteri di scelta delle misure cautelari - Obbligatorietà della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio volontario (art. 575 cod. pen.), salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - Omessa salvezza, altresì, dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure - Violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del minore sacrificio necessario della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nell'applicazione delle misure cautelari - Contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla condanna definitiva - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. proc. pen., art. 275, comma 3, come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38).
- Costituzione, artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con ordinanza del 1° ottobre 2010 e dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 18 novembre 2010, iscritte rispettivamente ai nn. 389 del registro ordinanze 2010 e 6 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2010 e n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2011.

Visti l'atto di costituzione di L. G. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2011 e nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

Uditi l'avvocato Pantaleo Cannoletta per L. G. e l'avvocato dello Stato Massimo Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. – Con ordinanza depositata il 18 novembre 2010, il Tribunale di Lecce, sezione per il riesame, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Il giudice *a quo* è investito dell'appello, proposto dal difensore di una persona imputata di omicidio volontario in concorso, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, emessa il 20 agosto 2010 dalla Corte di assise di appello di Lecce.

Al riguardo, il rimettente riferisce che, dopo la convalida di un provvedimento di fermo, all'interessata era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 21 luglio 2008. A seguito di impugnazione del difensore, il Tribunale rimettente, con ordinanza del 19 settembre 2008 – non impugnata dal pubblico ministero – aveva, peraltro, disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari.

Entrato in vigore l'art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, il pubblico ministero aveva chiesto e ottenuto il ripristino della misura carceraria, alla luce della nuova disciplina recata dalla novella. Il difensore aveva quindi presentato una nuova istanza di sostituzione alla Corte di assise di appello di Lecce (a ciò competente, essendo stata l'imputata condannata, nelle more, da detta Corte alla pena di sedici anni e due mesi di reclusione): istanza motivata tanto con l'asserita incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputata con la custodia carceraria, quanto con la dedotta illegittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L'ordinanza di rigetto di tale istanza era stata, infine, impugnata con l'appello sul quale il giudice *a quo* è chiamato a pronunciarsi.



Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente osserva che, nel caso di specie, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è fuori discussione, essendo stata l'imputata già condannata in grado di appello.

Per quel che concerne, poi, le esigenze cautelari, il Tribunale aveva già accertato, con la citata ordinanza del 19 settembre 2008, che le esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. (connesse al pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede) potevano essere soddisfatte con la meno gravosa misura degli arresti domiciliari. Ciò, in quanto «la peculiarità del caso – a carattere reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subite – e la presenza nella vicenda di un uomo di ben maggiore esperienza [...], con precedenti specifici», induceva a riconoscere alla donna «un ruolo servente» nel fatto, tale da delineare una pericolosità attenuata, tanto più che la stessa non risultava «avere mai violato gli ordini dell'autorità».

Rispetto a tale valutazione – divenuta «giudicato cautelare», stante la mancata impugnazione del provvedimento da parte del pubblico ministero – non sarebbe intervenuto alcun elemento di novità, atto a far supporre un aggravamento delle esigenze cautelari. L'unico dato nuovo – di ordine normativo – sarebbe costituito dalla preclusione introdotta dalla novella legislativa modificativa dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati – tra cui quello di omicidio volontario – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

La questione di costituzionalità risulterebbe, pertanto, dirimente ai fini della decisione da assumere nel procedimento *a quo*: ciò, tenuto conto anche dell'infondatezza del primo dei motivi di appello, dovendosi escludere – alla luce dell'espletata consulenza medico-legale – che le condizioni di salute dell'interessata siano realmente incompatibili con la custodia carceraria.

Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* rileva come questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, abbia già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, per contrasto con gli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Ad avviso del giudice *a quo*, le medesime considerazioni poste a base di tale pronuncia – considerazioni che il rimettente riproduce integralmente nell'ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto al delitto di omicidio. In particolare, allo stesso modo dei delitti a sfondo sessuale oggetto della sentenza n. 265 del 2010, neppure il reato di omicidio potrebbe essere assimilato, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte (con l'ordinanza n. 450 del 1995) che la Corte europea dei diritti dell'uomo (con la sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia) hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dalla norma denunciata. I diversi fatti concreti, riferibili al paradigma punitivo di cui all'art. 575 cod. pen., risulterebbero, infatti, anch'essi marcatamente eterogenei sul piano del disvalore – come attesterebbero i casi dell'omicidio determinato da dolo d'impeto, o commesso in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ovvero per motivi di particolare valore morale o sociale – e, soprattutto, potrebbero far emergere esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con misure diverse e meno gravose della custodia carceraria.

Tali circostanze farebbero sì che la presunzione censurata si ponga in contrasto sia con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto in questione a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili al relativo paradigma punitivo; sia con l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale – ispirato al principio del «minimo sacrificio necessario» – cui la disposizione denunciata deroga; sia, infine, con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena, in contrasto con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato prima della condanna definitiva.

1.2. – È intervenuto nel giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

La difesa dello Stato ricorda come questa Corte abbia affermato – in particolare, con l'ordinanza n. 450 del 1995 – che mentre l'apprezzamento delle esigenze cautelari deve essere lasciato al giudice, la scelta della misura può bene essere operata in via generale dal legislatore, nei limiti della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei beni coinvolti.



L'assoluta gravità del delitto di omicidio e la pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura – persona che, nella specie, è stata condannata tanto in primo grado che in appello – accomunerebbero, d'altro canto, il delitto in questione a quelli di tipo mafioso, rispetto ai quali la Corte, con la medesima ordinanza, ha ritenuto ragionevole l'imposizione della misura carceraria.

1.3. – Si è costituita, altresì, L. G., imputata nel giudizio *a quo*, chiedendo che la questione venga accolta.

La difesa della parte privata rileva come la norma oggetto di scrutinio debba ritenersi del tutto irragionevole nella parte in cui equipara il reato di omicidio volontario, non soltanto ai delitti previsti dall'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen., ma anche a quelli di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quinq*ues, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* cod. pen. Nonostante la sua gravità, l'omicidio può essere, infatti, commesso con diversi gradi di dolo, compreso il dolo eventuale; può trovare giustificazioni «condivise» dalla collettività (motivi di particolare valore morale e sociale); può essere realizzato sotto l'impulso di uno stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui (artt. 62, numeri 2 e 3, cod. pen.): evenienze tutte difficilmente configurabili, per contro, tanto in rapporto ai delitti di mafia o di criminalità organizzata, quanto in relazione a reati a sfondo sessuale, quali l'induzione alla prostituzione minorile, la pornografia minorile o le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Di ciò sarebbe puntuale riprova il caso oggetto del giudizio *a quo*, che, al momento dell'entrata in vigore dell'art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, vedeva l'imputata agli arresti domiciliari per effetto di provvedimento emesso in sede di impugnazione cautelare e non censurato dal pubblico ministero, in quanto coinvolta in una vicenda «tanto grave quanto triste, maturata in un contesto sociale, culturale ed affettivo molto degradato». L'imputata si sarebbe, infatti, legata sentimentalmente a un pericoloso e violento pregiudicato (la vittima dell'omicidio), che per anni l'avrebbe costretta a prostituirsi, lucrando sui proventi di tale attività. Avendo quindi conosciuto il coimputato, avrebbe cercato invano di «emanciparsi» dal precedente compagno, il quale, anziché rassegnarsi alla nuova relazione, avrebbe compiuto gravi atti di intimidazione, diretta e indiretta, contro l'imputata e il rivale.

In tale prospettiva, le medesime ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 609-*bis* e 609-*quater* cod. pen. giustificerebbero, e a più forte ragione, analoga declaratoria di illegittimità costituzionale in rapporto all'omicidio.

1.4. – L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, assumendo che il giudice *a quo* avrebbe omissso di verificare la concreta sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze cautelari, la cui presenza comunque condiziona, ai sensi della norma denunciata, l'applicazione della misura carceraria nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio.

Nel merito, la difesa dello Stato ribadisce l'insussistenza della denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, tenuto conto della gravità del reato di cui si discute, lesivo del supremo bene della vita.

Parimenti infondata sarebbe la censura di violazione dell'art. 13 Cost., giacché la norma denunciata rispetta tanto la riserva di legge, quanto la riserva di giurisdizione in esso previste. Inconferente risulterebbe, infine, il riferimento alla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), trattandosi di parametro estraneo – in base alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale – all'assetto delle misure cautelari restrittive della libertà personale, che operano su un piano distinto da quello della condanna e della pena.

2.1. – Identica questione di legittimità costituzionale è sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ordinanza del 1° ottobre 2010.

Il giudice *a quo* è chiamato a pronunciarsi sull'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, presentata il 28 settembre 2010 dal difensore dell'imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per concorso in omicidio volontario: istanza motivata con la sensibile attenuazione delle esigenze cautelari, in considerazione della decisiva collaborazione prestata dall'imputato all'autorità inquirente e della sua «sicura respiscenza».

Ad avviso del rimettente – conformemente al parere espresso dal pubblico ministero – le esigenze cautelari dovrebbero ritenersi effettivamente attenuate, anche se non completamente cessate, così da poter essere soddisfatte con la misura meno costrittiva richiesta dalla difesa. All'accoglimento dell'istanza osterebbe, tuttavia, la presunzione *iuris et de iure* di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere sancita dal vigente testo dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Andrebbe, infatti, esclusa la praticabilità – prospettata dalla difesa – di un'estensione in via analogica all'omicidio volontario della norma risultante dalla sentenza di questa Corte n. 265 del 2010, riferita esclusivamente ai delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 609-*bis* e 609-*quater* cod. pen.: donde la rilevanza della questione.



Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* svolge argomentazioni del tutto analoghe a quelle del Tribunale di Lecce. In particolare, assume che neppure in rapporto all'omicidio volontario sarebbe ravvisabile la *ratio* ritenuta idonea a giustificare la censurata presunzione assoluta con riguardo ai delitti di mafia. Per quanto gravi, i fatti che integrano il delitto punito dall'art. 575 cod. pen. presenterebbero disvalori ampiamente differenziabili e, soprattutto, potrebbero manifestare esigenze cautelari affrontabili con misure diverse dalla custodia carceraria. Ben diversa può essere, infatti, l'intensità del dolo dell'omicida – da quello eventuale o alternativo a quello premeditato – così come marcatamente dissimili possono risultare le stesse condotte costitutive del reato, trattandosi di fattispecie a forma libera; laddove, al contrario, già sotto il profilo strutturale il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso è a dolo specifico e a condotta vincolata.

2.2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Richiamando l'ordinanza n. 450 del 1995 di questa Corte, la difesa dello Stato assume che, nel caso di specie, la scelta legislativa di imporre, in presenza di esigenze cautelari, la misura carceraria non può essere considerata irragionevole, ove si consideri che il delitto di omicidio offende il bene fondamentale, di rilevanza costituzionale, della vita.

La norma censurata non lederebbe neppure l'art. 13, primo comma, Cost., essendo stato rispettato il principio della riserva di legge in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Né, da ultimo, si comprenderebbe come detta norma possa essere ritenuta incompatibile con la presunzione di non colpevolezza dell'imputato, sancita dall'art. 27 Cost.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Lecce e il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale (omicidio volontario), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

I rimettenti reputano estensibili ai procedimenti relativi al delitto di omicidio le ragioni che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 265 del 2010, a dichiarare costituzionalmente illegittima la norma censurata, nei termini dianzi indicati, con riferimento a taluni delitti a sfondo sessuale (artt. 600-*bis*, primo comma, 609-*bis* e 609-*quater* cod. pen.).

Al pari di tali delitti, neanche il reato di omicidio potrebbe essere infatti assimilato, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte che la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dalla norma censurata. Per quanto gravi, i fatti che integrano il delitto punito dall'art. 575 cod. pen. presenterebbero disvalori ampiamente differenziabili, sia sul piano della condotta (trattandosi di reato a forma libera) che su quello dell'elemento psicologico – come attesterebbero i casi dell'omicidio commesso con dolo eventuale o d'impeto, o per reazione all'altrui provocazione, ovvero, ancora, per motivi di particolare valore morale o sociale – e, soprattutto, potrebbero bene proporre esigenze cautelari affrontabili con misure diverse dalla custodia carceraria.

La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi in contrasto – conformemente a quanto deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 – con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.).

2. – Le ordinanze di remissione propongono questioni identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3. – L'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata dall'Avvocatura dello Stato in rapporto alla questione proposta dal Tribunale di Lecce, non è fondata.

A prescindere da ogni altra considerazione – connessa al fatto che, in base alla norma denunciata, la sussistenza delle esigenze cautelari è oggetto di presunzione relativa, e che, con l'appello cautelare di cui il rimettente è investito (soggetto all'ordinario principio devolutivo: art. 597 cod. proc. pen.), il difensore non risulta aver mosso contestazioni sul punto – è dirimente il rilievo che, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, il giudice *a quo* ha comun-



que motivato in ordine alla configurabilità, nel caso di specie, del *periculum libertatis*. Il rimettente ha, infatti, richiamato la propria ordinanza del 19 settembre 2008 (emessa in accoglimento di precedente impugnazione della difesa), con la quale aveva ritenuto che le esigenze cautelari – pure ravvisabili – di cui all'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari, precisando che tale valutazione resta tuttora valida, non essendo sopravvenuti nuovi elementi di ordine fattuale.

4. – Nel merito, la questione è fondata.

5. – Con la sentenza n. 265 del 2010, questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata, nella parte in cui sancisce una presunzione assoluta – anziché soltanto relativa – di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater cod. pen.).

5.1. – Nell'occasione, la Corte ha rilevato come i limiti di legittimità delle misure cautelari – nell'ambito della cui disciplina si colloca la disposizione scrutinata – risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.) – oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione (art. 13, secondo e quarto comma, Cost.) – anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.), a fronte della quale le restrizioni della libertà personale dell'indagato o dell'imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l'accertamento definitivo della responsabilità.

Ulteriore indefettibile corollario dei principi costituzionali di riferimento è che la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario» (sentenza n. 295 del 2005): la compressione della libertà personale dell'indagato o dell'imputato va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della «pluralità graduata», predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall'altra, a prefigurare meccanismi «individualizzanti» di selezione del trattamento cautelare, coerenti e adeguati alle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete.

Questo insieme di indicazioni costituzionali trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata dal codice di procedura penale. A fronte della tipizzazione di un «ventaglio» di misure, di gravità crescente (artt. 281-285), il criterio di «adeguatezza» (art. 275, comma 1) – dando corpo al principio del «minore sacrificio necessario» – impone, difatti, al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso concreto.

Da tali coordinate si discosta vistosamente la disciplina dettata dal secondo e dal terzo periodo del comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. – inserita tramite una serie di interventi novellistici – la quale stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti, una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari; assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa.

Proprio per i marcati profili di scostamento rispetto al regime ordinario, la disciplina derogatoria – riferita, ai suoi esordi, ad un ampio ed eterogeneo parco di figure criminose – era stata circoscritta, a partire dal 1995 e in una prospettiva di recupero delle garanzie, ai soli procedimenti per delitti di mafia in senso stretto (art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 332, recante «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa»). In tali limiti, essa aveva superato il vaglio tanto di questa Corte (ordinanza n. 450 del 1995), che della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia). Entrambe le Corti avevano, infatti, in vario modo valorizzato la specificità dei predetti delitti, la cui connotazione strutturale astratta (come reati associativi entro un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso, o come reati a questo comunque collegati) valeva a rendere «ragionevoli» le presunzioni in questione, e segnatamente quella di adeguatezza della sola custodia carceraria: trattandosi, in sostanza, della misura più idonea a neutralizzare il *periculum libertatis* connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione.

Con l'intervento novellistico del 2009 (art. 2, comma 1, lettere a e a-bis, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009), il legislatore ha compiuto «un «salto di qualità» a ritroso», riespandendo l'ambito di applicazione della disciplina eccezionale a numerose altre fattispecie penali, in larga misura eterogenee fra loro quanto a oggettività giuridica (fatta eccezione per i delitti «a sfondo sessuale»), struttura e trattamento sanzionatorio.

5.2. – Ciò premesso, questa Corte ha ribadito, nella citata sentenza n. 265 del 2010, che «le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque*



accidit. In particolare, l'irragionevolezza della presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (sentenza n. 139 del 2010)».

Sotto tale profitto, ai delitti a sfondo sessuale allora in discussione non poteva estendersi la *ratio* giustificativa del regime derogatorio già ravvisata in rapporto ai delitti di mafia: ossia che dalla struttura stessa della fattispecie e dalle sue connotazioni criminologiche – legate alla circostanza che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice – deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure "minori" sufficienti a troncare i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità).

Per quanto odiosi e riprovevoli, i delitti in discorso – oltre a presentare disvalori nettamente differenziabili – possono essere, e spesso sono, meramente individuali e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo con la massima misura. Sovente, inoltre, essi si manifestano all'interno di specifici contesti (ad esempio, quello familiare o scolastico o di particolari comunità), così che le esigenze cautelari possono trovare risposta in misure, diverse da quella carceraria e già previste allo scopo, che comportino l'esclusione coatta dal contesto: arresti domiciliari in luogo diverso dall'abitazione (art. 284 cod. proc. pen.), eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo (quale il cosiddetto braccialetto elettronico: art. 275-bis); obbligo o divieto di dimora o anche solo di accesso in determinati luoghi (art. 283); allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis).

Questa Corte ha formulato, altresì, due ulteriori precisazioni, di tutto rilievo anche ai presenti fini.

In primo luogo, cioè, ha sottolineato che la ragionevolezza della soluzione normativa scrutinata non può essere rinvenuta neppure nella gravità astratta del reato, desunta dalla misura della pena o dall'elevato rango dell'interesse protetto: parametri, questi, significativi in sede di giudizio di colpevolezza, ma inidonei, di per sé, a fungere da elementi preclusivi ai fini della verifica della sussistenza di esigenze cautelari e del loro grado, che condiziona l'identificazione delle misure idonee a soddisfarle.

In secondo luogo, si è rilevato che tanto meno la presunzione in esame potrebbe rimanere legittimata dall'esigenza di contrastare situazioni di allarme sociale, legate all'asserita crescita numerica di taluni delitti (convinzione che viceversa traspare dai lavori parlamentari relativi alla novella del 2009, almeno in rapporto ai reati sessuali). L'eliminazione o la riduzione dell'allarme sociale causato dal reato del quale l'imputato è accusato non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme.

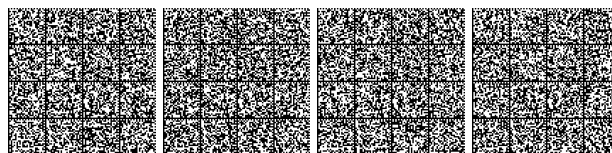
5.3. – Alla luce di tali rilievi, questa Corte ha quindi concluso che la norma impugnata violava, *in parte qua*, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuiva alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.

Al fine di ricondurre il sistema a sintonia con i valori costituzionali, non era peraltro necessario rimuovere integralmente la presunzione *de qua*, ma solo il suo carattere assoluto, che implicava una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del "minore sacrificio necessario". La previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria – atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario – non eccede, per contro, i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.

6. – Conformemente a quanto sostenuto dai giudici rimettenti, le considerazioni dianzi ricordate valgono, con gli opportuni adattamenti, anche in rapporto al delitto di omicidio volontario.

Nonostante l'indiscutibile gravità del fatto – la quale peserà opportunamente nella determinazione della pena inflitta all'autore, quando ne sia riconosciuta in via definitiva la colpevolezza – anche nel caso dell'omicidio, la presunzione assoluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa.

Non si è, difatti, al cospetto di un reato che implichi o presupponga necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso con accentuate caratteristiche di pericolosità – per radicamento nel territorio, intensità dei collegamenti personali e forza intimidatrice – vincolo che solo la misura più severa risulterebbe, nella generalità dei casi, in grado di interrompere. Al contrario, l'omicidio può bene essere, e sovente è, un fatto meramente



individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali. I fattori emotivi che si collocano alla radice dell'episodio criminoso possono risultare, in effetti, correlati a speciali contingenze – come, ad esempio, per i fatti commessi in risposta a specifici comportamenti *lato sensu* provocatori della vittima – ovvero a tensioni maturate, in tempi più o meno lunghi, nell'ambito di particolari contesti, da quello familiare a quello dei rapporti socio-economici. Evidenze, queste, che – stando alla ricostruzione operata dal giudice *a quo* – ricorrerebbero puntualmente nella vicenda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Lecce, in cui il fatto delittuoso oggetto di contestazione si conoscerebbe come episodio «a carattere reattivo a fronte di una lunga storia di violenze subite» dall'imputata, nell'ambito di una relazione affettiva in dissoluzione.

Di conseguenza, in un numero tutt'altro che marginale di casi, le esigenze cautelari – pur non potendo essere completamente escluse – sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la riproposizione: e così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell'imputato o dell'indagato, nei termini già evidenziati dalla sentenza n. 265 del 2010. Donde, in conclusione, la carenza di una adeguata “base statistica” della presunzione assoluta in questione, pure incidente sul valore primario della libertà personale.

Per il resto, non può che ribadirsi che – contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato – né il primario rilievo dell'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice, né esigenze di contenimento di eventuali situazioni di allarme sociale possono per altro verso valere, di per sé, come base di legittimazione della predetta presunzione assoluta. Di qui, dunque, l'esigenza costituzionale di trasformarla in presunzione solo relativa.

7. – L'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

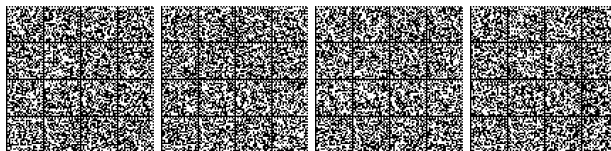
Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: FRIGO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI



N. 165

Sentenza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione al Governo, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, del potere di individuare gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale - Ricorso della Regione Puglia - Intervenuta adozione, successivamente alla notifica del ricorso, degli atti di intesa per l'individuazione dei suddetti interventi e per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati della relativa realizzazione - Ecceputa inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse - Reiezione.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dell'ambito di pertinenza delle norme impugnate - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

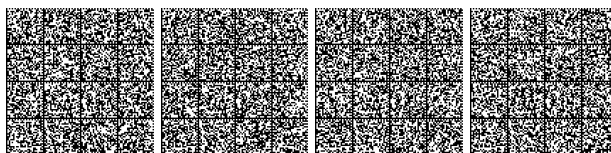
Energia - Misure urgenti in materia di energia - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Preliminare individuazione dei parametri costituzionali - Estensione alla Provincia ricorrente, in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia, della disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili in regime di cooperazione funzionale e organizzativa tra commissari straordinari del Governo e le Regioni e Province autonome interessate - Ricorso della Provincia autonoma di Trento e della Regione Puglia - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza della questione.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, primo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Attribuzione ai commissari straordinari del Governo del potere sostitutivo riguardante gli interventi urgenti e indifferibili che rivestano carattere strategico nazionale, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche (Regioni ed enti locali) che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi occorrenti all'autorizzazione ed effettiva realizzazione degli interventi stessi - Omessa previsione dei presupposti sostanziali e delle procedure richieste per l'esercizio del potere sostitutivo statale - Conseguente violazione della previsione costituzionale concernente il potere sostitutivo dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili.



- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 2, terzo periodo, dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, art. 120; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 8 [Costituzione, artt. 70, 76, 77, 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4].

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia e della Provincia autonoma di Trento - Ritenuta violazione delle competenze legislative e amministrative concernenti la realizzazione degli interventi - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, art. 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4.

Energia - Misure urgenti in materia di energia - Potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata» - Omessa previsione di idonea articolazione procedurale a carattere paritario tra Stato e Regione per il superamento concordato del dissenso nell'ipotesi di attrazione in sussidiarietà di materie rientranti nella competenza legislativa concorrente - Conseguente violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.l. 8 luglio 2010, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129), art. 1, comma 1, nella parte in cui sostituisce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).
- Costituzione, artt. 117, 118 e 120.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, promossi dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia con ricorsi notificati il 13, il 18 e il 15 ottobre 2010, depositati in cancelleria il 15, il 20 ed il 22 ottobre 2010 ed iscritti rispettivamente ai nn. 109, 112 e 115 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 13 ottobre 2010 e depositato il successivo 15 ottobre (reg. ric. n. 109 del 2010), la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.

1.1. — La disposizione censurata, nel testo risultante dalla conversione del decreto in legge, stabilisce: «A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui al comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

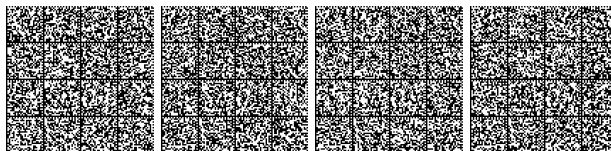
3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresì le dotazioni di mezzi e di personale, nonché le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-*quinq*ues del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo può individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilità nonché definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, dà impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di:

a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate»».

1.2. — Preliminarmente, la ricorrente sottolinea come la disposizione impugnata intervenga nella materia della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte costituzio-



nale nella sentenza n. 215 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del precedente testo dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009.

La Regione Toscana ricorda altresì che siffatta materia è rimessa alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni e che quindi lo Stato può allocare a sé la titolarità di funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118 Cost., dettando pure la relativa disciplina legislativa, solo a condizione di prevedere un'intesa con le Regioni, a salvaguardia delle loro attribuzioni.

Ad avviso della difesa regionale, la nuova formulazione dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, operata dall'impugnato art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, risulta maggiormente lesiva delle competenze regionali rispetto a quella originaria, già dichiarata illegittima con la sentenza citata.

1.3. — Quanto alle singole censure, la ricorrente ritiene che il nuovo comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 violi gli artt. 117 e 118 Cost., ed il principio di leale collaborazione.

In particolare, è contestata la previsione secondo cui i compiti del commissario straordinario del Governo sono stabiliti con il decreto di nomina dello stesso commissario. In questo modo, il Governo sarebbe autorizzato a predeterminare, in via unilaterale, i compiti del commissario e quindi, almeno in parte, il contenuto dell'intesa con le Regioni interessate, così svuotando di significato l'intesa medesima.

1.4. — La ricorrente impugna anche il nuovo comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., ed al principio di leale collaborazione.

1.4.1. — La Regione Toscana evidenzia come la norma impugnata consenta al Governo — in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di trenta giorni dalla convocazione del primo incontro — di agire in via unilaterale.

Al riguardo, la difesa regionale rileva innanzitutto l'assoluta illegittimità della previsione del termine indicato. In particolare, l'individuazione del *dies a quo* nella data di convocazione della riunione, anziché in quella di effettivo svolgimento della stessa, renderebbe pressoché impossibile il raggiungimento dell'intesa nei trenta giorni stabiliti. L'entità del periodo intercorrente tra la convocazione dell'incontro ed il relativo svolgimento potrebbe infatti determinare una riduzione, anche notevole, dei tempi che consentono ad ogni singola Regione di partecipare in modo consapevole alla trattativa.

1.4.2. — Peraltro, il nuovo comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 — nella parte in cui consente, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'azione unilaterale del Governo sia per l'individuazione degli interventi da realizzare, sia per la determinazione dei criteri disciplinanti la cooperazione fra il commissario straordinario e la Regione interessata — finirebbe per vanificare il carattere «forte» dell'intesa, rendendola soltanto eventuale e, comunque, sminuendo il potere decisionale della Regione stessa.

In proposito, la ricorrente richiama la sentenza n. 6 del 2004 della Corte costituzionale, con la quale, proprio in riferimento alla materia dell'energia, è stata riconosciuta la natura «forte» dell'intesa con le Regioni, stante l'indubbio impatto che un impianto energetico provoca su molteplici ambiti materiali rimessi alla competenza, concorrente o residuale, delle Regioni medesime, fra i quali la tutela della salute, il governo del territorio, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (sono richiamate le sentenze n. 383 del 2005 e n. 303 del 2003).

1.4.3. — Il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, come riformulato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, è impugnato dalla Regione Toscana, rispetto agli stessi parametri costituzionali, anche per un ulteriore profilo.

La ricorrente contesta la previsione secondo cui, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, l'azione del commissario straordinario del Governo si svolge in base alle «procedure di cui al terzo periodo del comma 2», in virtù del quale «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie».

Secondo la difesa regionale, la norma impugnata consentirebbe un'azione governativa unilaterale senza alcun coinvolgimento delle Regioni. A ciò va aggiunto che lo stesso comma 4 dell'art. 4 autorizza anche l'esercizio, da parte del commissario del Governo, dei poteri straordinari di sostituzione e deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Da quest'ultimo inciso deriverebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, nella parte in cui modifica il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., e del principio di leale collaborazione.



1.4.4. — Infine, la ricorrente impugna il nuovo comma 4 dell'art. 4 per violazione dell'art. 120 Cost., in quanto sarebbe previsto un potere sostitutivo straordinario del Governo al di fuori dei limiti indicati dall'art. 120 Cost., in base al quale è necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto ad un'attività ad esso imposta come obbligatoria. Tale, però, non potrebbe essere considerato il raggiungimento dell'intesa prevista per l'esercizio di una funzione amministrativa da parte dello Stato, a seguito di «chiamata in sussidiarietà». È richiamata in proposito la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale.

2. — Con ricorso notificato il 18 ottobre 2010 e depositato il successivo 20 ottobre (reg. ric. n. 112 del 2010), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009.

Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); delle relative norme di attuazione recate dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); degli artt. 97, 117, 118 e 120 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed in particolare degli artt. 2 e 4; dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di adeguatezza.

2.1. — Preliminarmente, la difesa provinciale ricorda come l'odierna impugnazione costituisca il seguito di quella proposta dalla medesima Provincia avverso il testo originario dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nei confronti del quale erano state prospettate plurime censure di incostituzionalità. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 2010, ha ritenuto che le norme impugnate violassero i canoni di pertinenza e proporzionalità, richiesti al fine di consentire l'attrazione allo Stato di funzioni di competenza delle Regioni, ed ha pertanto dichiarato assorbite le ulteriori censure.

Ad avviso della Provincia ricorrente, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, pur recando in premessa la formula «a seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215», riprodurrebbe sotto diversi profili i medesimi vizi di legittimità costituzionale della precedente disciplina, aggiungendone, anzi, altri.

La stessa Provincia ritiene, in particolare, che soltanto il nuovo testo del comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sia «migliorativo» rispetto al precedente. La norma *de qua* richiede, infatti, l'intesa con le Regioni e le Province autonome anche per gli interventi connessi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, anziché solo per quelli relativi alla produzione, come era stabilito nel testo dichiarato illegittimo con la sentenza n. 215 del 2010; inoltre, il detto comma 1 restringe il proprio ambito di operatività agli interventi «urgenti ed indifferibili» e che abbiano «carattere strategico nazionale».

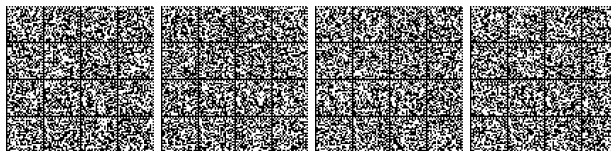
In relazione alla disposizione appena citata, la ricorrente precisa che gli interventi ivi previsti devono ritenersi diversi rispetto a quelli che rientrano nella propria competenza statutaria, come definita dal d.P.R. n. 235 del 1977. Solo in riferimento a questi ulteriori interventi si estenderebbe la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), in quanto recante competenze maggiori rispetto a quelle già attribuite dallo statuto speciale. Così inteso, il nuovo comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non forma oggetto della impugnazione provinciale.

La ricorrente illustra poi il contenuto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del nuovo art. 4, svolgendo sintetiche considerazioni su ciascuna di esse.

In particolare, il comma 2 attribuirebbe direttamente ad organi statali — a prescindere dall'intesa prevista dal comma 1 per l'individuazione degli interventi — compiti e funzioni in materie di competenza provinciale; inoltre, introdurrebbe un potere sostitutivo dei commissari straordinari del Governo, i quali possono emanare gli atti e i provvedimenti, nonché curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario.

Anche il comma 3 sarebbe lesivo delle competenze della ricorrente in quanto attribuirebbe ai commissari compiti amministrativi in materie provinciali.

Infine, il nuovo comma 4 — il cui contenuto non trova corrispondenza nelle norme dichiarate illegittime con la sentenza n. 215 del 2010 — costituirebbe una «ulteriore e gravissima invasione» delle prerogative costituzionali della Provincia autonoma, poiché vanificherebbe sostanzialmente la necessità dell'intesa prevista dal comma 1.



2.2. — La difesa provinciale si sofferma quindi sulle competenze statutarie che sarebbero violate.

2.2.1. — La ricorrente sottolinea come lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. n. 670 del 1972) attribuisca alle Province autonome la potestà legislativa esclusiva — e la correlata potestà amministrativa (art. 16) — in materia di «ordinamento degli uffici provinciali» (art. 8, n. 1), di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5), di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6), di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13), di «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), di «assunzione diretta di servizi pubblici» (art. 8, n. 19), di «espropriazione per pubblica utilità» (art. 8, n. 22).

Inoltre, l'art. 9, n. 9), dello statuto speciale attribuisce alle Province autonome la competenza legislativa concorrente in materia di «utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico»; ed ancora, l'art. 14, primo comma, prevede il parere obbligatorio della Provincia «per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale».

2.2.2. — L'assetto statutario delle competenze è ulteriormente definito dalle relative norme di attuazione, fra le quali la ricorrente richiama il d.P.R. n. 381 del 1974, in materia di urbanistica e di opere pubbliche, ed il d.P.R. n. 235 del 1977, in materia di energia.

In particolare, la difesa provinciale evidenzia come l'art. 01 di quest'ultimo decreto disponga il trasferimento alle Province autonome delle «funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale»; lo stesso articolo, al comma 2, precisa che «le funzioni relative alla materia "energia" di cui al comma 1 concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».

Il comma 3 del citato art. 01 elenca una serie di funzioni e di compiti riservati allo Stato, tra i quali rilevano «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti» (lettera c).

Il comma 4 prevede poi il parere obbligatorio della Provincia autonoma (ex art. 14, primo comma, dello statuto speciale) per gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del comma 3, «anche con riferimento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica».

Il parere obbligatorio di cui sopra è richiamato anche dall'art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977, «per quanto concerne il territorio delle province autonome riguardo lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».

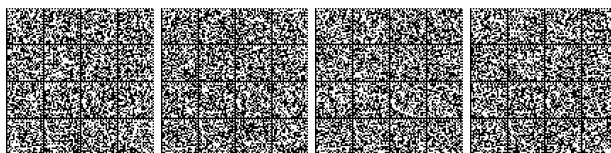
Inoltre, l'art. 1-bis, comma 1, del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla Province autonome «l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico». Il successivo comma 2, in relazione alla disposizione appena citata, stabilisce che «con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico».

Infine, la difesa provinciale richiama il contenuto dell'art. 15 del d.P.R. n. 235 del 1977, secondo cui «non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto».

2.2.3. — La ricorrente sottolinea altresì come l'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 escluda la diretta applicazione della normativa statale nelle materie di competenza provinciale. A sua volta, l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che «nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione».

2.2.4. — Da ultimo, la difesa provinciale richiama la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., applicabile alla Provincia autonoma solo per le parti in cui prevede «forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite» (art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Al riguardo, è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005, secondo cui la Provincia autonoma, dopo la riforma costituzionale del 2001, è titolare, nell'ambito *de quo*, di competenze legislative ed amministrative più ampie di quelle già assicurate dallo statuto speciale.

La difesa provinciale conclude sul punto rilevando l'esistenza, nella materia dell'energia, di «un doppio strato o livello» di competenze della Provincia autonoma: da un lato, quelle statutarie, dall'altro, le competenze nuove ed aggiuntive previste nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge cost. n. 3 del 2001.



2.3. — Nel merito, la Provincia autonoma di Trento impugna anzitutto il primo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010.

2.3.1. — Qualora la disposizione censurata venga riferita anche alle funzioni spettanti alla Provincia in base allo statuto speciale ed all'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, la ricorrente ne sostiene l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che gli interventi indicati al comma 1 «sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa» tra commissari straordinari del Governo, Regioni e Province autonome interessate.

La difesa provinciale precisa come non sia preclusa una diversa interpretazione della disposizione censurata, volta a fare salvo quanto previsto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione; se però così non fosse, secondo la ricorrente il comma 2 sarebbe illegittimo per violazione degli artt. 8, numeri 5), 6), 17), 19) e 22), e 16 dello statuto speciale.

La norma impugnata violerebbe inoltre l'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, che prevede la competenza statale solo per certi impianti e reti, e l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992.

Ad avviso della Provincia autonoma, la competenza statale non potrebbe giustificarsi in virtù del richiamo alle «particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico» o alla «possibile insorgenza di situazioni di emergenza» o, ancora, al fatto che siffatti interventi devono essere effettuati «con mezzi e poteri straordinari».

Inoltre, le disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010 non sono accompagnate dalla previsione di alcun finanziamento che renda possibili le opere, per la cui realizzazione le uniche risorse disponibili sono quelle già previste dalle leggi vigenti (art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009).

Per questo verso, la norma impugnata incorrerebbe negli stessi vizi per i quali è stato dichiarato incostituzionale il precedente testo dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009. Secondo la difesa provinciale, infatti, anche nel testo vigente, oggetto dell'odierna impugnazione, il finanziamento delle opere in esame continuerebbe a dipendere dalla disponibilità di risorse private (per definizione, non garantita), con la conseguenza di smentire l'asserita urgenza degli interventi previsti.

2.3.2. — Ad avviso della ricorrente, la norma di cui al comma 2 del nuovo art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittima anche se riferita a funzioni diverse da quelle trasferite alla Provincia dall'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977. In ogni caso — si sottolinea — resterebbe fermo il parere obbligatorio della Provincia autonoma su queste opere, ai sensi dell'art. 14, primo comma, dello statuto speciale.

L'illegittimità costituzionale della norma impugnata discenderebbe dall'asserita attribuzione ad organi statali di compiti amministrativi in materie di competenza concorrente. La Provincia autonoma non contesta, invero, che le opere strategiche, in virtù del principio di sussidiarietà, siano individuate dallo Stato d'intesa con le Regioni e le Province interessate, ma ritiene che da ciò non possa derivare «la cogestione con organismi statali che non esprimono affatto — come è proprio delle funzioni attratte in sussidiarietà — un livello territoriale superiore e più comprensivo».

Pertanto, la prevista «cooperazione funzionale ed organizzativa» si tradurrebbe in un meccanismo di interferenza, tanto più grave in quanto i compiti assegnati al commissario del Governo sono unilateralmente decisi dal Consiglio dei ministri.

La difesa provinciale osserva altresì che il principio di sussidiarietà ha già trovato applicazione nella materia dell'energia, giustificando l'attribuzione ad organi statali di determinate funzioni amministrative, in virtù di esigenze di carattere unitario. Ciò sarebbe avvenuto con l'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e con la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

La norma impugnata, pertanto, violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

Sarebbe inoltre violato il principio di buon andamento previsto dall'art. 97, primo comma, Cost., in quanto il «meccanismo di interferenza» costituirebbe «un fattore di incertezza nella imputazione delle funzioni e delle connesse responsabilità».

Secondo la Provincia autonoma, la portata lesiva della norma censurata non verrebbe meno per la previsione, recata dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 4, in virtù della quale i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa sono definiti dalle intese di cui al comma 1 dello stesso art. 4. Infatti, la definizione con un'intesa dei criteri indicati non eliminerebbe quella cogestione, prevista nel comma 2, che sarebbe priva di «una giustificazione costituzionale»; inoltre, la stessa necessità dell'intesa sarebbe vanificata da quanto stabilito nel successivo comma 4.

2.4. — La ricorrente censura anche il terzo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, in quanto sarebbe previsto un potere sostitutivo statale riguardante tutti gli atti, di competenza della Provincia e degli enti locali, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.



2.4.1. — In particolare, la difesa provinciale ritiene che la norma impugnata — qualora si riferisca anche alle competenze statutarie della Provincia autonoma — sia illegittima perché attributiva di un potere sostitutivo statale al di fuori dei casi in cui esso è previsto dalle norme statutarie e di attuazione (artt. 5 e 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 — Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), con conseguente lesione delle competenze provinciali e degli enti locali nelle materie dell'energia, della sanità e dell'urbanistica (artt. 8, numeri 5, 6, 13, 17, 19 e 22, 9, numeri 9 e 10, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e delle relative norme di attuazione, fra le quali, l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992).

2.4.2. — La norma di cui al terzo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittima anche se riferita alle sole funzioni acquisite dalla Provincia in virtù del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in quanto sarebbe previsto un potere sostitutivo statale al di fuori dei casi in cui esso è esercitabile ai sensi del dettato costituzionale.

In proposito, la ricorrente sostiene che la norma denunciata (recante, a suo dire, una sostituzione «ordinaria», diversa da quella di cui all'art. 120 Cost.) non soddisfi «ben tre dei quattro requisiti» individuati dalla Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 43 del 2004.

In primo luogo, la competenza sostitutiva non sarebbe attribuita ad un organo politico di livello superiore, ma ad uno meramente tecnico, costituito *ad hoc* e non legittimato a sostituirsi agli organi titolari delle competenze, né a valutare le ragioni di un possibile ritardo, la necessità e l'opportunità dell'atto da compiere. Al riguardo, non varrebbe eccepire che il commissario è nominato dal Governo; non si tratta, infatti, di un commissario *ad acta* nominato a fronte di una specifica inerzia regionale o provinciale, ma di un organo avente competenza generale, abilitato a svolgere le valutazioni riservate alla sede politica.

In secondo luogo, la sostituzione non sarebbe limitata agli atti obbligatori, i soli per i quali è possibile la sostituzione ordinaria.

Infine, non sarebbero previste idonee garanzie procedurali né per le Regioni e per le Province autonome, né per gli enti locali. Di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 120 Cost.

2.4.2.1. — La norma impugnata risulterebbe illegittima anche con riferimento al principio di leale collaborazione, poiché non prevede l'intesa con la Provincia autonoma per l'assunzione dei provvedimenti relativi all'autorizzazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009. Sul punto, la ricorrente ritiene incomprensibili le ragioni per le quali il periodo impugnato prevede il coinvolgimento degli enti locali e non quello delle Regioni, titolari di competenze legislative e amministrative nelle materie dell'energia e del governo del territorio, e interessate alla realizzazione di interventi che prescindono dall'ambito comunale.

2.4.3. — Infine, la Provincia autonoma censura il terzo periodo del citato comma 2 dell'art. 4, nella parte in cui consente al commissario di abbreviare i termini previsti dalla legge, che devono essere rispettati dalle amministrazioni pubbliche, «per violazione delle norme statutarie, di attuazione e del Titolo V sopra citate». Secondo la ricorrente, il periodo impugnato inciderebbe «potenzialmente su leggi provinciali» e pregiudicherebbe «la possibilità di esercizio della funzione amministrativa della stessa Provincia o dei Comuni», con conseguente lesione delle competenze legislative provinciali in materia di energia, di sanità e di urbanistica.

2.5. — La Provincia autonoma di Trento impugna, inoltre, il nuovo comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010.

2.5.1. — La disposizione impugnata — qualora dovesse riferirsi anche alle competenze provinciali statutarie — violerebbe, alla stregua del già esaminato comma 2, l'art. 16 dello statuto speciale, l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992 ed il d.P.R. n. 235 del 1977. Si tratterebbe, infatti, di una «illegittima intestazione ad organi statali di poteri amministrativi in materia di competenza provinciale, al di fuori delle ipotesi previste dallo statuto e dalle norme di attuazione».

2.5.2. — La stessa disposizione sarebbe illegittima pure nell'ipotesi in cui si ritenesse che la nomina dei commissari si riferisca solo alle maggiori funzioni spettanti nella materia della produzione, distribuzione e trasporto dell'energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In tal caso, infatti — pur ammettendo che la dimensione strategica ed il carattere urgente degli interventi giustificano l'individuazione al livello statale — non sarebbe comprensibile la ragione per cui la realizzazione delle opere di cui al comma 1 debba essere affidata ad organi statali.

In proposito, la ricorrente ritiene che valgano gli stessi argomenti già esposti in riferimento al regime di forzosa cogestione degli interventi, stabilito dal comma 2. Sarebbero pertanto illegittimi gli ulteriori poteri amministrativi statali, previsti dalla norma impugnata, in materia di competenza regionale (energia e governo del territorio), per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.



2.5.3. — In subordine, qualora la Corte costituzionale dovesse escludere l'illegittimità della norma relativa alla nomina dei commissari, «in forza di una inedita accezione del principio di sussidiarietà», permarrebbe in ogni caso l'incostituzionalità della norma in esame, dato che la stessa non prevede l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata per la nomina dei commissari e per la definizione dei loro compiti.

La ricorrente ritiene che la nuova disposizione sia sul punto «peggiorativa» rispetto al testo caducato con la sentenza n. 215 del 2010. Secondo quest'ultimo (comma 2 del previgente art. 4), infatti, la nomina dei commissari era deliberata dal Consiglio dei ministri «con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo», cioè d'intesa con le Regioni o con le Province autonome, sia pure limitatamente alla produzione di energia.

La necessità dell'intesa emergerebbe chiaramente dall'esame della giurisprudenza costituzionale, la quale, a partire dalla sentenza n. 303 del 2003, ha affermato che il principio di sussidiarietà consente alla legge statale di intervenire in materie di competenza regionale solo a condizione che l'alterazione del riparto ordinario di competenze sia accompagnata dalla previsione di un'intesa tra lo Stato e la Regione o Provincia autonoma interessata per la gestione amministrativa degli interventi territorialmente localizzati.

Alla luce di quanto detto la norma di cui al comma 3 sarebbe illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, «collegato al riparto» di cui agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost.

2.6. — È, inoltre, censurato il primo periodo del nuovo comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010.

2.6.1. — Nel merito, la ricorrente sottolinea come la formulazione della disposizione impugnata renda evidente il carattere debole, anzi «debolissimo» dell'intesa prevista dal comma 1 del medesimo art. 4, in quanto l'intervento statale potrebbe prescindere dal concreto svolgimento di una trattativa fra Stato e Provincia; da ciò deriverebbe la palese incostituzionalità della norma impugnata per violazione del principio di leale collaborazione.

2.6.2. — La difesa provinciale ritiene, però, che il «vizio maggiore» stia «a monte» e consista nella possibilità per lo Stato di procedere unilateralmente. Tale previsione sarebbe, infatti, lesiva delle competenze provinciali indicate in precedenza (artt. 8, 9, 14, primo comma, e 16 dello statuto speciale e relative norme di attuazione; artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) e del principio di leale collaborazione.

In proposito, la ricorrente rileva come la «stessa logica del nuovo Titolo V» della Parte seconda della Costituzione (che, comunque, non potrebbe valere per le funzioni previste dallo statuto speciale) imponga un'intesa «forte» con la Regione o Provincia autonoma interessata, nel caso in cui la legge statale attribuisca, per ragioni di esercizio unitario, ad un organo dello Stato una funzione amministrativa in una materia di competenza regionale o provinciale (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). Né la mancata previsione di un'intesa «forte» potrebbe essere surrogata dalla partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate alla seduta del Consiglio dei ministri.

La difesa provinciale esclude, altresì, che il censurato comma 4 possa «giustificarsi» per l'urgenza degli interventi o per il loro carattere strategico nazionale. Al riguardo, sono nuovamente richiamate le sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004, nelle quali la Corte costituzionale, affermando la necessità di rispettare il principio di leale collaborazione, avrebbe precisato come non assuma rilievo la dimensione nazionale degli interventi da realizzare, dato l'esplicito riferimento alla stessa dimensione, contenuto nella denominazione della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost.

2.6.3. — Anche con riguardo alle funzioni aventi fondamento statutario (previste dal d.P.R. n. 235 del 1977), la norma impugnata sarebbe illegittima, per violazione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale stabilisce le modalità con cui lo Stato può intervenire per fronteggiare situazioni di urgenza.

2.7. — La Provincia autonoma di Trento impugna, inoltre, il secondo periodo del nuovo comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per contrasto con il principio di leale collaborazione, poiché l'intesa rappresenta «un atto ad alta discrezionalità», che non può essere «coartato» minacciando l'applicazione di norme che prevedono poteri straordinari del commissario del Governo. La legge statale può prevedere conseguenze qualora l'intesa non venga raggiunta ma sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione. Nel caso di specie, questi principi sarebbero violati, con conseguente lesione delle competenze provinciali nella materia dell'energia. Infatti, aggiunge la ricorrente, i poteri sostitutivi e quelli di deroga del commissario devono essere previsti — nel rispetto delle norme costituzionali e di attuazione — nella misura in cui siano necessari; ma la valutazione di siffatta necessità non può dipendere dalla maggiore o minore acquiescenza delle Regioni o delle Province autonome ad una scelta statale unilaterale. Pertanto, secondo la difesa provinciale, la previsione dei poteri straordinari del commissari costituirebbe «una pura coazione all'intesa, non ragionevolmente collegata all'oggetto di essa».



2.7.1. — Il secondo periodo del nuovo comma 4 risulterebbe comunque «autonomamente lesivo delle prerogative costituzionali della Provincia» nelle materie dell'energia, della sanità e dell'urbanistica.

In primo luogo, esso sarebbe illegittimo — per le stesse ragioni già indicate con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 — nella parte in cui prevede un potere sostitutivo del commissario, peraltro non condizionato da un ritardo delle amministrazioni competenti.

In secondo luogo, la violazione delle competenze provinciali deriverebbe dal conferimento al commissario del potere di derogare alle norme vigenti. In proposito, la ricorrente sottolinea come — trattandosi di interventi relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia — non sia costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino l'attribuzione ad un commissario del potere di «espropriare» le competenze amministrative della Provincia e degli enti locali in materia di energia, di governo del territorio e di tutela della salute (quest'ultima, in particolare, sarebbe messa a repentaglio dalla possibilità di derogare, per gli impianti in questione, alle norme provinciali poste a difesa della salute dei cittadini).

In definitiva, sarebbero violate le competenze della Provincia e degli enti locali di cui agli artt. 8, numeri 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), e 16 dello statuto speciale, alle relative norme di attuazione, ed agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost.

2.8. — Da ultimo, la Provincia autonoma di Trento rileva l'ulteriore illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, introdotti dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, in quanto ripristinerebbero un sistema a finanziamento incerto e sostanzialmente condizionato dalle risorse private.

La ricorrente sottolinea come non siano affatto individuate le modalità di finanziamento pubblico delle opere in questione; anzi, al contrario, il nuovo comma 3 dell'art. 4 precisa che l'organizzazione delle strutture amministrative di supporto ai commissari debba avvenire «senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», e per la stessa ipotesi di realizzazione commissariale in deroga, prevista dall'ultimo periodo del comma 4, si prescrive il ricorso a «mezzi e risorse finanziarie pubbliche già previste a legislazione vigente».

Da quanto appena detto la Provincia autonoma deduce l'incostituzionalità delle norme impugnate per gli stessi vizi (violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.) già riscontrati nel testo originario dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4, dalla sentenza n. 215 del 2010.

3. — Con ricorso notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 115 del 2010), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009.

Le questioni sono prospettate per violazione degli artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

3.1. — Preliminarmente, la difesa regionale riassume le vicende che hanno preceduto l'adozione del vigente testo dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, soffermandosi sulla sentenza n. 215 del 2010 con la quale la Corte costituzionale ha rilevato il mancato rispetto — nel testo originario dei primi quattro commi dell'art. 4 — dei «canoni di pertinenza e proporzionalità», cui devono conformarsi le previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni. In particolare, la ricorrente sottolinea come la Corte costituzionale sia pervenuta a questa conclusione sulla base della natura aleatoria del finanziamento delle opere in questione, rimesso interamente o prevalentemente a capitali privati.

La Regione Puglia precisa altresì di non contestare la legittimità costituzionale del nuovo comma 1 dell'art. 4, poiché l'esplicita previsione dell'intesa con le Regioni interessate, quale presupposto per l'attrazione in sussidiarietà allo Stato della funzione amministrativa di individuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, costituisce di per sé garanzia adeguata del rispetto dell'autonomia regionale costituzionalmente garantita.

3.2. — La prima norma impugnata, sotto diversi profili, è l'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009.

3.2.1. — La Regione prospetta, innanzitutto, la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost.

La ricorrente — muovendo dall'assunto che la normativa impugnata sia riconducibile alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» — rileva come lo Stato possa intervenire con una disciplina di dettaglio, rigorosamente proporzionata alle esigenze unitarie cui si intende far fronte, solo nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 278 e n. 215 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004).



La norma in esame, invece, disporrebbe un intervento statale assolutamente sproporzionato rispetto all'esigenza unitaria presa in considerazione. La difesa regionale non contesta che la «individuazione» degli «interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico», comporti un ambito valutativo più ampio rispetto a quello disponibile per la Regione. Infatti, al fine di adottare scelte amministrative concernenti la politica energetica complessiva è necessario tener conto di interessi e situazioni localizzati in territori differenti da quelli di ciascuna Regione.

La Regione Puglia contesta piuttosto che esigenze unitarie, analoghe a quelle ritenute sussistenti per la funzione di «individuazione» degli interventi, permangano anche nella successiva attività di «realizzazione in concreto» degli stessi interventi. In sostanza, una volta individuato l'intervento da realizzare, la sua concreta attuazione implicherebbe valutazioni legate essenzialmente al territorio interessato, per le quali è certamente adeguato il livello regionale di governo.

La ricorrente osserva, in particolare, che il principio di proporzionalità, il cui rispetto legittima la cosiddetta attrazione in sussidiarietà, è violato non solo quando la normativa pregiudizievole per l'interesse concorrente non riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati — come è accaduto nel giudizio definito con la sentenza n. 215 del 2010 — ma anche quando le norme considerate, pur risultando idonee, non superino il test di necessità, il quale richiede che non sia possibile raggiungere i medesimi risultati con minor sacrificio dell'interesse concorrente. Nel presente caso, la norma impugnata non supererebbe il test di necessità e quindi non rispetterebbe il principio di proporzionalità.

3.2.2. — In subordine, la Regione Puglia impugna l'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 per violazione degli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost.

A parere della difesa regionale la norma impugnata avrebbe previsto un potere sostitutivo statale nei confronti di Regioni ed enti locali, senza rispettare alcuno dei modelli di potere sostitutivo previsti dalla Costituzione: né quello ordinario, riconducibile al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., né quello straordinario, disciplinato dall'art. 120, secondo comma, Cost.

La norma in esame è dunque censurata sotto due diversi profili. In primo luogo, la Regione prospetta una questione interpretativa, in quanto l'ultimo periodo del comma 2 risulterebbe lesivo delle competenze regionali solo qualora l'espressione «enti locali interessati» fosse ritenuta comprensiva anche delle Regioni. In caso contrario, la censura proposta non avrebbe ragion d'essere.

Sotto un secondo profilo, la censura in esame conserverebbe fondamento quand'anche l'espressione «enti locali interessati» fosse riferita unicamente ad enti territoriali sub-regionali. La difesa regionale richiama in proposito le decisioni con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto le Regioni legittimate a sollevare in via principale questioni di legittimità costituzionale avverso una legge statale, evocando a parametro norme costituzionali poste a presidio delle competenze degli enti locali.

Nel presente giudizio sarebbe evidente la «stretta connessione» tra competenze regionali e locali, richiesta dalla Corte costituzionale per valutare la sussistenza della legittimazione regionale ad agire.

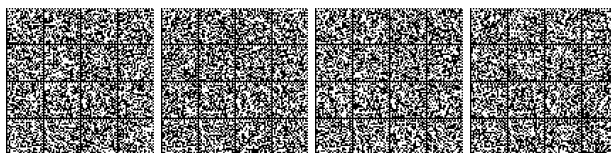
Quanto al merito, la ricorrente richiama le sentenze n. 43 del 2004 e n. 313 del 2003 con le quali la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile, anche dopo la riforma costituzionale del 2001, la previsione di poteri sostitutivi nei confronti degli enti territoriali ad autonomia costituzionalmente garantita, pur al di fuori dei casi contemplati negli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost.

La Regione Puglia precisa altresì che la previsione di ulteriori ipotesi di poteri sostitutivi deve rispettare alcune condizioni inestricabilmente connesse, secondo la sentenza n. 43 del 2004, con la posizione di autonomia costituzionalmente garantita dell'ente sostituendo.

Nel caso di specie, la norma impugnata non rispetterebbe almeno due di queste condizioni; in particolare, il potere sostitutivo non sarebbe affidato ad un organo politico e non sarebbe previsto, per il suo esercizio, un procedimento che rispetti il principio di leale collaborazione e che garantisca all'ente sostituito la possibilità di interloquire e di evitare la sostituzione attraverso l'autonomo adempimento.

In riferimento al primo requisito, la Regione esclude che il commissario possa far parte del Governo e che sia chiamato solo a dare esecuzione ad una decisione governativa. In relazione alla seconda condizione, la difesa regionale ritiene che l'ente sostituendo dovrebbe essere, quanto meno, diffidato ad adempiere prima dell'effettivo attivarsi dei poteri sostitutivi.

Per queste ragioni l'art. 4, comma 2, ultimo periodo, violerebbe l'art. 118 Cost., sempre che si riconduca la fattispecie presa in esame all'ambito del potere sostitutivo ordinario.



Qualora, invece, si dovesse ritenere che il legislatore statale abbia voluto individuare una fattispecie di potere sostitutivo straordinario, l'incostituzionalità della norma impugnata deriverebbe dal contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto la stessa non sarebbe rispettosa dei vincoli posti dal citato parametro.

Innanzitutto, non ricorrerebbe in concreto il pericolo della lesione di alcuno degli interessi indicati dall'art. 120 Cost. In secondo luogo, il potere sostitutivo sarebbe affidato ad un commissario straordinario e non al Governo. Infine, il procedimento disciplinato dalla norma censurata non rispetterebbe il principio di leale collaborazione.

Una conferma dell'assenza di quest'ultimo requisito si ricaverebbe dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che ha attuato in via generale l'art. 120, secondo comma, Cost., predisponendo a tal fine un procedimento «ben più partecipato», nel quale, tra l'altro, l'ente sostituendo viene messo in condizioni di adempiere autonomamente mediante il meccanismo della preventiva diffida.

Per le ragioni anzidette, l'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2009, nell'ipotesi che vi si voglia rinvenire una ipotesi di potere sostitutivo straordinario, sarebbe costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost.

3.2.3. — La Regione Puglia ritiene che l'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sia illegittimo per violazione dell'art. 118, primo comma, Cost. — anche a prescindere dai motivi di censura di cui ai punti 3.2.1. e 3.2.2. — nella parte in cui prevede che il potere sostitutivo statale nei confronti degli enti territoriali sub-regionali venga esercitato senza alcun coinvolgimento della Regione interessata.

La difesa regionale richiama, in proposito, la sentenza n. 278 del 2010, nella quale la Corte costituzionale ha interpretato una disposizione che prevedeva un potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti locali, nel senso di ritenere necessario il coinvolgimento della Regione interessata.

3.2.4. — L'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 è oggetto di specifiche censure anche nella parte in cui prevede che i commissari straordinari possano fissare termini, in deroga alla legge, per lo svolgimento delle attività «occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie», per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118, primo comma, Cost.

La ricorrente sostiene che la previsione censurata costituisca una forma di delegificazione «anomala», ben lontana dal modello di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Siffatta delegificazione sarebbe illegittima per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto destinata a svolgersi in una materia prevista nell'art. 117, terzo comma, Cost. (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia).

Al riguardo, la Regione Puglia ritiene che non possa essere esclusa la natura regolamentare dell'atto commissariale in esame. Infatti, sebbene manchi il *nomen iuris* di regolamento, il contenuto normativo, ossia generale e astratto, dell'atto in questione risulterebbe decisivo per la qualificazione dello stesso (è nuovamente richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2010). Né, aggiunge la ricorrente, sarebbe possibile invocare l'argomento della cosiddetta chiamata in sussidiarietà. Infatti, anche qualora si volesse ritenere che lo Stato sia legittimato a individuare termini diversi per il compimento degli atti *de quibus* in base alla cosiddetta attrazione in sussidiarietà, nel caso di specie la fissazione di tali termini sarebbe rimessa ad una fonte sub-legislativa e non alla legge, come richiesto invece dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

3.2.5. — In via subordinata rispetto alla censura da ultimo esposta, la Regione Puglia impugna l'ultimo periodo del nuovo comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che — in mancanza di un'intesa con la Regione interessata — i commissari straordinari possano fissare termini, in deroga alla legge, per lo svolgimento delle attività «occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie».

La difesa regionale assume che — ove la Corte ritenesse che lo Stato possa comunque, in base al meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà, affidare al commissario l'indicato potere di deroga — la norma impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui non prevede l'intesa con la Regione interessata, poiché inciderebbe sulle competenze regionali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». In tal senso, la ricorrente reputa sufficiente richiamare la giurisprudenza costituzionale che richiede la previsione di un'intesa forte al fine dell'esercizio delle funzioni amministrative attratte in sussidiarietà al livello statale.

3.3. — La Regione Puglia impugna, inoltre, il nuovo testo dell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, sotto diversi profili.

3.3.1. — Innanzitutto, è censurato il primo periodo del comma 3 dell'art. 4, nella parte in cui non prevede che la nomina dei commissari straordinari avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni oppure, per l'ipotesi di pluralità



dei commissari, con le Regioni direttamente interessate. La questione è prospettata in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

La difesa regionale premette che la presente censura è formulata sul solo presupposto che venga ritenuta priva di fondamento quella formulata nei confronti dell'art. 4, comma 2, ultimo periodo, e già illustrata nel punto 3.2.1.

Muovendo dall'assunto che la normativa in esame sia riconducibile alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), la ricorrente ritiene che lo Stato possa avocare a sé e regolare funzioni amministrative solo a condizione di rispettare i principi di proporzionalità e di sussidiarietà, e di prevedere nella medesima disciplina l'intesa cosiddetta forte con la Conferenza Stato-Regioni o con le Regioni interessate.

In questa prospettiva, la nomina di uno o più commissari straordinari costituirebbe senz'altro una attività amministrativa attratta in sussidiarietà dallo Stato nell'ambito di una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede un'intesa forte.

Quest'ultima dovrebbe essere raggiunta con la singola Regione interessata, nel caso in cui al commissario o a ciascun commissario sia affidato il compito di procedere alla attuazione di opere insistenti sul territorio di una singola Regione, mentre dovrebbe essere stipulata con la Conferenza Stato-Regioni, qualora si opti per la nomina di un solo commissario competente per gli interventi su tutto il territorio nazionale.

3.3.2. — La Regione Puglia impugna anche il secondo periodo del comma 3 dell'art. 4, nella parte in cui prevede che, con il decreto di nomina dei commissari, siano determinati i loro compiti ed i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. La questione è formulata per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost.

Ad avviso della difesa regionale, la norma censurata configurerebbe una forma di potere regolamentare «anomala», difforme dal modello individuato dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988. La previsione di questo potere regolamentare sarebbe illegittima per violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto destinata a svolgersi in una materia di potestà legislativa concorrente («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»).

Al riguardo, la ricorrente ribadisce come la mancata attribuzione del *nomen iuris* di regolamento non valga ad escludere la natura regolamentare del decreto. Quest'ultimo, infatti, essendo deputato a determinare i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza sul suo operato, avrebbe senz'altro natura normativa, in quanto caratterizzato da generalità ed astrattezza. Né, aggiunge la Regione Puglia, sarebbe possibile invocare l'argomento della cosiddetta chiamata in sussidiarietà. Infatti, anche qualora si volesse ritenere che lo Stato sia legittimato ad individuare i compiti del commissario e a definire i poteri di controllo e di vigilanza in base alla cosiddetta attrazione in sussidiarietà, nel caso di specie siffatti compiti sarebbero rimessi ad una fonte sub-legislativa e non alla legge, come richiesto invece dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

3.3.3. — In subordine, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 4 è impugnato nella parte in cui non prevede la necessaria acquisizione di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con le Regioni interessate. La questione è prospettata in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

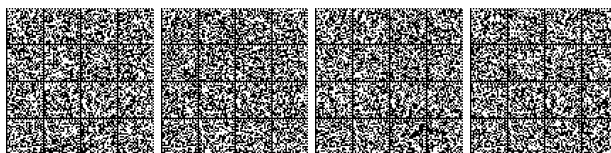
La difesa regionale sostiene che — ove si dovesse ritenere che lo Stato possa, in base alla cosiddetta chiamata in sussidiarietà, affidare ad un decreto del Presidente della Repubblica il potere di determinare i compiti del commissario ed i poteri di controllo e di vigilanza sul suo operato — la normativa impugnata risulterebbe comunque illegittima, in quanto non prevede l'acquisizione di un'intesa con la singola Regione (nel caso in cui al commissario o a ciascun commissario sia affidato il compito di procedere alla attuazione di opere insistenti sul territorio di una singola Regione) o con la Conferenza Stato-Regioni (qualora si opti per la nomina di un solo commissario competente per gli interventi su tutto il territorio nazionale).

3.4. — Da ultimo, la Regione Puglia impugna il nuovo testo dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009, sotto diversi profili.

3.4.1. — Innanzitutto, è censurato il primo periodo del nuovo comma 4, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.

Secondo la ricorrente, la norma impugnata trasformerebbe da «concertato» a «unilaterale» il procedimento di individuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4, con la conseguenza di violare «in modo macroscopico» lo «statuto» della cosiddetta attrazione in sussidiarietà, come individuato nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005 e n. 278 del 2010).

Pertanto, la normativa impugnata, rimettendo ad «uno strumento del tutto unilaterale» la possibilità di superare il mancato raggiungimento dell'intesa, violerebbe il principio della «posizione paritaria delle parti coinvolte», richiesto dalla Corte costituzionale. Tale asimmetria tra le posizioni delle parti, unita al brevissimo lasso di tempo a disposizione



per addivenire all'intesa, porrebbe la Regione in una posizione di subalternità nei confronti del Governo anche nel corso delle trattative volte a raggiungere l'intesa.

3.4.2. — La Regione Puglia impugna, inoltre, il secondo periodo del nuovo comma 4, per violazione degli artt. 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost.

La difesa regionale — riprendendo le argomentazioni già esposte al punto 3.2.2. e alle quali si rinvia — rileva come la norma impugnata preveda un potere sostitutivo statale nei confronti di Regioni ed enti locali, senza che tale disciplina rispetti alcuno dei modelli di potere sostitutivo previsti dalla Costituzione: né quello ordinario, riconducibile al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., né quello straordinario, disciplinato dall'art. 120, secondo comma, Cost.

3.4.3. — Il secondo periodo del nuovo comma 4 dell'art. 4 è impugnato anche per violazione dei limiti costituzionali previsti nei confronti delle previsioni legislative relative ai poteri di ordinanza, e quindi degli artt. 70, 76 e 77 Cost., in combinato disposto con gli artt. 117 e 118 Cost.

3.4.3.1. — Preliminarmente, la Regione Puglia ribadisce come, ai fini della realizzazione in concreto degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4, il livello regionale di governo sia «del tutto adeguato». Peraltro, in caso di inerzia degli organi regionali, la legge statale potrebbe prevedere, corredandoli delle necessarie garanzie, poteri sostitutivi cosiddetti ordinari. Inoltre, gli organi regionali dovrebbero essere ritenuti «adeguati» anche qualora fosse necessario il ricorso a ordinanze contingibili ed urgenti, che operino in deroga alle disposizioni legislative vigenti.

Da quanto appena detto, deriverebbe l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 118 Cost., in quanto il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti deve essere affidato ai livelli amministrativi locali, regionali o statali in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Ad avviso della difesa regionale, lo Stato, se avesse ritenuto indispensabile garantire l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 4, avrebbe dovuto affidare a commissari individuati dalle Regioni tale attuazione, e prevedere la possibilità per queste ultime di esercitare i necessari poteri di ordinanza.

3.4.3.2. — La Regione Puglia ritiene che la normativa impugnata sia costituzionalmente illegittima anche per ulteriori ragioni.

In particolare, il potere di adottare le ordinanze contingibili ed urgenti — configurato dalla norma censurata mediante il rinvio all'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 — violerebbe almeno in parte i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità delle leggi che conferiscono ad autorità amministrative poteri di emergenza analoghi a quelli in esame.

Infatti, se l'autorità legittimata e il fine del provvedimento possono ritenersi sufficientemente definiti (si tratta, rispettivamente, del commissario e dell'«impulso agli interventi»), non altrettanto è possibile dire per il presupposto dell'atto e per la materia su cui esso deve intervenire. Inoltre, «i poteri degli organi amministrativi» non sono affatto «ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di esercizio», mancando qualunque indicazione al riguardo. Infine, nella normativa impugnata mancherebbe la specificazione del «nesso di strumentalità tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione».

In definitiva, la Regione Puglia ritiene che il censurato comma 4 dell'art. 4 renda ammissibili — se adottati dal commissario e se finalizzati genericamente a dare «impulso agli interventi» — atti aventi qualsivoglia contenuto, vertenti cioè su qualsiasi materia e adottabili in qualunque circostanza, purché siano ritenuti «indispensabili» da chi li adotta.

La ricorrente conclude sul punto precisando come sia possibile, per le Regioni, invocare nel giudizio in via principale anche parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenza, quando si assuma che la relativa violazione ridondi in una lesione della sfera di competenza regionale. Evenienza, questa, che si verificherebbe nel caso di specie, in quanto l'esercizio dei poteri di ordinanza disciplinati dalla normativa impugnata potrebbe giungere fino alla sostituzione nei confronti di organi regionali (oltre che locali), e comunque sarebbe destinato a consentire deroghe ad ogni disposizione legislativa, anche di produzione regionale. Di qui la violazione delle funzioni legislative e amministrative che alla Regione sono attribuite in base agli artt. 117 e 118 Cost.

Sempre con riferimento al secondo periodo del comma 4 dell'art. 4, la difesa regionale ribadisce come lo Stato possa derogare al riparto di competenze con due soli strumenti: il potere sostitutivo straordinario e quello ordinario. L'impossibilità di ricondurre la previsione recata dalla disposizione in esame a tali strumenti determina, ad avviso della Regione, l'illegittimità del citato comma 4 nella parte in cui consente al commissario di derogare alle norme attributive delle competenze legislative e amministrative alle Regioni ed agli enti locali, sostituendosi a tali enti.



3.4.3.3. — In subordine, ove la Corte ritenesse non fondate le censure prospettate nei confronti del comma 4 dell'art. 4, la ricorrente sostiene che debba essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui non prevede che il concreto esercizio dei poteri di urgenza, affidati al commissario straordinario, avvenga «con l'adeguato coinvolgimento collaborativo della Regione interessata».

In sostanza, la Regione Puglia ritiene che la norma impugnata violi i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, in quanto conferisce poteri contingibili ed urgenti ad un organo statale in una materia di competenza regionale, senza prevedere alcuna forma di collaborazione con gli enti territoriali interessati. In particolare, il procedimento di adozione delle ordinanze commissariali dovrebbe seguire «le forme maggiormente collaborative che siano consentite dalle particolarità del caso concreto e dall'urgenza dalla quale esso è caratterizzato».

3.4.3.4. — In chiusura, la ricorrente precisa come le argomentazioni esposte siano basate sulla premessa interpretativa secondo cui i poteri commissariali sono esercitabili anche nei confronti delle Regioni, e non solo degli enti locali.

In ogni caso, però, le censure prospettate manterrebbero la loro ragion d'essere anche qualora si escludessero le Regioni dal novero degli enti che possono essere sostituiti dall'attività commissariale contingibile ed urgente. In quest'ultima ipotesi, comunque, non verrebbe meno l'ammissibilità delle questioni formulate, stante la possibilità per le Regioni di agire a tutela delle attribuzioni costituzionali degli enti locali.

4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nei tre giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili, limitatamente a quelle promosse dalla Regione Puglia, e infondate.

La difesa statale svolge argomentazioni analoghe nei tre atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

4.1. — In via preliminare, con riferimento al solo ricorso promosso dalla Regione Puglia, l'Avvocatura generale deduce l'inammissibilità delle questioni, poiché la medesima Regione, successivamente alla notifica del ricorso di cui si discute, ha adottato gli atti di intesa per l'individuazione degli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione e alla distribuzione di energia nel territorio regionale, nonché gli atti di intesa per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati della realizzazione degli interventi.

La Regione Puglia avrebbe, quindi, dato piena attuazione alle norme impuginate, con la conseguenza che sarebbe venuto meno il suo interesse a ricorrere.

4.2. — Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio, le esigenze unitarie di ordinamento e di gestione, che connotano le reti energetiche, determinerebbero l'esistenza di un «preminente interesse nazionale», peraltro, rafforzato, nella fattispecie in esame, dalle «particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico». Al riguardo, sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 103 del 2006, n. 383 e n. 336 del 2005, n. 7 e n. 6 del 2004.

Le norme censurate costituirebbero, anzi, una «diretta conseguenza» delle attribuzioni riservate allo Stato in base alla legge n. 239 del 2004, che porrebbe i principi fondamentali in materia di energia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Ad avviso della difesa statale, nei novellati primi quattro commi dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe previsto, in concreto, «un ampio ricorso all'istituto delle intese, nella loro accezione forte», in piena sintonia con il principio di leale collaborazione. Quest'ultimo sarebbe «applicato diffusamente e in modo intenso» nelle norme impuginate, sia «a monte», per la individuazione degli interventi urgenti e per la definizione dei criteri di esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa, sia «a valle», per la realizzazione degli interventi stessi.

Si tratterebbe, peraltro, dei soli interventi che rivestono carattere strategico nazionale, individuati specificamente in ragione di determinati criteri oggettivi, quali la «possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico» (art. 4, comma 1).

L'Avvocatura generale rileva, altresì, che l'intesa con le Regioni non è prevista solo nel procedimento di nomina dei commissari straordinari, i quali, in quanto organi statali, non possono che essere nominati dallo Stato. Peraltro, il mero procedimento di nomina dei commissari non inciderebbe sulle competenze regionali in materia di energia o di governo del territorio.

Quanto alle censure rivolte nei confronti del nuovo testo del comma 4 dell'art. 4, la difesa statale ritiene che la norma in esame sia pienamente coerente con la giurisprudenza costituzionale in tema di poteri sostitutivi ex art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, l'esercizio del potere sostitutivo sarebbe inquadrato entro precisi limiti procedurali, e ricorrerebbero i presupposti sostanziali prescritti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Inoltre, la previsione della partecipazione del Presidente della Regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri, che può individuare gli interventi urgenti, rafforzerebbe la garanzia delle prerogative regionali.



Infine, la difesa statale sottolinea come le norme impugnate si pongano in piena sintonia con quanto richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, essendo stati emendati i vizi che avevano portato alla suddetta pronuncia di illegittimità costituzionale.

5. — In prossimità dell'udienza, le Regioni Toscana e Puglia, la Provincia autonoma di Trento e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e negli atti di costituzione.

5.1. — La difesa della Provincia autonoma di Trento — oltre a ribadire le proprie argomentazioni a sostegno della fondatezza delle questioni prospettate — segnala che l'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha prorogato al 31 marzo 2011 i termini con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011, fra i quali rientra quello di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009.

Tale proroga, però, non inciderebbe sulla materia del contendere, non facendo venir meno il carattere debole dell'intesa prevista nelle norme impugnate.

5.2. — La difesa della Regione Puglia — che nel merito insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 — replica all'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, formulando le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, l'eccezione non potrebbe essere riferita a tutte le questioni proposte ma soltanto a quelle concernenti la mancata previsione di un'intesa in relazione alla nomina dei commissari straordinari e il meccanismo unilaterale di superamento del dissenso sulla individuazione degli interventi urgenti e indifferibili.

In secondo luogo, non sarebbe affatto esclusa l'applicabilità in futuro delle norme impugnate, ben potendo il Governo individuare «altri» interventi e, di conseguenza, nominare «altri» commissari.

Infine, la difesa regionale richiama la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale sull'inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza al processo costituzionale in via principale.

5.3. — Con riferimento alla proroga del termine previsto nel censurato comma 4 dell'art. 4, la Regione Puglia ritiene che siffatto *ius superveniens* non valga a superare le doglianze prospettate nel ricorso. La norma di cui al comma 4, infatti, è contestata non solo per l'eccessiva brevità del termine, ma anche per l'«assoluta inadeguatezza della disciplina del procedimento di superamento dell'eventuale dissenso tra Stato e Regione rispetto alle indispensabili garanzie di paritarietà e di leale collaborazione più volte ribadite dalla giurisprudenza di questa Corte».

Inoltre, la proroga in questione risulterebbe irrilevante nel presente giudizio, in quanto si sarebbe limitata a disporre un prolungamento del termine per l'intesa «del tutto contingente e limitato solo ad alcuni procedimenti, senza incidere in alcun modo sulla disciplina «a regime» del suddetto termine».

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Puglia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

In particolare, la Regione Toscana ha prospettato questioni di legittimità costituzionale del nuovo testo dei commi 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e del principio della leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento ha prospettato questioni di legittimità costituzionale del nuovo testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 5), 6), 13), 17), 19) e 22), 9, numeri 9) e 10), 14, primo comma, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); delle relative norme di attuazione recate dal d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), e dal d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-



Alto Adige in materia di energia); degli artt. 97, 117, 118 e 120 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed in particolare degli artt. 2 e 4; dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di adeguatezza.

Infine, la Regione Puglia ha prospettato questioni di legittimità costituzionale del nuovo testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, per violazione degli artt. 70, 76, 77, 117, 118 e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

2. — In ragione dell'identità delle norme impugnate e della stretta connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti, per essere decisi congiuntamente.

3. — Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso della Regione Puglia. Quest'ultima, successivamente alla notifica del ricorso oggetto del presente giudizio, ha adottato gli atti di intesa per l'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione e alla distribuzione di energia nel territorio regionale, nonché gli atti di intesa per la ratifica delle nomine dei commissari straordinari incaricati della realizzazione degli interventi.

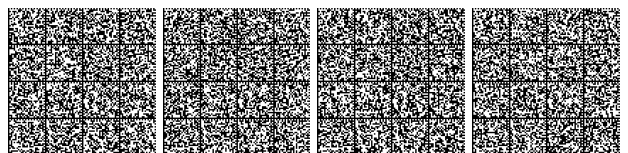
Secondo la difesa statale, la Regione Puglia avrebbe dato piena attuazione alle norme impugnate, con la conseguenza che sarebbe venuto meno il suo interesse a ricorrere. La difesa regionale replica fondatamente a questa eccezione, ricordando che, per giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l'istituto dell'acquiescenza non trova applicazione nel giudizio di legittimità costituzionale. La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata pertanto solo se la norma impugnata non ha trovato applicazione e non può più essere applicata, e non invece nell'ipotesi inversa in cui essa ha già avuto applicazione (*ex plurimis*, sentenze n. 40 del 2010, n. 98 del 2007).

4. — Prima di esaminare nel merito le singole questioni, occorre individuare l'ambito di pertinenza delle norme impugnate. Le stesse sono sicuramente riconducibili alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», rientrando nella competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. Depone in tal senso anche l'espressa formulazione contenuta nel nuovo comma 1 dell'art. 4, del d.l. n. 78 del 2009, in cui si fa riferimento a «interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale».

Quanto ai parametri statutori invocati dalla Provincia autonoma di Trento, la difesa della ricorrente ritiene violate le competenze legislative esclusive in materia di «ordinamento degli uffici provinciali» (art. 8, n. 1); di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5); di «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6); di «opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche» (art. 8, n. 13); di «lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17); di «assunzione diretta di servizi pubblici» (art. 8, n. 19); di «espropriazione per pubblica utilità» (art. 8, n. 22). Sarebbero inoltre violate le competenze legislative concorrenti della Provincia autonoma in materia di «utilizzo delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico» (art. 9, n. 9) e di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera» (art. 9, n. 10). Infine, si ritiene violato l'art. 14, primo comma, dello statuto speciale, che prevede il parere obbligatorio della Provincia «per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale», e l'art. 16 del medesimo statuto, secondo il quale la Provincia, nelle materie e nei limiti entro cui può emanare norme legislative, esercita anche le relative potestà amministrative.

Dalla disamina dei titoli di competenza indicati dalla difesa provinciale, si deduce come nessuno degli ambiti materiali richiamati sia strettamente inerente all'energia. Si tratta piuttosto di campi di incidenza indiretta degli interventi in tale materia. Di conseguenza, si deve nella specie ribadire quanto già affermato da questa Corte nella sentenza n. 383 del 2005, secondo cui le competenze statutarie in materia di energia sono sicuramente meno ampie rispetto a quelle riconosciute alle Regioni, nello stesso ambito, dall'art. 117, terzo comma, Cost. La Provincia autonoma può quindi rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria (sentenze n. 383 del 2005 e n. 8 del 2004) ed anche una competenza amministrativa più ampia — in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. — rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977, come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica).

È evidente, in definitiva, che, in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, alla Provincia autonoma si debba estendere — in quanto più favorevole alle ragioni dell'autonomia — la stessa disciplina dettata dagli artt. 117 e 118 Cost. per le Regioni a statuto ordinario.



Quanto alle funzioni trasferite alle Province autonome ai sensi dell'art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, aggiunto dal d.lgs. n. 463 del 1999, si deve osservare che le competenze legislative e amministrative derivanti dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione sono più ampie rispetto a quelle statutarie. Da ciò deriva che nelle prime sono comprese le seconde, con la conseguenza che non si pone un problema di autonoma violazione di queste ultime.

Non può peraltro escludersi l'applicabilità delle norme impugnate alle Province autonome, a causa della chiarezza del dato normativo, che prevede l'intesa anche con dette Province, oltre che con le Regioni. Inoltre, le norme impugnate — prevedendo l'intesa sia al fine della individuazione degli interventi, sia al fine della loro realizzazione — sono più rispettose dell'autonomia provinciale in raffronto alla norma statutaria (art. 14), che — con riguardo alle «concessioni in materia di comunicazioni e trasporti» — impone solo un parere obbligatorio della Provincia.

5. — La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2009 non è fondata.

Questa Corte ha precisato che, in astratto, non può escludersi l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative concernenti la realizzazione (e non solo l'individuazione) degli interventi previsti nella norma censurata (sentenza n. 215 del 2010). Occorre quindi valutare, in concreto, la proporzionalità degli interventi stessi, così come previsti dalle disposizioni impugnate, nella parte in cui attraggono al livello statale le funzioni in parola.

Si deve riconoscere, nel caso di specie, il rispetto del criterio di proporzionalità, sulla base della considerazione che l'intervento statale è finalizzato a garantire l'effettività dell'attuazione degli interventi individuati. Proprio la natura strategica degli stessi impone che la loro realizzazione proceda in modo unitario e coordinato, giacché le finalità complessive concordate tra Stato e Regioni potrebbero essere frustrate, se si verificassero forti discrasie nei tempi e nelle modalità di esecuzione.

6. — La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 2, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2009 è fondata.

Nella norma censurata si prevede il potere sostitutivo del commissario del Governo, in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche — Regioni ed enti locali — che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'auto-rizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi.

La norma in esame introduce una forma di potere sostitutivo, che non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 120 Cost. e dall'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

La richiamata previsione costituzionale stabilisce che il potere sostitutivo spetti al Governo, nei confronti delle Regioni e degli enti locali, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Inoltre l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi — sempre secondo l'art. 120 Cost. — in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In attuazione dell'art. 120 Cost., l'art. 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario. Nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza unificata, che possono chiederne il riesame.

Nel caso di specie, la norma censurata non contempla né i presupposti sostanziali richiesti dall'art. 120 Cost., né le procedure previste — sulla base del rinvio contenuto nella norma costituzionale — dall'art. 8 della legge n. 131 del 2003.

È stato attribuito un potere sostitutivo direttamente ad un organo amministrativo, mentre invece la norma costituzionale prevede che sia il Governo ad esercitare tale potere, sia pure nominando, non in via generale e preventiva, ma per il caso specifico, un commissario. Inoltre il potere sostitutivo è esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza che ricorrano le gravi ed eccezionali ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 120 Cost. e senza alcuna limitazione procedurale, che consenta all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti — per la cui mancanza viene prevista l'attivazione, da parte del commissario, del suddetto potere — ed evitare così di essere sostituito.



La norma censurata prevede, inoltre, che il commissario possa ridurre, fino alla metà, i termini previsti dalla legge. Tale potere di riduzione è del tutto in contrasto sia con la norma costituzionale citata, sia con l'art. 8 della legge n. 131 del 2003, poiché restringe ancor di più, in modo indebito e discrezionale, l'autonomia degli enti, la quale deve essere invece tutelata dalla certezza dei termini, che non possono che essere quelli fissati dalla legge.

Si deve infine ricordare come questa Corte abbia escluso che il potere sostitutivo possa essere previsto nei casi in cui vi sia uno spostamento di competenze amministrative, a seguito di attrazione in sussidiarietà, dovendosi ritenere che la leale collaborazione, necessaria in tale evenienza, non possa essere sostituita, puramente e semplicemente, da un atto unilaterale dello Stato (sentenza n. 383 del 2005).

Rimangono assorbiti, quanto alla norma prima citata, gli altri profili di illegittimità costituzionale denunciati dai ricorrenti.

7. — La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009 non è fondata.

Al riguardo, si deve rilevare che non è lesiva delle competenze regionali e provinciali la previsione normativa secondo cui i commissari straordinari sono nominati con un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Non lesiva risulta essere anche la norma in virtù della quale, con il decreto di nomina, sono determinati i compiti del commissario, i poteri di controllo e di vigilanza sul suo operato e le relative dotazioni di mezzi e di personale.

I commissari straordinari del Governo sono infatti organi statali, la cui disciplina non può che spettare allo Stato. Così peraltro stabilisce l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), che presenta un contenuto in gran parte coincidente con quello della norma impugnata. Il citato art. 11 prevede appunto che i commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che, con il decreto di nomina, sono determinati «i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale».

8. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2009 è fondata.

Nella norma censurata è previsto un potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, esercitabile «decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata».

Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che, nei casi di attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie rientranti nella competenza concorrente di Stato e Regioni, è necessario, per garantire il coinvolgimento delle Regioni interessate, il raggiungimento di un'intesa, in modo da contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni (ex *plurimis*, sentenze n. 383 del 2005 e n. 6 del 2004). La previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una «drastica previsione» della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (ex *plurimis*, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005). Solo nell'ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all'accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenza n. 33 del 2011).

La norma impugnata configura una di quelle drastiche previsioni di superamento unilaterale dell'intesa da parte dello Stato, ritenute dalla giurisprudenza di questa Corte come inidonee ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, particolarmente in rilievo nelle ipotesi di attrazione in sussidiarietà. Non è prevista infatti alcuna articolazione procedurale, che possa consentire un superamento concordato del dissenso. L'intervento unilaterale dello Stato non si presenta quindi come l'ipotesi estrema, che si verifica allorché l'esperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace, ma è previsto come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, in relazione al quale, peraltro, è fissato un termine molto ristretto ed incerto per l'effettivo svolgimento delle attività rivolte al fine dell'accordo («trenta giorni dalla convocazione del primo incontro»).

La previsione, nella norma censurata, di un invito, rivolto al Presidente della Regione o della Provincia interessata, a partecipare — in posizione minoritaria — alla riunione del Consiglio dei ministri, nella quale si decide l'esercizio del potere sostitutivo, non può essere considerata valida sostituzione dell'intesa, giacché trasferisce nell'ambito interno di un organo costituzionale dello Stato un confronto tra Stato e Regione, che deve necessariamente avvenire all'esterno, in sede di trattative ed accordi, rispetto ai quali le parti siano poste su un piano di parità.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 129, nella parte in cui introduce il comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, limitatamente alle parole «Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 4 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 129 del 2010, nella parte in cui introduce il comma 3 dell'art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Toscana, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Puglia per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0311

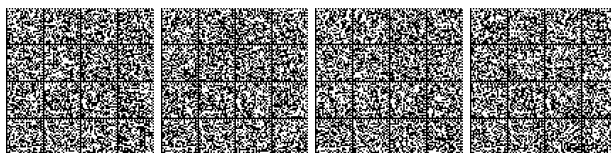
N. 166

Ordinanza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato - Finanziamenti in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione di tutte le disposizioni impugnate - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.

- Delibera legislativa della Regione Siciliana 14 dicembre 2010, n. 645, artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 21 dicembre 2010, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2010 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che con ricorso notificato il 21 dicembre e depositato il 29 dicembre 2010 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15, del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana con deliberazione del 14 dicembre 2010, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione;

che l'art. 1, comma 4, primo periodo dispone la generalizzata proroga, per un ulteriore anno, di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai consorzi di bonifica;

che tale disposizione, secondo il ricorrente, nel prevedere la proroga dei contratti prescindendo da ogni forma di procedura selettiva pubblica nonché dalla necessaria, preventiva verifica dei fabbisogni di personale, non è connessa all'avvio di procedure per la progressiva stabilizzazione del personale precario, né costituisce attuazione dei processi di razionalizzazione e riduzione delle spese definiti nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, pertanto, si pone in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione;

che, inoltre, la disposizione impugnata, nel favorire il consolidarsi di situazioni di precariato, potrebbe alimentare ulteriore contenzioso, con potenziale aggravio delle finanze degli enti pubblici interessati e, quindi, con lesione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione;

che l'art. 2, comma 1, secondo periodo, è impugnato nella parte in cui prevede che al personale dell'Ente Autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente Autonomo Fiera di Messina si applichi per un anno «la disciplina sulle modalità di utilizzazioni previste per il personale dell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la RESAIS S.p.A.»;

che la disposizione estende ai dipendenti di tali enti autonomi, prossimi alla liquidazione, il trattamento riservato al personale proveniente dai soppressi enti pubblici economici della Regione e confluito in una società (la RESAIS s.p.a., appunto) a totale partecipazione regionale, così provocando – secondo il ricorrente – non solo un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti di altri enti prossimi alla liquidazione, ma anche un'evidente lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione;

che è censurato anche il comma 2 dell'art. 6, il quale, nell'autorizzare la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale utilizzato per lavori socialmente utili in forza di contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 2009, prevede – per procedere a tale stabilizzazione – requisiti diversi rispetto a quelli richiesti dalla legislazione statale (art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007»);

che, in particolare, il riferimento alla data del 31 dicembre 2009, anziché all'anno 2007, comporterebbe l'estensione, in misura non quantificabile, delle procedure di stabilizzazione del precariato previste a livello statale, con violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.;

che è impugnato, altresì, il comma 4 del medesimo art. 6, secondo il quale alle procedure di stabilizzazione «non si applica la limitazione alle qualifiche» per le quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo;



che, secondo il ricorrente Commissario dello Stato, tale comma introduce una modalità di accesso privilegiato e semplificato alla pubblica amministrazione tale da integrare una lesione del principio del concorso pubblico;

che il contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. vizierebbe pure l'art. 6, comma 7, il quale autorizza gli enti locali, senza alcun onere a carico della Regione, a stabilizzare a tempo indeterminato il personale assunto a tempo determinato «tramite un concorso pubblico che abbia previsto il superamento di una prova scritta ed una orale e le cui figure professionali siano previste nella dotazione organica dell'ente»;

che, per il ricorrente, il superamento di una prova scritta e di una prova orale non altrimenti qualificate costituirebbe un requisito troppo generico e, quindi, insufficiente per autorizzare una stabilizzazione senza concorso;

che l'art. 10, nel consentire la proroga generalizzata fino al 2023 di tutti i rapporti di lavoro precario, incorrerebbe nella violazione dei medesimi parametri evocati con riferimento alle altre disposizioni oggetto di impugnazione e si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost., perché ometterebbe di indicare i mezzi per far fronte ai rilevanti oneri finanziari posti a carico degli esercizi futuri;

che l'art. 11 estende al 31 dicembre 2014 il termine previsto per le riserve, le priorità, le precedenza e le preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e le assunzioni di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 (Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie), norma che ha cessato di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2007;

che, secondo la prospettazione del ricorrente, la disposizione accorda senza ragionevole giustificazione un trattamento privilegiato a coloro che abbiano svolto una qualsiasi attività in favore delle amministrazioni pubbliche operanti nella Regione nell'arco di oltre un decennio e perciò non rispetta i principi del pubblico concorso e di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione;

che, quanto all'art. 15, esso, a ridosso della conclusione dell'esercizio finanziario, introduce nell'elenco delle spese obbligatorie allegate alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 i capitoli 443302 e 443305, concernenti il finanziamento in favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali per le spese di impianto e gestione;

che detta disposizione, qualificando le spese imputabili ai predetti capitoli come obbligatorie e dunque imponendo all'amministrazione regionale di pagare a piè di lista gli obblighi assunti dagli enti in questione anche se "allo scoperto", precluderebbe alla Regione la possibilità di esercitare ogni forma di controllo sugli enti finanziati, di quantificare previamente l'ammontare dei trasferimenti e conseguentemente di individuare la necessaria copertura finanziaria, con violazione degli artt. 81, quarto comma, e 97 Cost.;

che la Regione Siciliana non si è costituita nel giudizio costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione – questione di legittimità degli artt. 1, comma 4, primo periodo; 2, comma 1, secondo periodo; 6, commi 2, 4 e 7; 10, commi 1 e 2; 11; 13, commi 2, ultimo periodo, e 4; 15 del disegno di legge n. 645 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 dicembre 2010;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2010, n. 24 (Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato), con omissione di tutte le disposizioni impugnate;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall'Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplicino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, *ex plurimis*, ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0312

N. 167

Ordinanza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Denunciata violazione del principio del giudice naturale e del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

- D.l. 23 maggio 2008, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123), art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

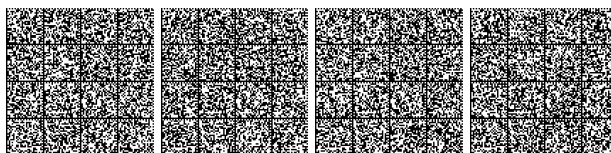
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Giudice di pace di Gragnano nel procedimento vertente tra D'A. A. e il Comune di Gragnano ed altri con ordinanza del 1° agosto 2009, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.



Ritenuto che il Giudice di Pace di Gragnano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per violazione degli artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113 della Costituzione;

che il remittente premette che l'attore del giudizio *a quo* ha convenuto in giudizio il Comune di Gragnano, la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei ministri perché venissero condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a lui cagionati dalla omessa raccolta dei rifiuti su strade urbane, dei disservizi e delle inefficienze, delle inadempienze, dei disagi connessi all'emergenza rifiuti, nonché dei pericoli ambientali ed igienico-sanitari;

che, in particolare, l'attore ha chiesto il ristoro di tutti i danni subiti durante il periodo dell'emergenza rifiuti compreso tra il 14 dicembre 2007 e il 20 gennaio 2008;

che il giudice *a quo* rileva come la norma impugnata – nella parte in cui prevede che «sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati» – dovrebbe trovare applicazione ai fini della risoluzione della controversia;

che, infatti, detta norma, devolvendo al giudice amministrativo in sede esclusiva la cognizione di tutte le controversie in materia di gestione dei rifiuti, dovrebbe comportare l'emanazione di una sentenza con la quale il giudice adito declini la sua giurisdizione;

che l'eventuale accoglimento della questione, invece, permetterebbe una decisione nel merito;

che, con riferimento al giudizio di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* sottolinea come questa Corte avrebbe affermato che il legislatore ordinario non ha un'assoluta e incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, potendo soltanto indicare “particolari materie” rispetto alle quali la cognizione di detto giudice investe anche posizioni di diritto soggettivo; ciò implicherebbe che «la mera partecipazione dell'amministrazione al giudizio o il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia non possono considerarsi di per sé sufficienti a radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (si richiamano le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006);

che, alla luce di queste premesse, il remittente ritiene che la norma censurata, nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto comportamenti meramente materiali posti in essere dalla pubblica amministrazione, violerebbe gli artt. 24, 25, primo comma, 102, secondo comma, 103 e 113 Cost.;

che, in particolare, si sottolinea come il legislatore, contravvenendo al criterio di riparto fondato sulla posizione giuridica soggettiva, radicherebbe la giurisdizione su un dato puramente oggettivo rappresentato dalla sussistenza di un interesse pubblico;

che, inoltre, la disposizione censurata sottrarrebbe «le decisioni del giudice amministrativo al controllo nomofilattico della Corte di cassazione, essendo limitato tale controllo (...) ai soli motivi di giurisdizione»;

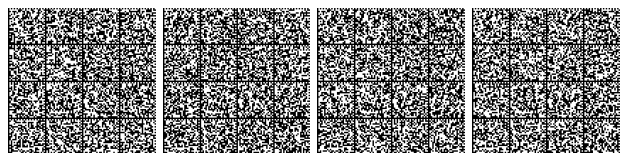
che, in particolare, la violazione dell'art. 25 Cost. deriverebbe dal fatto che la norma in esame «eleva il giudice amministrativo a giudice naturale competente a conoscere della controversia anche rispetto ad una domanda di risarcimento danni per comportamenti materiali, non riconducibili nemmeno mediamente all'esercizio di un potere pubblico, pur illegittimo»;

che, infine, in relazione all'asserita violazione dell'art. 100 Cost., si deduce che tale violazione deriverebbe dal fatto che l'attribuzione generalizzata in capo al giudice amministrativo di tutti i comportamenti, ivi compresi quelli che non attengono all'esercizio di un potere amministrativo, «radicherebbe la giurisdizione amministrativa per il solo fatto che una delle parti sia l'amministrazione, facendo del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia dell'amministrazione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando come la norma impugnata debba essere interpretata nel senso di ricondurre nel suo ambito di applicazione soltanto i comportamenti espressione di un potere pubblico;

che, nella specie, verrebbe in rilievo, invece, un comportamento meramente materiale che ha cagionato un asserito danno, con la conseguenza che la giurisdizione dovrebbe spettare al giudice ordinario.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 35 del 2010 e con le ordinanze n. 371 del 2010 e n. 54 del 2011, scrutinando la stessa norma oggetto del presente giudizio – dopo avere sottolineato come l'art. 103 della Costituzione



imponga che la giurisdizione esclusiva verta su particolari materie in relazione alle quali l'amministrazione pubblica agisce come autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi – ha ritenuto che nella norma censurata l'espressione «comportamenti» deve essere intesa nel senso che «quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di un potere amministrativo e non anche quelli meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al di fuori dell'esercizio di una attività autoritativa»;

che l'espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa «nel senso che l'attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti»;

che, di conseguenza, nella controversia all'esame del remittente, venendo in rilievo una questione afferente al risarcimento del danno conseguente a comportamenti meramente materiali posti in essere dalla pubblica amministrazione, questi ultimi «non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita»;

che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi manifestamente infondata, in quanto le censure prospettate, in relazione a tutti i parametri costituzionali evocati, muovono, per le ragioni esposte, da un presupposto interpretativo erroneo e cioè che la norma in esame ricomprenderebbe nel suo ambito applicativo anche i comportamenti meramente materiali posti in essere dalla pubblica amministrazione;

che, del resto, lo stesso decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»), abrogando la norma censurata (art. 4 dell'Allegato 4) – con effetti non incidenti sul giudizio *a quo* – ne ha riprodotto il contenuto, specificando, però, che i comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere» (art. 133, comma 1, lettera *p*).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 100, 102, secondo comma, 103 e 113 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Gragnano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI



N. 168

Ordinanza 9 - 12 maggio 2011

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Ufficio della Regione sarda in Bruxelles - Reperimento di personale di segreteria e di supporto operativo - Possibilità di far ricorso, in mancanza di figure professionali adeguate presso l'Amministrazione regionale, a contratti di somministrazione di lavoro attivati in sede - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

- Legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13, art. 23, comma 1, lett. c), che sostituisce il comma 1, dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12, già modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2.
- Costituzione, art. 97; Statuto speciale della Regione Sardegna, art. 3, lett. a).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-6 settembre 2010, depositato in cancelleria il 9 settembre 2010 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2010.

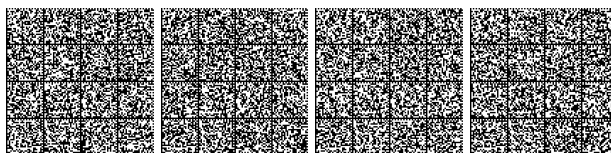
Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (r.r. n. 92 del 2010), ha proposto questione di legittimità dell'art. 23, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), che ha sostituito l'art. 4, comma 1, della legge della Regione Sardegna 15 febbraio 1996, n. 12 (Istituzione di un ufficio speciale di informazione e di collegamento, con sede a Bruxelles), come modificato dall'art. 1 della legge della Regione Sardegna 12 agosto 1997, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 12 del 1996), e dall'art. 6, comma 14, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria 2007), per contrasto con l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 3, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, prevedendo la possibilità di attivare contratti di somministrazione in mancanza di adeguate figure professionali presso l'amministrazione regionale, violerebbe, da un lato, il principio del concorso pubblico e, dall'altro, non specificando il limite temporale per l'utilizzo del personale così reclutato, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

che si è costituita in giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate, in quanto il principio del concorso pubblico avrebbe carattere derogabile e la disposizione censurata intro-



durrebbe una deroga per una categoria limitata ed esigua di lavoratori, senza peraltro procedere a reclutamento di personale, ma soltanto alla stipula di contratti di somministrazione, la cui disciplina è contenuta nella legislazione statale;

che, con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 4 (Modifica alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12)), la Regione autonoma della Sardegna ha abrogato la disposizione impugnata;

che, con atto depositato il 14 febbraio 2011, tenuto conto della soppressione di tale disposizione, la difesa regionale ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 5 aprile 2011, l'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, in virtù del diritto sopravvenuto, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato il 6 aprile 2011, la Regione autonoma della Sardegna ha accettato la rinuncia al ricorso.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2011.

Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: MELATTI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 2011.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

11C0314

N. 169

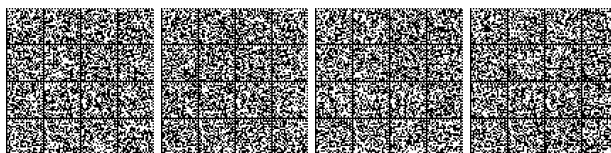
Ordinanza 11 - 13 maggio 2011

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Referendum - Referendum per l'acqua pubblica ammessi con le sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011 - Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie per una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio) - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore per il Sì nei confronti del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri, di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra poteri, nonché asserita lesione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano - Estraneità alla sfera delle attribuzioni del comitato promotore della pretesa alla scelta della data del referendum, spettante al Governo nell'ambito della cornice temporale definita dalla legge - Mancanza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

– Deliberazione del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 133; decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011.

– Costituzione, artt. 3, 75 e 97; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.



LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

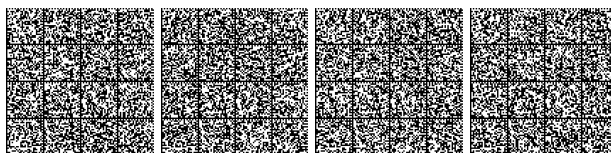
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, con i quali, viste le sentenze di ammissibilità della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011, e vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011, sono stati indetti i due *referendum*, e sono stati convocati i relativi comizi per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno successivo, giudizio promosso da Carsetti Paolo, nella qualità di presidente e legale rappresentante del Comitato promotore per il Sì ai *referendum* per l'Acqua Pubblica, con ricorso depositato in cancelleria l'8 aprile 2011 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con ricorso depositato l'8 aprile 2011, Paolo Carsetti, nella qualità di presidente e legale rappresentante del Comitato promotore per il Sì ai *referendum* per l'Acqua Pubblica – *referendum* ammessi da questa Corte con sentenze n. 24 e n. 26 del 2011 e riguardanti, il primo, l'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; il secondo, l'art. 154, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che hanno indetto i *referendum*, in una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio);

che, con riguardo alla ammissibilità del ricorso, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti ritengono pacifica la qualificazione del comitato promotore come potere dello Stato, richiamando l'orientamento costante di questa Corte, che risale all'ordinanza n. 17 del 1978, in base al quale il comitato promotore di un *referendum*, pur essendo figura soggettiva esterna rispetto allo Stato-apparato, è titolare di funzioni pubbliche tutelate dall'art. 75 della Costituzione;

che, sotto il profilo oggettivo, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere attribuitogli dall'art. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 325 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), non avendo accorpato lo svolgimento dei *referendum* con le elezioni amministrative indette il 15-16 maggio 2011;



che in tal modo, secondo i ricorrenti, il Governo – «lungi dall’implementare il mandato dell’art. 3 Cost.», nella parte in cui richiede la rimozione degli ostacoli che impediscono l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica del paese – avrebbe compiuto una scelta irragionevole, «invasiv[a] e lesiv[a] di attribuzioni di rilievo costituzionale dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano», perché il mancato accorpamento rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria, che contrasta con il principio d’imparzialità nell’esercizio dei pubblici poteri e con il favor che assiste l’istituto referendario (art. 75 Cost.);

che la decisione del Governo sarebbe altresì contraria al principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost., in quanto il mancato accorpamento del *referendum* con le elezioni amministrative arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche, oltre che all’economia nazionale, e perciò violerebbe i criteri di efficienza, efficacia ed economicità che connotano la buona azione amministrativa;

che i ricorrenti richiamano le pronunce con le quali questa Corte ha chiarito che la discrezionalità di cui gode il Governo nello scegliere la data delle consultazioni incontra il limite delle ipotesi in cui «sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale [...] idonee a determinare un’effettiva menomazione del diritto di voto referendario» (ordinanze n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997) e affermano che, nel caso specifico, siffatte situazioni oggettive di carattere eccezionale sarebbero rappresentate dalla duplice circostanza che «i comizi elettorali per le elezioni amministrative sono già stati convocati in date interne alla finestra referendaria» e che il Paese sta attraversando una crisi economica di gravità eccezionale, tale da rendere la scelta compiuta dal Governo irragionevole e lesiva dell’esercizio del diritto di voto referendario;

che la determinazione da parte del Governo della data dei *referendum* sarebbe lesiva della sfera di attribuzioni dei ricorrenti perché avvenuta in violazione del principio – immanente nell’ordinamento costituzionale – di leale collaborazione tra poteri, in base al quale tale data dovrebbe essere stabilita in concertazione con il comitato promotore e previa audizione dello stesso;

che, poi, sorgerebbero dubbi di legittimità costituzionale in relazione all’art. 34 della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede il coinvolgimento del comitato promotore nella determinazione della data d’indizione dei *referendum*, «unica fase di tutto il procedimento in cui esso non è chiamato in causa»;

che, in ogni caso, anche se la legge non prevede la consultazione del comitato, «ciò non significa che il Governo non debba attenersi al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, che trova applicazione ogni qual volta diversi poteri abbiano in cura il medesimo interesse (che in questo caso non può che essere l’esercizio della sovranità popolare)»;

che i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte pronunci un’ordinanza di sospensione ex art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, in considerazione «della durata minima necessaria di tale procedimento e dell’urgenza di una decisione che risolva il conflitto sollevato»; che «sollev[i] davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevede che il comitato promotore del *referendum* partecipi con il Governo alla determinazione della data del *referendum*»; che «annull[i] i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011 e indic[hi] la fissazione di una nuova data, coincidente con la data del primo turno delle elezioni amministrative (15-16 maggio) o con quella del secondo turno (29 maggio)»; che, «in subordine, qualora i tempi non consentano l’anticipazione delle consultazioni referendarie, posticip[i] la data delle elezioni amministrative al 12-13 giugno, massimizzando in tal modo il risparmio di denaro pubblico secondo quanto disposto dall’art. 97 Costituzione»;

che, con memoria integrativa depositata il 19 aprile 2011, il comitato promotore lamenta che il mancato accorpamento della consultazione referendaria con le elezioni amministrative produrrebbe un ulteriore effetto negativo, consistente nella disinformazione degli elettori circa il suo svolgimento, ulteriormente acuito sia dalla mancata rego-



lamentazione delle tribune referendarie da parte della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia dall'introduzione – a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale) – della tessera elettorale, che, dato il suo carattere permanente, non ha, a differenza del preesistente certificato elettorale, funzione di notifica rispetto alle consultazioni referendarie;

che, infine, i ricorrenti formulano due richieste aggiuntive, invitando questa Corte a sollevare davanti a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 120 del 1999, «nella parte in cui istituisce la tessera elettorale per tutte le consultazioni referendarie, senza considerare la particolarità delle consultazioni referendari[e] data dall'elemento costitutivo di validità del quorum», e a «disporre che, anche nelle more della fissazione dell'udienza di merito, sia data agli elettori debita comunicazione, notificata personalmente, delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno».

Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in questa fase questa Corte è chiamata a deliberare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che va riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di *referendum* – dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri referendari (*ex multis*, ordinanze n. 172 del 2009, n. 38 del 2008 e n. 17 del 1978);

che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto è proponibile nei confronti del Governo;

che, in relazione al requisito oggettivo, occorre verificare se gli atti impugnati possano dar luogo a una lesione della sfera di attribuzioni che le norme costituzionali assegnano al comitato promotore;

che, a questo proposito, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere di fissazione della data del *referendum*, non avendone accorpato lo svolgimento con le elezioni amministrative e compiendo così una scelta irragionevole che rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria e che contrasterebbe con il principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost., in quanto arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche;

che questa Corte ha già chiarito che «rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici, legittime opzioni, della data entro l'arco temporale prestabilito» (ordinanza n. 131 del 1997; ordinanze n. 38 del 2008 e n. 198 del 2005);

che, inoltre, questa Corte ha affermato che «l'individuazione di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei possibili interessi coinvolti è stata effettuata dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non irragionevole, dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data all'interno del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale – [...] idonee a determinare un'effettiva menomazione dell'esercizio del diritto di voto referendario» (ordinanza n. 131 del 1997);

che le situazioni considerate «eccezionali» dal comitato promotore sono in realtà circostanze ordinarie e, in ogni caso, riferibili a situazioni «esterne» o di contesto: esse non incidono direttamente sul diritto di voto referendario e non ne precludono l'esercizio;

che, pertanto, in assenza di tali oggettive situazioni di carattere eccezionale, il mancato accorpamento dei *referendum* con le elezioni amministrative di per sé non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle opera-



zioni di voto referendario e non è suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore;

che, non essendo configurabile, in ordine alla scelta della data, una specifica potestà costituzionalmente garantita del comitato promotore, risulta inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione: esso in tanto può trovare applicazione in quanto vi sia l'esigenza di coordinare l'esercizio di prerogative analoghe spettanti a poteri diversi che concorrono alla cura di un medesimo interesse costituzionalmente rilevante, né sussistono i presupposti affinché questa Corte sollevi dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970, secondo quanto richiesto dai ricorrenti;

che, quanto al presunto contrasto della scelta governativa con il principio di buon andamento, occorre osservare che, in assenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella fissazione della data del *referendum* spetta al Governo, nell'ambito della cornice temporale definita dalla legge, «la valutazione dei possibili interessi coinvolti» (ordinanza n. 131 del 1997), tra i quali rientra anche quello al contenimento della spesa;

che anche le circostanze menzionate nella censura secondo cui il mancato accorpamento avrebbe l'effetto di disinformare gli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria e che tale effetto di disinformazione sarebbe ulteriormente acuito dall'introduzione, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, della tessera elettorale – a prescindere dalla ammissibilità di tale censura, perché avanzata solo nella memoria integrativa – non introducono ostacoli che impediscono lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e, quindi, non ledono le attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dall'art. 75 Cost.;

che, in conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile per mancanza del requisito oggettivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il Sì ai referendum per l'Acqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri con ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011.

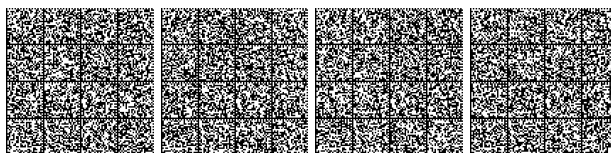
Il Presidente: MADDALENA

Il redattore: CASSESE

Il cancelliere: MILANA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 2011.

Il cancelliere: MILANA



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 aprile 2011
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Impiego pubblico - Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Proroga dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale - Disciplina già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 77/2011 - Successiva introduzione della previsione normativa secondo cui “i procedimenti sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012” - Lamentato riferimento ad un parametro normativo statale inconferente e che non consente alcuna proroga dei contratti di lavoro precario - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 13, lett. a), che modifica il comma 1 dell’art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

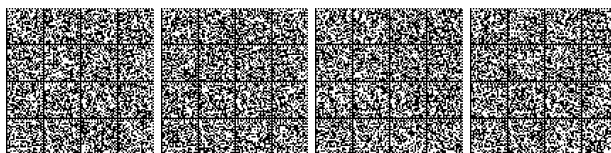
Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Previsione che “ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente” - Lamentata possibilità di ricorso al reclutamento di nuove unità di personale sanitario, non consentito dalla normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti del coordinamento della finanza pubblica, delle professioni e della tutela della salute.

- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 13, lett. c), che sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 88; legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 174.

Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Attribuzione alla Giunta del potere di indire procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato - Previsione che il numero dei posti da ricoprire non superi le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica - Contrasto con i limiti previsti dalla normativa statale su nuove assunzioni - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.

- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 30.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 14, comma 9.

Imposte e tasse - Norme della Regione Molise - Rilascio e convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi - Previsione, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, di un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà - Possibilità di sostituire il contributo con la fornitura di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede esclusivamente l’istituzione di una tassa di concessione regionale, lamentata adozione con atto di natura amministrativa - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario, violazione del principio di eguaglianza, del principio della capacità reddituale del contribuente, del principio della riserva di legge per l’imposizione di prestazioni patrimoniali.



- Legge della Regione Molise 1 febbraio 2011, n. 2 (erroneamente indicata come n. 3), art. 1, comma 41, lett. o), che modifica l'art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53 e 117, comma secondo, lett. e); legge 16 dicembre 1985, n. 752, art. 17; d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, n. 27.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, (codice fiscale n. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587) presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Molise, (codice fiscale n. 00169440708) in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41, lett. o) della Legge Regione Molise 1^o febbraio 2011 n. 3, come da deliberata del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 2011;

Sul B.U.R. Molise del 3 febbraio 2011 n. 3 è stata pubblicata la Legge Regionale 1^o febbraio 2011 n. 3, «Legge finanziaria regionale 2011».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41 lett. o) e pertanto propone questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

1) L'art. 1, comma 13 ha modificato l'art. 19 della l.r. n. 3/2010 che detta talune disposizioni sull'organizzazione del servizio sanitario regionale.

Più in particolare l'art. 1, comma 13, lett. a) aggiunge nel comma 1 dell'art. 19 l.r. n. 3/2010 il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'articolo 2, comma 88 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».

La norma richiamata sembra reiterare un'analoga disposizione già censurata da codesta Corte con decisione n. 77/2011.

Pronunciandosi sull'art. 19 che prevede la proroga dei contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa codesta Corte aveva infatti ritenuto che, attesa l'estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la realizzazione dell'obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che perciò contrastasse con l'art. 117 terzo comma Cost.

È altresì pacifico l'insegnamento di codesta Corte che qualifica come principio di coordinamento della finanza pubblica le norme statali che perseguono in vario modo la finalità di contenimento della spesa sanitaria (*cfr.* sentenze n. 40 e 100 del 2010, n. 94 del 2009).

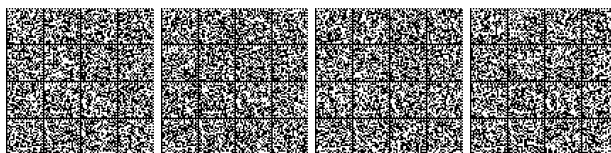
La disposizione che si impugna con il presente atto sembra vincolare le proroga dei contratti di lavoro del personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli obiettivi finanziari programmati ai sensi dell'art. 2 comma 88 della legge n. 191/09 che ha avuto esclusivamente la funzione di mantenere fermo l'assetto della gestione commissariale nelle regioni commissariate.

La norma non introduce di per sé nuovi obiettivi per il piano di rientro sanitario ed anzi afferma che laddove venga adottata la nuova pianificazione il commissariamento è destinato a cessare.

La disposizione censurata nel presente giudizio appare dunque illogica e fuorviante non potendosi rintracciare nel parametro normativo statale ivi richiamato alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario che priva appariva invece preclusa.

L'art. 1, comma 13, lett. a) contrasta anzi con il medesimo art. 2 comma 88 della l. n. 191/09 ivi richiamata piegandone il contenuto precettivo ad una finalità che gli è del tutto estranea.

Si fa inoltre presente che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA hanno valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell'attuazione del piano di rientro, dall'insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art. 1, comma 174 della legge n. 311/04.



La norma impugnata preconstituendo vincoli alla futura adozione dei programmi predetti, ne pregiudicano la coerenza con gli obiettivi programmati compromettendo la piena attuazione dell'art. 2, comma 88 della l.n. 191/09 che si configura come norma di coordinamento della finanza pubblica.

2) L'art. 1, comma 13 lett. c) sostituisce il comma 5 dell'art. 19, della l.r. n. 33/2010 con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa farmaceutica e dell'uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività di informazione scientifica indipendente attraverso l'utilizzo di profili professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».

Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 117 comma terzo Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e tutela della salute.

Consentendosi infatti il reclutamento di nuove unità di personale sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione nazionale, si pone in contrasto con l'art. 12, comma 88 della l. n. 191/09 il quale prevede che, per le regioni già sotto poste ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale.

Pertanto l'informazione scientifica è un'attività svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso l'impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente.

La norma che si censura con il presente atto contrasta con il principio più volte ribadito da codesta Corte (da ultimo con le sentenze nn. 138 e 139 del 2009) secondo il quale la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato.

Si deve inoltre rilevare che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA hanno ritenuto che, alla luce della grave situazione finanziaria determinata dai ritardi nell'attuazione dei piani di rientro, dall'insufficienza dei programmi operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012 di cui all'art. 1, comma 174 della legge n. 311/04.

La norma impugnata preconstituendo vincoli alla futura adozione dei programmi predetti, ne pregiudicano la coerenza con gli obiettivi programmati compromettendo la piena attuazione dell'art. 2, comma 88 della legge n. 191/09 che si configura come norma di coordinamento della finanza pubblica.

3) L'art. 1, comma 30 della l.r. n. 3/2011 contiene disposizioni in materia di personale.

In particolare si prevede che: «La Giunta regionale è autorizzata ad indire una o più procedure selettive per l'assunzione a tempo indeterminato prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione: a) del periodo d'impiego effettivamente svolto presso l'amministrazione regionale o in enti ad essa strumentali, nonché strutture commissariali; B9 delle tipologie contrattuali, di lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente. Il numero dei posti da ricoprire con concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica.».

Ancorandosi la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente agli atti programmatori della dotazione organica cala disposizione citata si pone in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 14, comma 9 del DL n. 78/10 convertito dalla legge n. 122/10.

Tale disposizione prevede che: «Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

«E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Trattasi all'evidenza di una disposizione di coordinamento della finanza pubblica che pone limiti estremamente restrittivi alle nuove assunzioni e che viene pertanto ad essere elusa con conseguente violazione dell'art. 117 comma terzo Cost. dalla norma che si impugna con il presente atto.

4) L'art. 1, comma 41, lett. o) modifica l'art. 20 della l.r. n. 24/05, recante la disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.



In particolare tale disposizione prevede che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà.

Tale contributo, che affluisce direttamente alla Tesoreria della regione, può essere supplito da parte dei residenti in regione, mediante la fornitura, nel corso dell'anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura.

Tale norma si pone in contrasto con l'art.17 della legge quadro del 16 dicembre 1985, n. 752 che autorizza le regioni al fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle finalità previste dalla medesima legge, all'istituzione di una tassa di concessione regionale annua per il rilascio dell'abilitazione alla raccolta dei tartufi.

Il d.lgs n. 230/91 prevede inoltre analogamente al numero d'ordine 27 tale tassa di concessione regionale senza fare tuttavia alcun cenno alla possibilità di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.

Conseguentemente il contributo regionale annuo di 3.000 euro viola l'art. 3 Cost. in quanto impone un balzello che non è previsto in altre parti del territorio nazionale così trattando diversamente situazioni soggettive identiche, l'art.117, comma secondo lett. e) in materia di sistema tributario che è rimesso all'esclusiva competenza legislativa statale e l'art. 53 Cost. in quanto introduce una forma impositiva completamente svincolata dalla capacità reddituale del contribuente.

Inoltre laddove si prevede che la prestazione alternativa al pagamento del tributo sia determinata con delibere di giunta regionale mediante dunque atti di natura amministrativa e non legislativa, contrasta con l'art. 23 Cost. che invece come noto prevede che nessuna patrimoniale possa essere imposta se non in base ad una legge.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 1, comma 13, lett. a), c), comma 30, comma 41, lett. o) della Legge Regione Molise 1° febbraio 2011 n. 3, nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011;*
- 2. copia della Legge regionale impugnata.*

Roma, 4 aprile 2011

L'Avvocato dello Stato: AIELLO

11C0251

N. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 aprile 2011
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Previsione che la Regione coordini gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere, in collaborazione, tra gli altri, con la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria - Lamentata interferenza unilaterale nei confronti di organi dello Stato - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 118, comma terzo.



Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Centri antiviolenza istituiti dalla Regione - Compiti di raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate - Lamentata interferenza unilaterale nell'attività delle forze di polizia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2, art. 3, comma 2, lett. i).
- Costituzione, art. 118, comma terzo.

Sicurezza pubblica - Norme della Regione Campania - Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere - Promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle forze dell'ordine - Lamentata interferenza unilaterale nell'attività delle forze di polizia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della riserva alla legge statale della disciplina delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

- Legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2, art. 4.
- Costituzione, art. 118, comma terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, comma 2, lett. i); e 4 della legge regionale Campania n. 2 dell'11 febbraio 2011, recante «Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere», pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 14 febbraio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011.

Con la legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2011 indicata in epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Campania ha emanato le disposizioni in tema di misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere.

È avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Campania abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

M O T I V I

1) *L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 2, comma 2, della Legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in epigrafe dispone che «Per la realizzazione delle finalità previste dal comma 1, la Regione, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui alla legge regionale n. 11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali così come definiti dall'art. 19 della legge regionale n. 11/2007, le province, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, la procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria, le istituzioni scolastiche e i soggetti del terzo settore, come definiti dalla legge regionale n. 11/2007, aventi tra gli scopi essenziali la lotta alla violenza di genere nonché le associazioni e gli organismi di parità».

L'art. 2, comma 2, prevedendo che la Regione Campania «coordina» gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere «in collaborazione con ... la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria ...» contrasta con l'art. 118, comma 3 Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 134/2004), le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attività legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

2) *L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 3, comma 2, lett. i), della legge Regione Campania n. 2/11 indicata in epigrafe dispone che i centri regionali antiviolenza istituiti dalla Regione (comma 1 del medesimo art. 3) in ciascun ambito territoriale e finalizzati a ricevere le donne e le altre persone maltrattate (comma 2 del medesimo art. 3 citato) svolgono, tra le altre, attività di «raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate».

L'art. 3, comma 2, lett. i), utilizzando genericamente la parola «denunce», ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle Forze di polizia.



Così disponendo, anche tale disposizione regionale contrasta con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza.

La predetta disposizione regionale contrasta, inoltre, con i principi contenuti nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attività legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

3) L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 viola l'art. 118, comma 3, della Costituzione.

L'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in epigrafe, intitolato «Formazione», dispone, al primo comma, che «La Regione promuove l'organizzazione di corsi di formazione rivolti agli operatori degli ambiti territoriali, agli operatori sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, in modo da assicurare la preparazione specifica per gestire in maniera adeguata il rapporto con la vittima di violenza, dal primo contatto, all'informazione e all'assistenza in ogni fase del percorso di recupero»; al secondo comma, che «La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e delle forze dell'ordine che si trovano a contatto con i soggetti maltrattanti e favorisce la creazione di équipe specializzate composte da personale interno alla struttura penitenziaria quali agenti di polizia penitenziaria, educatori, psichiatri e personale esterno»; e, al terzo comma, che «L'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione previsti dai commi 1 e 2, in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2007, sono di competenza delle province».

L'art. 4, prevedendo la promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle Forze dell'ordine, travalica gli ambiti di competenza della legislazione regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito di stabilire i contenuti della formazione del personale delle Forze dell'ordine.

Anche con riferimento all'art. 4 della legge Regione Campania n. 2/2011 si ravvisa, pertanto, un contrasto sia con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza; sia con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 134/2004, in base ai quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attività legislativa regionale, essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

P. Q. M.

Si conclude perché gli articoli 2, comma 2; 3, comma 2, lett. i) e 4, della legge Regione Campania n. 2/2011 indicata in epigrafe siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011.

Roma, addì 12 aprile 2011

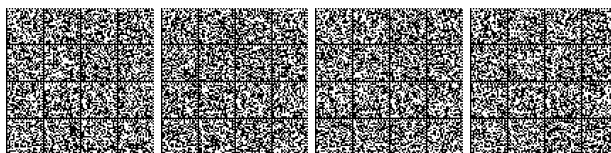
L'avvocato dello Stato: PALMIERI

11C0291

N. 83

Ordinanza del 30 luglio 2010 emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Toscana - sulla responsabilità proposta dal Procuratore regionale presso la Sez. giurisdizionale della Regione Toscana contro M. F.

Responsabilità amministrativa e contabile - Esercizio dell'azione per danno all'immagine da parte della Procura della Corte dei conti limitato ai casi e modi previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001 (rilevanza penale dell'illecito amministrativo) - Prevista sospensione del termine di prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale - Prevista nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere, in violazione delle predette disposizioni, subordinata all'azione di chiunque vi abbia interesse - Violazione di diritto



fondamentale della persona - Lesione del principio di uguaglianza, del diritto di azione e del principio del giusto processo - Violazione del principio d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, art. 17, comma 30-ter, inserito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141.
- Costituzione, artt. 2, commi primo e secondo, 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza giudizio di responsabilità iscritto al n. 57935/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di M. F., nato a P. (M. C.) il residente a F., in via V.

Udite, nella pubblica udienza del 10 febbraio 2010, la relazione del primo referendario dott.ssa Paola Briguori e le conclusioni del pubblico ministero, in persona del vice procuratore generale dott.ssa Acheropita Mondera

Non costituita la parte convenuta;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Ritenuto in fatto

Con citazione depositata in data 24 luglio 2009, preceduta dall'invito a dedurre di cui all'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito, con modificazioni, nella legge n. 19/94, la Procura Regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio M. F. per sentirlo condannare, a titolo di danno all'immagine, al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione, della complessiva somma di € 20.000,00 o di quella diversa che risulterà in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

2. Riferiva la Procura che nel dicembre 2008 su vari giornali erano apparsi degli articoli relativi alla vicenda di M. F., p. in servizio presso l'I. «P. B.» di F., che, durante le ore di lezione, visionava siti porno insieme con gli studenti.

La notizia aveva avuto una risonanza enorme ed era stata diffusa da giornali e telegiornali, sia nazionali sia locali.

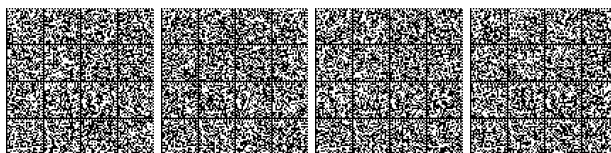
Il dirigente scolastico dell'Istituto, con nota prot. n. 64/Ris del 20 dicembre 2008, aveva provveduto a sospendere cautelativamente dal servizio il p. M. a decorrere dal 22 dicembre 2008 e fino alla conclusione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 176 del 2007. In data 23 dicembre 2008 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con proprio decreto prot. n. AOODRTO/1 1506, aveva convalidato il decreto di sospensione dal servizio.

A seguito di denuncia del dirigente scolastico, era stato aperto a carico del convenuto, il procedimento penale con l'imputazione del reato di cui all'art. 600-ter del codice penale (pornografia minorile), che si era concluso con l'archiviazione del 26 maggio 2009, disposta dal GIP del Tribunale di M. C. su richiesta della Procura della Repubblica di M. C., la quale aveva rilevato che la condotta del convenuto, seppur disdicevole sotto il profilo disciplinare ed educativo, non integrava gli estremi del reato.

Secondo la Procura Regionale, il comportamento del p. M. doveva considerarsi censurabile anche per violazione dei principi basilari dell'attività di istruzione, che non si limita alla pura didattica ma comporta anche l'insegnamento del rispetto delle regole, che in questo caso sono state violate in maniera assolutamente deprecabile ed ingiustificata proprio da un soggetto che riveste il ruolo di guida per i giovani. La vicenda del «professore a luci rosse» aveva destato scalpore e disappunto nell'opinione pubblica, ed aveva determinato un danno per l'immagine dell'amministrazione scolastica, che secondo il requirente, si quantificava in € 20.000,00. La Procura evidenziava che il convenuto aveva subito altri procedimenti disciplinari per la medesima condotta oggi contestata. Più di una volta l'autorità scolastica si era attivata su segnalazione degli alunni e dei loro genitori.

3. Il convenuto non si costituiva.

4. All'udienza del 10 febbraio 2010 la Procura, prendendo atto dello *ius superveniens* di cui all'art. 17, comma 30-ter, della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, modificata dall'art. 1, comma 1 lett. c del decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141, depositava memoria di udienza, nella quale concludeva eccependo la illegittimità costituzionale della suddetta norma, considerato che



dalla lettura della stessa — così come formulata — emerge che il legislatore avrebbe inteso limitare la configurabilità di una imputazione di responsabilità amministrativa ed il conseguente esercizio dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno all'immagine alle sole ipotesi di condotte illecite penalmente rilevanti previste dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

Secondo la Procura, l'illegittimità rilevata riguardava il contrasto con gli articoli 2 (comma 1), 3, 24 (comma 1) e 113 (commi 1 e 2), 97 (comma 1), 103 (comma 2) e 25 (comma 1) della Carta Costituzionale.

Considerato in diritto

1. In via preliminare il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal procuratore regionale in ordine all'art. 17, comma 30-ter, della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c del decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141, nella parte in cui limita la giurisdizione della Corte dei conti sul danno all'immagine ai soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

1.2. Sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Come esposto in fatto, la Procura Regionale ha citato in giudizio l'odierno convenuto per sentirlo condannare al risarcimento del danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, in quanto è risultato che costui aveva tenuto una condotta di particolare gravità, consistente nel collegarsi ad internet durante le ore di lezione per visitare — insieme con gli alunni minorenni — siti pornografici.

La condotta tenuta dal dipendente pubblico nel caso di specie contiene in sé un disvalore assoluto. In primo luogo ha causato un indiscutibile danno ai minori coinvolti, che — per loro natura — possiedono una psiche ancora in crescita e, come tale, suscettibile di subire traumi da cui possono scaturire devianze in età adulta, non essendo giunto il loro ego ad una maturazione che li renda liberi da condizionamenti del mondo adulto con capacità di autodeterminarsi.

All'esterno tale comportamento — particolarmente grave e disdicevole — è stato percepito come un'espressione della linea educativa deviata proposta dall'Istituto scolastico, la cui reputazione per ciò solo ne è uscita offuscata in modo profondo, in quanto la condotta in esame è stata tenuta da chi — in qualità di insegnante — svolgeva non solo funzioni di docenza ma ricopriva anche un ruolo educativo per i discenti minorenni, inteso come modello di condotta da imitare.

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, la questione di legittimità costituzionale sollevata risulta rilevante nel giudizio *a quo*, poiché questo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della stessa, sulla quale influisce inevitabilmente, per la sua formulazione, il citato art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, che dispone, appunto, in materia di risarcibilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione.

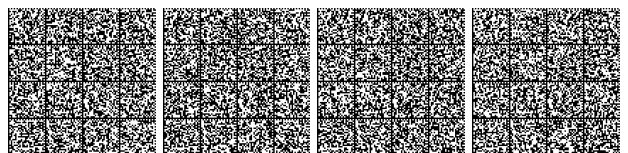
Detta norma prevede infatti che:

«Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97.».

La lettera della norma porta a ritenere, senza tema di smentita, che il legislatore, nell'attribuire una limitata azione alle Procure erariali in tema di danno all'immagine della p. a., abbia inteso, per un verso, confermare la Corte dei conti quale giudice naturale di tale tipologia di danno, ma, per altro verso, limitare la giurisdizione nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97 e, pertanto, nei soli casi in cui il comportamento causativo del danno all'immagine rientri nelle fattispecie delittuose di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la pubblica amministrazione), accertate con sentenza irrevocabile.

Ogni altra opzione interpretativa collide evidentemente con il dato letterale, in quanto il richiamo all'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 appare inequivocabile, essendo ivi previsto che «la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'art. 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.».

E poiché l'ultimo periodo dell'art. 17, comma-ter, citato prevede che «Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giu-



risdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta», ad avviso del Collegio, ne discende che il legislatore ha inteso sanzionare con la nullità, rilevabile da chiunque vi abbia interesse, anche gli atti (processuali) di citazione per danno all'immagine.

Il problema è allora quello di stabilire, nei casi — come quello di che trattasi — in cui la citazione è stata emessa dal pm contabile, prima dell'entrata in vigore della citata norma, contestando un comportamento causativo di danno all'immagine costituente non già un reato diverso dai delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ma un illecito disciplinare di particolare disvalore, quale sia l'esito del processo contabile celebrato dopo l'entrata in vigore anzidetta.

Escludendo l'esito rappresentato dalla declaratoria di nullità (impedito dalla mancanza, nel caso di specie, della relativa istanza), quanto alla citazione appaiono tecnicamente possibili, ad avviso del Collegio, soltanto due opzioni: quella della inammissibilità per difetto di giurisdizione, oppure, forse più precisamente, quella di improcedibilità per (sopravvenuto) difetto di giurisdizione.

In sostanza, nonostante la carenza di coordinamento tra le diverse disposizioni previste, dovuta verosimilmente ai rimaneggiamenti che si sono succeduti sul testo originario del decreto-legge, non v'è dubbio che il citato art. 17, comma 30-ter è una norma sulla giurisdizione.

Ciò in quanto non si può negare che, alla stregua dei principi generali, una volta esercitata l'*actio damni*, la valutazione sulla conformità a legge della domanda di risarcimento del danno all'immagine dell'amministrazione pubblica deve necessariamente risolversi nell'accertamento della sussistenza della giurisdizione contabile, talché la pronuncia deve assumere veste formale di declaratoria di affermazione o di difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Orbene, con riferimento al giudizio in corso, la citazione della Procura regionale era stata depositata il 24 luglio 2009, quando ancora era possibile, per il giudice contabile, procedere all'esame nel merito della domanda risarcitoria, non essendo ancora applicabile, in quanto non ancora vigente, la disposizione in esame. L'entrata in vigore dell'art. 17, comma 30-ter ha, di fatto, *pendente iudicio* bloccato l'azione di danno, dovendo — come detto — il Collegio dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nel giudizio *a quo*.

Di qui l'evidente rilevanza e pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale nel giudizio *a quo*.

1.3. Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata.

A giudizio del Collegio, sussistono forti dubbi della legittimità costituzionale della disposizione richiamata, concordemente a quanto manifestato in udienza dal procuratore regionale. Dal che della relativa questione deve essere investita la Corte costituzionale per una pronuncia risoltrice, poiché la stessa sembra porsi in contrasto con l'art. 2, comma 1 e 2, l'art. 3 comma 1, l'art. 24, comma 1, e l'art. 97 comma 1.

1.3.1. Violazione dell'art. 2, comma 1 e 2, e dell'art. 3, comma 1, della Costituzione.

Come è noto, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e quindi, tra di essi, il diritto all'immagine, sia delle persone fisiche sia di quelle giuridiche, private e pubbliche. La copiosa giurisprudenza del giudice contabile, confermata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, aveva già teorizzato la configurabilità del danno all'immagine della pubblica amministrazione per le ipotesi di gravi e riprovevoli condotte poste in essere da dipendenti ed amministratori pubblici infedeli ai danni dell'amministrazione di appartenenza, attribuendo la relativa giurisdizione alla Corte dei conti.

Ed in vero, il citato art. 17, comma 30-ter ha avuto l'indubbio pregio di aver dato riconoscimento normativo a tale consolidato orientamento giurisprudenziale, prescindendo, tra l'altro, anche dalla natura del danno all'immagine, su cui la giurisprudenza tanto si era soffermata, ma, nel contempo, ha introdotto una limitazione alla sua risarcibilità, in quanto circoscritta nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97.

Se questa sembra essere la *voluntas legis* che emerge dal richiamato intervento normativo, ne consegue che il legislatore del 2009 ha prodotto un grave *vulnus* alla tutela di questo diritto costituzionalmente protetto, avendo di fatto creato una zona franca nell'ambito della quale non è più ammesso risarcimento del danno all'immagine dell'Amministrazione, nei casi — peraltro molto ampi — in cui vi rientrano non solo gli altri reati non disciplinati nel capo richiamato dall'art. 7 della legge 97/2001, ma anche tutte le condotte, che, sebbene particolarmente disdicevoli e disonorevoli per l'Amministrazione, non integrano gli estremi del reato.

In buona sostanza, il legislatore ha, da una parte, espressamente devoluto alla Corte dei conti la giurisdizione in materia, mentre, dall'altra, ha ingiustificatamente limitato l'area della risarcibilità dello stesso danno a sole poche fattispecie delittuose.

In questi termini si ritiene che sussista contrasto con l'art. 2, commi 1 e 2, della Costituzione. Come ha rilevato la Procura, detta norma costituisce la base giuridica della tutela del diritto all'immagine di qualunque soggetto, tra cui



la pubblica amministrazione, e la contestata novella legislativa determina un limite alla piena protezione di tale valore costituzionalmente garantito in riferimento al settore pubblico.

Peraltro, l'introduzione della limitazione si pone anche come un'irragionevole ed arbitraria restrizione alla tutela risarcitoria del diritto all'immagine della pubblica amministrazione, poiché questa è concepita come circoscritta unicamente alla realizzazione di talune condotte illecite, lasciando privo di tutela il disdoro provocato alla p.a. nel caso in cui un proprio dipendente e/o amministratore abbia tenuto una condotta, che, pur caratterizzata da rilevante disvalore sociale e tale da arrecare un serio discredito alla rispettabilità ed onorabilità della struttura pubblica di cui fanno parte, non rientri nell'ambito dei reati propri citati.

Ne deriva che la norma in esame si presenta in contrasto anche con l'art. 3, comma 1, della Costituzione, in quanto il legislatore sembra aver violato la clausola generale di «ragionevolezza» che deve considerarsi limite negativo del corretto esercizio della potestà legislativa. Come è noto, per costante giurisprudenza del Giudice delle leggi, la discrezionalità del legislatore può «essere oggetto di censura, in sede di scrutinio di costituzionalità, soltanto nei casi di “uso distorto o arbitrario”, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza» (v. *ex plurimis*: sentenza n. 144 del 2005; ordinanze n. 401 e n. 262 del 2005, n. 212 e n. 109 del 2004, n. 292 del 2006 e 23 del 2009).

L'arbitrarietà denunciata emerge *ictu oculi* esaminando la disposizione *de qua* con riferimento ai giudizio in corso, nel quale è ormai preclusa la risarcibilità del danno dell'amministrazione dell'Istruzione per la deplorable condotta di un insegnante che ha indotto i suoi studenti minorenni, in più occasioni, a visitare via internet siti pornografici durante le sue ore di lezione.

Si tratta di una condotta che inequivocabilmente presenta un disvalore di massimo rilievo, tale da provocare, prima ancora di un generico discredito dell'amministrazione pubblica, una forte perdita di fiducia dei cittadini (*rectius*, dei genitori e degli studenti) nell'Istituto scolastico coinvolto e, più in generale, nelle stesse istituzioni pubbliche, poiché addirittura si presenta di pari — se non di superiore — riprovevolezza rispetto alle condotte configurabili come reati contro la p. a., per i quali è ammesso il ristoro della lesione al prestigio dell'amministrazione. Ed è irragionevole ed ingiustificato che il legislatore non abbia previsto in tali casi la possibilità di esercizio dell'*actio damni*.

Dal che appare evidente il *vulnus* irreparabile prodotto alla tutela degli interessi della p. a.

1.3.II. Violazione dell'art. 24, comma 1, della Costituzione.

L'art. 24, comma 1, dispone che tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Ne deriva che la legittimazione ad agire, essendo riconosciuta a tutti in modo indistinto, compete anche alla p.a. che, infatti, è titolare di diritti ed interessi legittimi da far valere di fronte ai competenti organi di giurisdizione.

Come è noto, la tutela dell'immagine della p.a. lesa dai propri dipendenti asseritamente «infedeli» è realizzata innanzi alla Corte dei conti per il tramite della Procura erariale competente. Appare evidente che la norma in esame pone un grave ed ingiustificato freno alla tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi della pubblica amministrazione, riconosciuta in modo inequivoco dalla Carta Costituzionale.

1.3.III. Violazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione.

Il citato comma 30-ter, periodo secondo, si pone in contrasto con l'art. 97 comma 1, della Costituzione, nel quale sono dettati, come è noto, principi cui deve conformarsi l'esercizio dell'attività amministrativa: il principio di legalità, di buon andamento ed imparzialità.

In particolare, l'art. 17, comma 30-ter, periodo secondo, si pone in contrasto con il criterio del buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa.

In primo luogo, si osserva che prevedere la risarcibilità (e la tutelabilità) dell'immagine della pubblica amministrazione nei soli casi in cui i dipendenti pubblici commettano un reato contro la pubblica amministrazione pone in serio pericolo l'*agere* amministrativo in termini di efficienza ed efficacia con stretto riferimento alla perdita di fiducia che i cittadini possono nutrire nei confronti delle Istituzioni, dando luogo ad una visione poco affidabile dell'amministrazione. In secondo luogo, non si può non ritenere che la presenza di condotte di dipendenti o amministratori pubblici che, sebbene lesive del decoro della p. a., comportino l'irrisarcibilità del prestigio compromesso si pone in contrasto con il principio dell'imparzialità dell'*agere* amministrativo, per gli evidenti effetti distorsivi che ciò comporta sull'organizzazione della pubblica amministrazione sotto il duplice profilo della ridotta potenzialità operativa dell'efficienza nella cura dell'interesse pubblico.

Pertanto, tale contestata disposizione, del tutto irrazionale ed irragionevole, finisce per minare irrimediabilmente il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica.



P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23, terzo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87, preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 2, commi primo e secondo, 3 primo comma, 24 primo comma, 97 primo comma, della Costituzione, della disposizione di cui all'art. 17, comma 30-ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito nella legge 3 ottobre 2009 n. 141, limitatamente al periodo secondo, in cui recita «Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97».

Sospende, pertanto, il giudizio e, riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché sia comunicata ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Spese riservate al merito.

Così disposto in Firenze nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2010.

Il presidente f.f.: D'ISANTO

11C0294

N. 84

*Ordinanza del 30 settembre 2010 emessa dal Tribunale dei minorenni di Roma
nel procedimento relativo a M.J.*

Straniero e apolide - Azione giudiziaria a tutela dei diritti fondamentali della persona (nella specie: procedimento relativo alla decadenza dalla potestà sui figli) - Esonero dall'obbligo per l'autorità che procede (nel caso di specie a seguito della venuta a conoscenza di un fatto nel quale si può configurare, a carico di una delle parti, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) di redigere e trasmettere al pubblico ministero la denuncia di cui all'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., e di effettuare segnalazioni all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione - Mancata previsione - Incidenza sull'esercizio dell'azione giurisdizionale a tutela dei diritti fondamentali della persona - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 5, in combinato disposto con l'art. 10-bis del medesimo decreto legislativo e l'art. 331, comma 4, del codice di procedura penale.
- Costituzione, artt. 2, 11, 24, primo comma, e 117, primo comma.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ad esito della discussione tenutasi nella Camera di Consiglio del giorno 17 settembre 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza.

A questo Tribunale si è rivolto il PM chiedendo l'apertura di un procedimento ai sensi dell'art. 330 c.c. nei confronti del sig. M.J., cittadino pakistano nato a L., genitore di due figli minorenni, H, e Z.A.

Alla richiesta il PM ha allegato un testo, sottoscritto dall'altro genitore, la sig.ra J. N. nata a L. il ..., in cui la donna narra la propria vicenda: suo marito era giunto da solo in Italia nell'anno 2003, aveva poi completato il procedimento amministrativo per ottenere il ricongiungimento familiare, le era quindi stato possibile arrivare dal Pakistan in Italia con i due figli il 25 luglio 2009, dal coniuge era stata condotta nella sua abitazione in A., due giorni dopo era stata dal marito segregata in casa, le era stato impedito per settimane qualsiasi contatto con l'esterno, esclusa la possibilità dell'iscrizione a scuola dei figli, minacciata di morte e ripetutamente soggetta a violenza anche in loro presenza, costretta a



svolgere le incombenze domestiche per il marito, l'attuale compagna ed altri connazionali che vivevano nella stessa casa. Sempre usandole violenza, il coniuge aveva poi insistito per farla tornare in Pakistan con i figli, ma lei si era opposta in ogni modo a questa prospettiva ben conoscendo quale futuro aspettava lei e i suoi figli nel suo paese essendo stata ripudiata dal coniuge. Finalmente il 25 settembre era riuscita a sottrarsi al suo controllo ed a sporgere denuncia; da quel momento era ospitata in Roma in uno dei centri pubblici di accoglienza per le donne che hanno subito violenza.

Ricevuta la richiesta del P.M., il Tribunale ha disposto la convocazione del genitore e delle responsabile del centro ove è ospitata lei ed i figli.

All'udienza fissata si è costituito in giudizio il procuratore nominato dalla sig.ra J. N., ha depositato memoria in cui prima ha approfondito le vicende personali sintetizzate in precedenza, poi ha precisato che la sig.ra J.N. è priva di regolare titolo di soggiorno in quanto per la condizione di segregazione in cui era stata tenuta, pur avendo fatto ingresso nel paese con regolare visto, non aveva fatto richiesta per il rilascio del permesso nel termine di cui all'art. 5 comma secondo del d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ha aggiunto che la sua assistita non avrebbe partecipato né a quell'udienza né a quelle successive «in conseguenza dell'obbligo del giudice di segnalazione e denuncia della signora in relazione al reato di immigrazione clandestina introdotto dall'art. 1 comma 16, lett. a) della legge 15 luglio 2009 n. 94 entrata in vigore in data 8 agosto 2009».

Per queste ragioni, ha chiesto al Tribunale di sospendere il giudizio e dichiarare non manifestamente infondata la disposizione in questione in quanto confliggente con il diritto alla tutela giurisdizionale a tutti riconosciuto, con riferimento quindi sia all'art. 24 che all'art. 117 Cost., quest'ultimo in ragione degli obblighi comunitari ed internazionali assunti dall'Italia in materia di protezione delle donne dalla violenza domestica.

Ad esito dell'udienza è stato richiesto parere al P.M. che si è espresso in questi termini: «Ritengo che la questione non sia manifestamente infondata specie sotto il profilo della disparità di trattamento che è derivata dall'introduzione dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 tra la posizione dello straniero irregolare parte dei procedimenti civili ed amministrativi che, stante il disposto di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p., è passibile di denuncia al P.M. e quella dello straniero che reca privo di permesso di soggiorno presso operatori sanitari, evidentemente anche per condurvi persone incapaci di cui ha la potestà, il quale per l'espressa deroga di legge di cui all'art. 35, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, non deve essere segnalato».

Sulle preliminari questioni di costituzionalità il Collegio ha discusso e deciso nei seguenti termini nella Camera di Consiglio del 17 settembre 2010.

Osserva il Tribunale che occorre in primo luogo effettuare alcune considerazioni di carattere preliminare.

Prima di tutto non vi è dubbio che la condotta della sig.ra J. N. rientri nell'ambito di applicazione della nuova disposizione incriminatrice espressa dall'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, aggiunto dall'art. 1 comma 16 lett. a) della legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica): infatti, pur entrata regolarmente nel paese, vi si è trattenuta oltre il termine di cui all'art. 5 comma secondo della stessa normativa senza richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno. La disposizione in questione sanziona, in forma alternativa, le condotte dell'ingresso e del trattenimento illegale nel territorio nazionale e pertanto certamente comprende anche la condotta in questione.

In secondo luogo non sembra al Tribunale che l'esclusione dell'obbligo di denuncia si possa desumere, come alcune pronunce della Suprema Corte hanno sostenuto (Cass., sez. lav., 26 settembre 1998 n. 9669 e Cass., sez. III, 7 maggio 2009 n. 10480), dal fatto che nel codice di procedura penale attualmente in vigore non è stata riprodotta norma analoga a quella contenuta nel previgente codice all'art. 3 che statuiva, al comma primo, che quando nel corso di un giudizio civile appariva qualche fatto nel quale potessero ravvisarsi gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, il giudice doveva farne rapporto al procuratore della Repubblica.

Infatti, pur in assenza di disposizione di questo tenore nel codice di rito attuale, comunque l'obbligo di denuncia è sussistente a fronte del contenuto inequivocabile del comma quarto dell'art. 331 c.p.p. secondo il quale «Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero»; che procedimento in questione sia quello giudiziario, lo si può desumere senza dubbio dal contenuto dell'art. 106 disp. attual. del codice di rito secondo cui nei casi previsti della disposizione menzionata da ultimo, il «procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile e amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari».



L'esame delle disposizioni richiamate porta quindi alla conclusione che sia tuttora sussistente, anche per il giudice civile, in questo caso minorile, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p. ogni volta che nel giudizio venga a conoscenza della condizione di straniero irregolarmente presente di una delle parti.

In terzo luogo occorre anche osservare che, ad avviso del Tribunale, non offre argomenti decisivi al superamento della questione proposta in questo giudizio neppure la giurisprudenza costituzionale espressasi di recente proprio in ordine alla norma incriminatrice in questione con la pronuncia n. 250 del giorno 8 luglio 2010, segnatamente ai pp. 11.2 ed 11.3 delle considerazioni in diritto.

È pur vero infatti, come osservato nella pronuncia richiamata, che l'assenza di una clausola analoga a quella adottata all'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286 del 1998 «non impedisce che le esimenti generali trovino comunque applicazione» con la conseguenza che un insieme di situazioni rilevanti come «giustificato motivo» in rapporto al reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento ben possono venire in considerazione anche ai fini di escludere la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998; è anche vero che, per ipotesi, nel caso in questione nel giudizio penale in cui la sig.ra J.N. fosse imputata potrebbe ragionevolmente invocare la scriminante di cui all'art. 54 c.p., tenuto conto dello stato di costrizione psicofisica cui è stata assoggettata a causa della violenza del coniuge, ma tutto questo riguarda esclusivamente un eventuale esito favorevole del giudizio penale conseguente alla denuncia, non la possibilità che a questo giudizio non debba essere neppure sottoposta e che questo giudizio non debba aver comunque inizio per insussistenza dell'obbligo di denuncia.

Non spetta infatti all'autorità giudiziaria civile, gravata dal dovere di cui al comma quarto dell'art. 331 c.p.p., effettuare una previa valutazione dell'eventuale sussistenza di esimenti che solo nel corso del successivo procedimento penale potrebbero essere oggetto di cognizione.

Proprio questa però, ad avviso del Tribunale, è la questione rilevante: se diritto della persona ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia vulnerato, ancor prima che dall'eventualità di una condanna penale, dalla certezza che rivolgendosi all'autorità giudiziaria la stessa persona che chiede tutela è costretta all'autoincriminazione e così facendo deve certamente essere sottoposta ad un procedimento penale.

È evidente in questa vicenda che la persona che decide di adire l'autorità giudiziaria per la tutela di un suo diritto fondamentale, in questo caso la propria dignità e l'integrità psicofisica dei figli a lungo esposti ad episodi di violenza assistita, deve, solo in quanto cittadina straniera non comunitaria priva di titolo di soggiorno, affrontare la certezza dell'incriminazione per il reato di cui all'art. 10-bis e la conseguente sottoposizione a giudizio penale.

Per altro non si tratta solo della certezza dell'incriminazione.

Si consideri infatti che l'obbligo di denuncia non dà luogo solo ad avvio del procedimento penale, ma comporta anche l'avvio del contemporaneo procedimento amministrativo volto all'emissione del decreto di espulsione ed alla sua immediata attuazione; quest'ultimo procedimento, per espressa volontà del legislatore desumibile dalla stessa struttura del giudizio penale, è significativamente prevalente, quanto all'esito, su quello penale.

Non sarebbe infatti diversamente comprensibile il dispositivo derogatorio espresso dal comma quarto dell'art. 10-bis alla generale applicazione della regola di cui all'art. 13 comma terzo, né la stessa configurazione dell'esito del giudizio penale previsto dal comma quinto dell'art. 10-bis secondo il quale il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche se superato il limite temporale previsto dall'art. 13 comma 3-quater.

La questione quindi proposta dal procuratore della parte in questo giudizio e condivisa dal PM nel parere, è ad avviso del Tribunale rilevante e non manifestamente infondata in primo luogo in relazione a quanto disposto dagli art. 2 e 24 comma primo della Costituzione: l'esercizio dell'azione giurisdizionale a tutela di diritti fondamentali della persona risulta radicalmente inciso dalla certezza che a tale esercizio farà seguito sia l'incriminazione per il reato di cui all'art. 10-bis, sia l'avvio del procedimento amministrativo il cui esito è l'espulsione dal territorio nazionale.

Questa conseguenza contrasta, ad avviso del Tribunale, con la stessa interpretazione della Corte costituzionale che ha affermato anche per lo straniero non regolarmente presente sul territorio nazionale la titolarità del diritto alla piena tutela giurisdizionale quando siano in questione diritti che la Costituzione ritiene inviolabili e come tali spettanti ai singoli «non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani» (Corte costituzionale, sentenza 22 marzo 2001 n.105 e sentenza 8 luglio 2004 n. 222).

Del resto riconoscimento del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva per lo straniero in quanto persona, dunque anche se non regolarmente presente, è esplicitamente affermato nella normativa in questione all'art. 2 comma quinto secondo il quale «Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela



giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi); la disposizione è evidentemente finalizzata a riconoscere il diritto alla tutela giurisdizionale anche allo straniero non regolarmente presente sul territorio nazionale, come desumibile dall'assenza di ogni specificazione ulteriore in aggiunta alla locuzione «straniero», invece contenuta al comma secondo dello stesso articolo che tratta del godimento dei diritti in materia civile o al comma quarto relativo alla partecipazione alla vita pubblica locale.

Per altro, solo per contestualizzare quanto sin qui osservato, va precisato che la questione all'esame del Tribunale è emblematica di un contrasto diffuso ed immanente la giurisdizione minorile successivamente all'entrata in vigore dell'art. 10-bis ogni volta che la tutela di diritti fondamentali della persona, sia del genitore come del figlio minore, riguardi cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno; basti pensare ai ricorsi proposti al Tribunale minorile ai sensi dell'art. 31 comma terzo del d.lgs. n. 286 del 1998 con cui il ricorrente, mentre chiede di essere autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale, necessariamente segnala la propria presenza irregolare ed incorre quindi nell'incriminazione per reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, questione comunque non risolta neppure nel caso di accoglimento del ricorso data la natura permanente del reato e l'effetto non retroattivo dell'autorizzazione giudiziale.

Sotto diverso e concorrente profilo, ritiene il Tribunale che la questione evidenziata contrasti anche con gli artt. 11 e 117 comma primo Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui indica a limite dell'esercizio della potestà legislativa il rispetto «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

La situazione in esame ad avviso del Collegio presenta profili di contrasto con questi vincoli, dal momento che il principio di tutela giurisdizionale effettiva costituisce principio generale e fondante del diritto comunitario, derivante dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri ed attualmente confermato anche dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, attualmente recepita nel Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce l'Unione europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che al nuovo testo dell'art. 6 comma primo prevede che l'Unione riconosce diritti, le libertà ed i principi sanciti dalla Carta «che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati».

Secondo l'art. 47 della Carta «Ogni individuo, i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice, nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo».

Precisa poi il successivo art. 52 della Carta che «Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti con la presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale dei detti diritti e libertà».

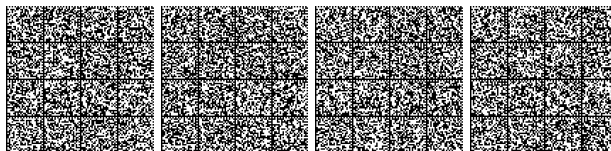
I principi richiamati sono per altro il risultato di una lunga e risalente elaborazione della Corte di Giustizia dell'Unione europea riscontrabile in numerosissime pronunce (tra le più recenti in tal senso: sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet Ltd., p. 37; sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakat International Foundation / Consiglio e Commissione, p. 8; sentenza 16 luglio 2009, causa C-12/08, Mono Car Styling s.a., p. 37; sentenza 19 maggio 2010, causa T-181/08, Tay Za, p. 141).

Profili di contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario si presentano, ad avviso del Collegio, nella vicenda in esame perché per un verso sono certamente in gioco diritti e libertà ad ogni individuo, a prescindere dalla cittadinanza, garantiti dal diritto dell'Unione, per altro verso perché le conseguenze derivanti dall'introduzione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 determinano una compressione dell'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale di tale portata da incidere il contenuto essenziale del diritto stesso al punto di privarlo di qualsiasi effettività.

È opportuno osservare al riguardo che la tutela giurisdizionale è in questo caso preordinata ad assicurare effettività nell'attribuzione di diritti fondamentali inerenti la dignità della persona umana, compromessa o minacciata dalla violenza esercitata in ambito domestico contro le donne.

Questi principi trovano ampio riconoscimento nel diritto comunitario, in primis nel Trattato secondo cui «L'unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana (...) Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini» (art. 2), quindi nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che all'art. 21 vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra le altre, sul sesso e afferma al successivo art. 23 il principio di parità tra donne e uomini.

Non solo il diritto comunitario, ma gli obblighi derivanti all'Italia dai principi e dalle determinazioni espresse sul tema dal diritto internazionale configurano profili di contrasto con l'art. 11 Costituzione: rilevante al riguardo sia la



Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne approvata il 18 dicembre 1979 dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), con conseguente Protocollo opzionale del 6 ottobre 1999 sulla Convenzione, che garantisce alle donne la possibilità di presentare un ricorso individuale, firmato 10 dicembre 1999 e ratificato dall'Italia il 22 dicembre 2000, sia la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, risoluzione generale dell'Assemblea ONU del 20 dicembre 1993, che all'arti precisa che ai sensi della dichiarazione, il termine «violenza contro le donne» include ogni atto di violenza basata sul genere, inclusi quelli di coercizione e privazione arbitraria della libertà sia che avvengano nella vita pubblica come in quella privata. Nell'ambito del Consiglio di Europa, è ispirata agli stessi principi la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Rec 5 (2002) adottata 30 aprile 2002, che ha impegnato gli Stati membri alla revisione delle proprie legislazioni e politiche al fine di assicurare alle donne l'esercizio e la protezione dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali.

Per queste ragioni ad avviso del Tribunale la lesione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, determinata dall'introduzione del reato di immigrazione clandestina, necessariamente si traduce per le donne straniere non regolarmente presenti sul territorio nazionale nella negazione del riconoscimento di diritti fondamentali della persona affermati e tutelati sia dall'ordinamento comunitario, come dal diritto internazionale.

Per altro il contrasto tra la tutela di diritti fondamentali della persona e l'esigenza del controllo dei flussi migratori è già stato affrontato, e risolto, dal legislatore al momento dell'approvazione del d.lgs. n. 286 del 1998 con riferimento a diritti, diversi per contenuto ma di egual rango di quello in esame, come comprovato da quanto previsto dall'art. 35 comma quinto secondo cui «L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano», cui ha fatto riferimento anche il PM nel parere.

La disposizione, prevedendo attualmente una speciale condizione di esonero per i pubblici ufficiali o gli incaricati di servizio pubblico dal dovere di denuncia di cui al comma quarto dell'art. 331 c.p.p., è evidentemente preordinata ad assicurare uno dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona umana, così riconoscendo l'esistenza di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto» (sentenza n. 252 del 5 luglio 2001).

A maggior ragione acquista risalto ora la previsione, se si considera che al momento della sua emanazione la disposizione mirava ad escludere l'effetto dissuasivo che avrebbe potuto esercitare nell'accesso ai servizi sanitari la sola eventualità della segnalazione indirizzata all'autorità amministrativa per l'emissione del decreto di espulsione, non a quella giudiziaria, non essendo allora prevista la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 10-bis.

La natura certamente eccezionale della disposizione ne esclude la possibilità di interpretazione estensiva.

Non è invece espressa un'eguale condizione di esonero per l'autorità giudiziaria adita dallo straniero non regolarmente presente, il cui diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è comunque previsto, come precisato in precedenza, dall'art. 2 comma quinto del d.lgs. n. 286 del 1998. Ritiene quindi il Tribunale che altra soluzione non sia consentita all'interprete, al fine di risolvere il contrasto sin qui rilevato con gli artt. 2, 11, 24 comma primo e 117 comma primo Costituzione, che proporre alla Corte questione di costituzionalità dell'art. 2 comma quinto del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui non è previsto che nel caso di azione giudiziaria finalizzata alla tutela di diritti fondamentali della persona, l'autorità giudiziaria adita non sia tenuta né all'obbligo di redigere ed effettuare la denuncia al pubblico ministero di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p., né ad alcuna segnalazione all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione.

Oltre che fondata per le ragioni sin qui espresse, la questione risulta anche, ad avviso del Tribunale rilevante ai fini del decidere, tenuto conto dell'impedimento che ne consegue ad un regolare svolgimento del processo, dovuto alla decisione della sig.ra J.N. di non presenziare personalmente alle attività processuali, con conseguente impossibilità a svolgere attività non surrogabili del procuratore nominato, come l'interrogatorio libero della parte.

Si aggiunga a ciò la considerazione che, tenuto conto dell'età dei minori (rispettivamente H. ed Z.A.), la loro personale audizione risulta necessaria, anche in ragione di quanto disposto dagli artt. 3 e 6 lett. b) della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003 n.77 e dall'art. 24 p.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'assenza quindi del genitore dall'attività processuale comporta anche l'impossibilità di effettuare l'audizione dei minori, determinando anche per questa ragione un impedimento al regolare e compiuto svolgimento dell'attività processuale.



P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma quinto del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel combinato disposto con gli art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 331 comma quarto c.p.p., per contrasto con gli artt. 2, 11, 24 comma primo e 117 comma primo della Costituzione, nella parte in cui non è previsto che nel caso sia proposta azione giudiziaria finalizzata alla tutela di diritti fondamentali della persona, l'autorità giudiziaria adita non sia tenuta né all'obbligo di redigere ed effettuare la denuncia al pubblico ministero di cui all'art. 331 comma quarto c.p.p., né ad alcuna segnalazione all'autorità amministrativa competente all'emissione del provvedimento di espulsione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al PM ed al procuratore della sig.ra J. N., costituita in giudizio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina a cura della cancelleria la comunicazione dell'ordinanza anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2010.

Il Presidente: RIVELLESE

Il Giudice estensore: COTTATELLUCCI

11C0295

N. 85

Ordinanza del 17 febbraio 2011 emssa dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto dall'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS ed altra contro Provincia di Genova ed altri

Caccia - Norme della Regione Liguria - Divieti di caccia in territori montani coperti di neve - Previsione della possibilità per le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, di autorizzare deroghe per gli ungulati - Contrasto con la normativa statale in materia (legge n. 157/1992), cui spetta di fissare in materia gli standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e limiti assoluti all'esercizio della caccia.

- Legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, art. 47, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).

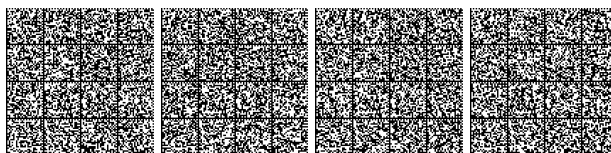
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso di registro generale 89 del 2011, proposto da: Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Associazione per il World Wide Fund for nature Wwf Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso Claudio Linzola in Genova, c/o Segreteria T.A.R. Liguria;

Contro Provincia di Genova, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Giovanetti, Valentina Manzone, Carlo Scaglia, con domicilio eletto presso Roberto Giovanetti in Genova, p.le Mazzini, 2;

Nei confronti di Atc Genova 1 Ponente, Atc Genova 2 Levante, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bormioli, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;

E con l'intervento di *ad opponendum*: Federazione Italiana della Caccia, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Sez. Prov.le di Genova, Annu Migratorisi - Presidenza Regionale Liguria - Fed.Ne Reg.le, Urca Liguria, rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Bormioli, Elisabetta Sordini, con domicilio eletto presso Giovanni Bormioli in Genova, p.zza Dante 9/14;



Per l'annullamento della determina dirigenziale n. 7254 prot. N. 0146864/2010 del 25 novembre 2010 avente ad oggetto «Autorizzazione per l'annata venatoria 2010/2011, al prelievo degli ungulati anche su terreno coperto di neve ex art. 47, comma 5 della legge reg. 29/94 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Genova e di Atc Genova 1 Ponente e di Atc Genova 2 Levante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori Guidi, per delega di Linzola, per l'associazione ricorrente, Scaglia, per la Provincia resistente, e Bormioli, (con il praticante Pansecchi), per le controinteressate;

Con ricorso notificato il 31 dicembre 2010 l'Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia e l'Associazione per World Wide Fund for Nature riconosciute ai sensi dell'art. 13 L. 349/86 impugnavano, chiedendone l'annullamento, il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il competente dirigente della Provincia di Genova aveva autorizzato per la restante annata venatoria 2010/2011 la caccia agli ungulati anche su terreno ricoperto da manto nevoso.

Le ricorrenti deducevano le seguenti censure:

1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/90 e dell'art. 47 legge reg. 29/94. Il provvedimento fa riferimento alla necessità di abbattere i capi previsti nella programmazione, senza specificare alcunché sul numero di quanti già abbattuti e su quanti conseguentemente ne residuano.

2. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per difetto di motivazione. I contingentamenti annuali di animali da abbattere costituiscono il numero massimo prelevabile della selvaggina; la Provincia nulla ha specificato sul perché della fissazione del numero massimo e l'intenzione di contenere i danni all'agricoltura ed alle attività agro — silvo — pastorali, così come adombrato in motivazione, costituisce un sintomo di sviamento dell'intenzione di favorire gli interessi dei cacciatori.

3. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e per difetto di motivazione. Non si comprende il motivo reale per cui debba essere autorizzata la caccia sulla neve, quando il regime ordinario degli abbattimenti permette di raggiungere i numeri consentiti dalla legge.

4. Violazione dell'art. 21 lett. m) L. 157/92 e dell'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. 29/94. La legge statale indicata in rubrica vieta la caccia su terreni coperti dalla neve, fatta eccezione della zona faunistica delle Alpi, per le sue peculiarità e tradizione e altrettanto stabilisce l'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. 29/94 in un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 117 co. 2 della Costituzione. Diversa ed opposta interpretazione porterebbe fatalmente all'illegittimità costituzionale delle norme regionali, stanti le più recenti pronunce della Corte costituzionale.

Le ricorrenti concludevano per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, previa eventuale remissione degli atti alla Corte costituzionale sulla legittimità dell'art. 47 co. 4 e 5 legge reg. Liguria 29/94 in riferimento all'art. 117 co. 2 della Costituzione.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Genova e i due Ambiti Territoriali di Caccia Genova 1 e Genova 2, sostenendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto ed altrettanto hanno sostenuto una serie di associazioni, di cacciatori intervenute *ad opponendum*.

Con ordinanza n. 134 del 3 febbraio 2011, a seguito della discussione in camera di consiglio sulla domanda cautelare proposta, questo Tribunale sospendeva l'esecuzione della determina dirigenziale impugnata in vista del danno grave ed irreparabile riscontrato e disponeva l'adozione di separata ordinanza recante il rinvio parziale alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata.

Nel merito il provvedimento impugnato appare esente dai vizi sostenuti con i primi tre motivi di ricorso.

La «determina» reca nelle premesse una serie di ragioni che hanno portato alla sua emanazione.

Da un lato si afferma con evidenza la complessità della popolazione di cinghiali, fatto questo del tutto notorio, e la corrispettiva necessità di limitare i danni per le attività agricole, mentre dall'altro, per quanto concerne i cervidi (nel territorio provinciale si tratta di daini e caprioli), si rinvia ai limiti già stabiliti nei piani numerici di abbattimento ed alle necessità da questi fissate.

Inoltre vengono richiamate le proposte degli ATC per operare nei terreni coperti di neve, così come autorizzato dall'art. 47 co. 5 legge reg. 29/94, proposte intervenute alla fine di novembre 2010 in una stagione che si era annunciata fredda e densa di precipitazioni, ciò inevitabilmente in un territorio come quello della provincia di Genova caratterizzato al 90% da rilievi montuosi.

Rimane allora il quarto motivo, riguardante il divieto di caccia su terreni innevati non facenti parte della cerchia alpina: sono sufficienti cognizioni geografiche elementari per escludere l'appartenenza dei rilievi della provincia di



Genova alle Alpi — le quali iniziano in Liguria dal colle di Cadibona, all'incirca a metà del territorio provinciale di Savona — perciò la censura ha già di per sé rilievo ai fini della risoluzione della controversia.

La situazione legislativa è, per il Collegio, del tutto chiara.

La vigente legge quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157 pone all'art. 21 una serie di divieti di caccia in punto di luoghi e modalità e tra questi, alla lettera *m*), proibisce a chiunque di cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni interessate. Sulla portata generale del divieto non vi possono essere dubbi, vista la chiarezza esemplare della norma e le disposizioni da emanare da parte delle Regioni interessate non possono che riguardare le singole discipline delle modalità di caccia nella zona alpina: se si vieta a chiunque di cacciare su terreni innevati senz'altra specificazione, con l'eccezione di una area peculiare del territorio nazionale secondo le disposizioni regionali, è evidente che queste ultime devono concernere necessariamente tempi e criteri relativi a questa area e non possono riguardare deroghe a fronte di un principio indicato dalla legge nazionale in maniera tanto recisa.

Altrettanto chiaro è il dettato dell'art. 47 co. 4 legge reg. Liguria 1º luglio 1994 n. 29, il quale riproduce in buona sostanza il suindicato divieto della legge nazionale, tra l'altro senza specificare l'eccezione della zona alpina e quindi introducendo una previsione di maggior rigore; ma il seguente comma 5, inserito dall'art. 10 legge reg. Liguria 3 settembre 2001 n. 28, recita letteralmente “Le province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4”.

L'art. 47 comma 5 legge reg. n. 29/94 nella versione introdotta dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 introduce quindi una deroga rispetto ai generali divieti nazionali, dato che essa vale palesemente per tutto il territorio regionale - le province e sul cui significato letterale non possono esservi dubbi alla stregua degli usuali canoni interpretativi delle norme di legge.

I generali divieti nazionali fissati dalla legge statale n. 157/92 ed in questo caso dall'art. 21 di detta legge sono stati configurati da un ormai pacifica giurisprudenza costituzionale come fonti di standards minimi ed uniformi di tutela della fauna selvatica e come limiti assoluti all'esercizio della cacciagione, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117 co. 2 lett. *s*) della Costituzione (da ultime Corte cost. 29 maggio 2009 n. 165; 22 dicembre 2006 n. 441; 27 luglio 2006 n. 313). Deve quindi essere riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 co. 5 della legge reg. Liguria 1º luglio 1994 n. 29 nella versione introdotta dall'art. 10 legge reg. 3 settembre 2001 n. 28 in riferimento all'art. 117 co. 2 lett. *s*) della Costituzione e quanto alla sua rilevanza, si è visto che il provvedimento del dirigente della Provincia di Genova costituisce corretta applicazione della norma in questione e che perciò il ricorso non può essere definito, se non alla luce della risoluzione della questione stessa.

Deve perciò disporsi la sospensione del giudizio e la dimensione della questione all'esame della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87.

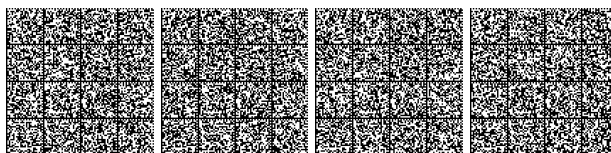
P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11.3.53 n. 87, dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perché si pronunci sulla questione di legittimità come sopra formulata e ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Regione Liguria e comunicata al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011.

Il Presidente: DI SCIASCIO

L'estensore: PROSPERI



N. 86

*Ordinanza del 20 dicembre 2010 emessa dal Tribunale di Trani
nel procedimento civile promosso da Sergio Gianfranco contro Poste Italiane S.p.a.*

Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato a causa dell'illegittima opposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Prevista liquidazione da parte del giudice di una indennità onnicomprensiva, determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale - Sproporzione tra l'indennità ed il danno effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (e, in specie, del diritto di ogni persona al giusto processo) - Interferenza sul potere giurisdizionale.

- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, primo comma, 101, 102, 111 e 117, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo determinato - Conversione in contratto a tempo indeterminato per illegittima opposizione del termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento in favore del lavoratore - Liquidazione dell'indennità onnicomprensiva da parte del giudice - Prevista dimidiazione del limite massimo in presenza di contratti o accordi collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie - Prevista applicazione retroattiva della disciplina di cui ai commi 5 e 6 della "novella" - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale - Sproporzione tra l'indennità ed il danno effettivo, crescente con il perdurare dell'illecito - Violazione degli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU (in specie, del diritto al giusto processo e del principio di parità delle armi processuali) - Interferenza sulla funzione giurisdizionale.

- Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 6 e 7.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, primo comma, 101, 102, 111 e 117, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva del 20 dicembre 2010, nella causa iscritta al numero n. 4571/2010 R.G., pendente tra Sergio Gianfranco (avv. Domenico Carpagnano) e la S.p.a. Poste Italiane (Avv. Francesca Nappi), ha pronunciato la seguente ordinanza di promuovimento del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, in ordine all'art. 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 della Costituzione.

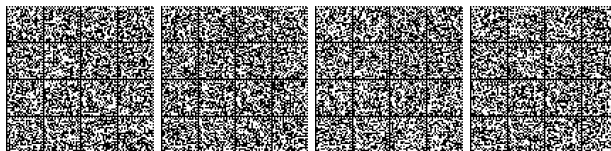
I N F A T T O

Con domanda dell'11 agosto 2010, Sergio Gianfranco ha convenuto in giudizio la S.p.a. Poste Italiane, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 5 aprile 2007, «ai sensi dell'art. 2 comma 1-bis del d.lgs. n. 368/2001 così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266», in virtù del quale ha prestato servizio, quale sportellista, presso l'Ufficio Postale di Andria 2, dal 6 aprile 2007 al 30 giugno 2007.

Nella pendenza del giudizio, il 24 novembre 2010 è entrata in vigore la legge n. 183/2010, il cui art. 32 ha previsto:

a) al quinto comma che, «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604»;

b) al sesto comma che, «in presenza di contratti ovvero di accordi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione,



anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà»;

c) e al settimo comma, che «le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge» e che «con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile».

Costituitasi in giudizio, la società Poste Italiane, per quanto qui rileva, ha invocato l'applicazione dell'art. 32 citato, ivi incluso il comma 6, «in quanto» avrebbe «stipulato (e “manterrebbe” in essere) accordi sindacali a livello nazionale che prevedono l'assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie».

All'udienza del 6 dicembre 2010, questo giudice ha pronunciato una sentenza parziale, con la quale ha dichiarato «la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 5 aprile 2007», e «che tra la S.p.a. Poste Italiane e Sergio Gianfranco è intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione (6 aprile 2007)», ordinando «alla prima di riammettere immediatamente in servizio il secondo» e, al contempo, con ordinanza di pari data, «impregiudicata ogni ulteriore valutazione», ha concesso «alle parti, ex art. 32, comma 7 del c.d. “Collegato Lavoro”», un termine per l'integrazione della domanda e delle eccezioni in ordine all'ammontare del risarcimento dovuto, rinviando «per la discussione sui restanti profili alla udienza del 20 dicembre 10».

Nelle sue note difensive, il ricorrente ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, ritenendo che l'art. 32 della legge n. 183/2010 violi gli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost.

I N D I R I T T O

I. Preliminarmente, appare opportuno precisare che, in forza del d.lgs. n. 368/2001 (applicabile alla specie *ratione temporis*), prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 183/2010, il giudice, nel caso in cui avesse accertato con sentenza la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, oltre a convertire il rapporto in un rapporto *ab origine* a tempo indeterminato, avrebbe dovuto, per diritto vivente, condannare il datore di lavoro a riammettere in servizio il lavoratore, a corrispondergli le retribuzioni a partire dall'atto di messa in mora, al netto dell'eventuale *aliunde perceptum*, e a regolarizzare la sua posizione contributiva.

Ebbene, tale disciplina delle «conseguenze» del termine illegittimo — che, ai fini della determinazione del danno risarcibile, aveva il pregio di tenere conto di quanto ciascuna delle parti contrattuali avesse contribuito, con il suo comportamento, alla produzione del danno e di considerare in quale misura il lavoratore fosse stato effettivamente danneggiato (prevedendo che fosse portato in detrazione l'*aliunde perceptum*) — è stata letteralmente travolta dall'art. 32 della legge n. 183/2010, che, a partire dalla sua entrata in vigore (24 novembre 2010), con una disposizione che, per espressa previsione normativa, trova «applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della ... legge» (comma 7), ha stabilito che, «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato», tutto ciò che il lavoratore può pretendere (a parte la conversione e, quindi, la sua riammissione in servizio), è un risarcimento del danno pari ad «un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604» (comma 5), addirittura ridotta, nel tetto massimo, «alla metà», laddove si sia «in presenza di contratti ovvero di accordi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, ...».

In sostanza, in virtù di questo rinvio, il giudice di merito, nella quantificazione e nella liquidazione del danno, non solo è obbligato ad avere «riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti» (e cioè a dei criteri che difficilmente sono in grado di fotografare il danno dal punto di vista di chi lo subisce), ma deve anche astenersi dall'accertare — essendo diventato irrilevante — quale possa essere stato il danno nel suo effettivo ammontare, dovendo comunque contenerlo entro il limite, «onnicomprendente», minimo e massimo, fissato dalla legge.

E tutto ciò, senza che risulti chiaro l'interesse «superiore» da tutelare e cioè quell'interesse che, in qualche modo, possa rendere equa e, comunque, giustificare la scelta del legislatore di negare al lavoratore ciò che, invece, viene garantito a qualsiasi altra parte contrattuale, ossia il diritto ad una tutela risarcitoria «integrale».



In questo caso, la legge non è intervenuta per sostenere la parte debole del rapporto, ma addirittura per toglierle ciò che, in applicazione dei principi generali del nostro ordinamento giuridico, aveva diritto a riceversi come ogni altro soggetto negoziale, finendo, in tal modo, per renderla più debole di quanto già non fosse.

Per effetto della novella, il lavoratore illegittimamente assunto a termine finisce per diventare un moderno «*capite deminutus*», a cui vengono negati i diritti riconosciuti agli «uomini liberi»: il che comporta la violazione di una quantità incredibile di norme costituzionali.

II. Ad essere violato, primo fra tutti, è l'art. 3 Cost., che, nella giurisprudenza costituzionale, è la norma che non solo impedisce la codificazione di disposizioni discriminatorie, ma che pone anche un argine contro quelle che siano in grado di alterare l'armonia del sistema.

Sotto questo profilo, a giudizio di questo tribunale, appare evidente l'irragionevolezza dell'estensione dei criteri di liquidazione del danno adottati dal legislatore con riferimento ai licenziamenti illegittimi, intimati nell'area di stabilità obbligatoria, all'istituto del contratto a termine, in quanto, nei primi (a differenza che nel secondo), manca il diritto del prestatore ad una ricostruzione del rapporto di lavoro ed il danno che assume rilevanza è quello che si produce alla data in cui il recesso viene intimato (e non già quello in cui il rapporto venga ripristinato), di tal che la durata del processo perde importanza (non essendo previsto il ripristino del rapporto ed essendo l'attualizzazione del credito risarcitorio comunque garantita dall'art. 429 c.p.c.).

Nel contratto a termine, invece, essendo prevista la conversione del rapporto e la riammissione in servizio del lavoratore, con efficacia *ex tunc*, e, quindi, la ricostruzione del rapporto (così come accade per i licenziamenti intimati in area di stabilità reale), ai fini della determinazione del danno, la durata del processo viene ad assumere un'importanza fondamentale, posto che l'entità del danno è direttamente proporzionale alla durata del processo, nel senso che quanto più tempo il lavoratore dovrà attendere per ottenere una sentenza favorevole, tanto maggiore sarà il danno che andrà a subire.

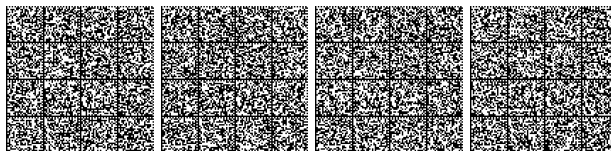
In questo senso, è evidente che la norma di cui all'art. 32 legge n. 183/2010, omettendo di dare rilevanza alle lungaggini processuali e «contenendo» ingiustificatamente l'importo risarcibile, finisce per far pagare il costo solo all'incolpevole lavoratore, nonostante che questi, anche volendolo — a differenza del datore di lavoro (che, cautelativamente, potrebbe anticipare la riammissione in servizio del prestatore, in attesa della pronuncia finale, in modo da evitare di dover pagare la retribuzione e i contributi senza riceversi la controprestazione lavorativa) — non possa porre in essere comportamenti «virtuosi», tesi cioè a limitare l'entità del danno risarcibile.

Insomma, se i criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 hanno un senso con riferimento a quelle situazioni nelle quali manchi il diritto al ripristino del rapporto, non ne hanno alcuno rispetto a quelle nelle quali l'ordinamento riconosca al lavoratore il diritto alla conversione, nelle quali ci si deve doverosamente porre il problema di chi debba ripagare il lavoratore per ciò che abbia perduto (retribuzioni e contributi) medio tempore e cioè nel tempo necessario all'accertamento giudiziale dell'illegittimità del termine.

Irragionevole è da ritenere, allora, la valorizzazione dei criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966, che porta a privilegiare un meccanismo che, con il riferimento al «numero dei dipendenti occupati», alle «dimensioni dell'impresa» e agli altri elementi indicati dalla norma, non è assolutamente in grado di tenere conto del travaglio del lavoratore nel tempo necessario a conseguire la sentenza favorevole: travaglio, che, in quanto dipendente dall'estromissione dall'azienda e dalla sopravvenuta incapacità del prestatore di produrre reddito, perché possa essere ripristinato in termini di effettività, merita, per forza di cose, di essere quantificato in maniera diversa.

La forfetizzazione del risarcimento — peraltro secondo i criteri inappropriati di cui si è detto — ha tutto il sapore di un inaccettabile «contentino» per il lavoratore, che ha come presupposto implicito il fatto che il mantenimento del diritto alla conversione del rapporto di lavoro sia, dopotutto, già sufficiente a ripagarlo della perdita del diritto alla retribuzione (nonostante l'atto di messa in mora) e, ancor prima (il che, se possibile, è ancora più grave), di quello alla ricostruzione previdenziale del rapporto, visto che, da un lato, rende irrilevante il tempo che il prestatore è costretto ad attendere per ottenere l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del termine e, dall'altro, finisce per monetizzare (il che è veramente intollerabile) un diritto indisponibile (qual è quello alla regolarizzazione contributiva), ricomprendendolo in quell'indennità «onnicomprensiva» — che definire irrisoria appare un eufemismo — che, in forza dei commi 5 e 6 dell'art. 32 della legge n. 183/2010, può essere riconosciuta al prestatore di lavoro a titolo di risarcimento.

Quella di cui al citato art. 32 è, allora, effettivamente una norma irrazionale ed irragionevole, che «rema» contro il sistema, nella misura in cui non solo non rimuove gli ostacoli alle disuguaglianze di fatto, ma anzi ne promuove delle altre per legge, senza che ciò sia giustificato da un interesse superiore, finendo, in tal modo, per negare al prestatore di lavoro subordinato ciò che, invece, l'ordinamento riconosce a tutti gli altri soggetti contrattuali nel caso di inadempimento delle loro controparti e cioè il diritto al pieno risarcimento del danno subito.



Per effetto della novella, se fino ad oggi il datore di lavoro, al pari del lavoratore, aveva interesse ad una sollecita definizione del giudizio, per evitare di dover pagare — a partire dall'atto di messa in mora — tutte le retribuzioni maturande fino alla sentenza e soprattutto i contributi previdenziali, da ora in poi sarà incentivato ad avere un comportamento dilatorio ed ostruzionistico e a ritardare, con ogni mezzo, il momento della definitiva pronuncia, potendo la sua condotta rilevare (ed essere «sanzionata») solo nella misura del risarcimento massimo previsto dalla norma, pari, nel caso di specie, ad un'indennità onnicomprensiva non superiore a 6 «mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto».

Anche per questo è evidente come la forfezzazione del risarcimento contraddica le finalità perseguite, per lo meno a parole, da altra parte dell'art. 32 citato (quella che prevede una doppia decadenza, finalizzata ad ottenere una sollecita definizione dei contenziosi astrattamente attivabili dai lavoratori).

Non ha alcun senso logico (prima ancora che giuridico) parlare di conversione (e, quindi, di ricostruzione *ex tunc*) di un rapporto, se a questa non si ricollegli pure il diritto del lavoratore a percepire — così come accade per i licenziamenti illegittimi intimati in area di stabilità reale — tutte le retribuzioni (a partire dalla lettera di messa in mora e fino all'effettiva reintegra, al netto dell'*aliunde perceptum*) e, soprattutto, il diritto a beneficiare della regolarizzazione della posizione contributiva.

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 citato, se il lavoratore — dopo la sentenza accertativa dell'illegittimità del termine — avesse rinunciato ai contributi previdenziali, la sua rinuncia non sarebbe stata opponibile all'Istituto di previdenza, in ragione della natura indisponibile di quel diritto.

Oggi, invece, è lo stesso legislatore che, con la norma in commento, ha finito per «declassare» il diritto all'accredito dei contributi, rendendo «disponibile» ciò che prima non era tale, finendo per provocare al lavoratore un danno che, com'è facile intuire, è ancor più grave della stessa perdita della retribuzione.

E, nel caso di specie, la violazione dell'art. 3 Cost. non è solo riconducibile all'irragionevolezza (di cui si è dato conto) dell'intervento normativo — che ha finito per portare scompensi nella coerenza del sistema, «imbarbarendolo» — ma anche alle discriminazioni che ha provocato fra lavoratori e lavoratori, in presenza di situazioni «comparabili».

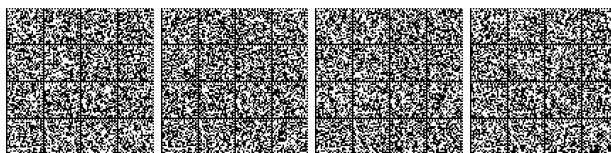
A questo proposito, basti considerare che il lavoratore che ottenga incolpevolmente la pronuncia «favorevole» nei gradi successivi al primo è chiaramente discriminato rispetto a chi, invece, l'abbia ottenuta già in primo grado, non solo perché ha titolo di riceversi un'indennità risarcitoria eguale, quantomeno nella misura massima, a quella assicurata a quest'ultimo (nonostante il maggiore «sforzo» processuale e la verosimile più lunga attesa), ma anche perché, a differenza del secondo, non può tenere fuori dall'indennità «onnicomprendente» le retribuzioni e i contributi successivi alla pronuncia di primo grado.

Né può sfuggire che il trattamento riservato dall'art. 32 della legge n. 183/2010 ai lavoratori assunti a termine, nel caso in cui venga accertato il loro diritto alla conversione del rapporto (che, come già detto, nega sia il risarcimento del danno «effettivo», che la ricostruzione previdenziale del rapporto, anche per il periodo successivo alla messa in mora del datore di lavoro, anche quando al dipendente non possa essere mosso alcun rilievo e magari il protrarsi dei tempi del processo sia addebitabile in gran parte al comportamento dilatorio ed ostruzionistico del datore), non è stato esteso dalla novella ad altre categorie di dipendenti, il cui rapporto sia parimenti temporaneo e comunque precario, benché, sotto il profilo dei tempi e della procedura di impugnazione, siano stati trattati dal legislatore in maniera identica.

Si pensi, a tal proposito, ai rapporti irregolari cui fa cenno l'art. 32, terzo comma, lettera *a*), ai rapporti con i co.co. co., «anche nella modalità a progetto» di cui alla successiva lettera *b*), ai rapporti di somministrazione di lavoro di cui al quarto comma, lettera *d*) e a quelli di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997, nonché alle cessioni del contratto di cui alla lettera *c*) del 4° comma del cit. art. 32, per i quali, se il giudice accerta la violazione della norma, il lavoratore ha diritto alla ricostruzione del rapporto di lavoro, sia sotto il profilo retributivo che sotto quello contributivo, secondo le consuete regole generali.

Sempre in punto di violazione dell'art. 3 Cost., va, infine, sottolineato come, argomentando dalla lettera del settimo comma dell'art. 32 legge n. 183/2010 (a mente del quale «ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 421 del codice di procedura civile»), tanto in dottrina quanto in giurisprudenza si è già sostenuto che il quinto ed il sesto comma della medesima disposizione di legge siano applicabili solo ai giudizi pendenti in primo grado, sia perché la norma richiama solo l'art. 421 c.p.c. (e non anche l'art. 437 c.p.c.), sia perché, diversamente opinando, si violerebbe il principio devolutivo (che impone al giudice di decidere sulla base dei motivi di gravame), sia perché, per come è strutturato, il processo in cassazione non lo rende possibile e sia perché ciò che la disposizione consente è solo l'integrabilità delle «domande» e delle «eccezioni» e non anche dei «motivi di impugnazione».

Da ciò deriva — ed è il dato letterale della norma di cui al settimo comma dell'art. 32 cit. ad imporlo (salvo che non si vogliano proporre improbabili interpretazioni estensive e/o analogiche, che, per la specialità della disposizione



di legge, non sarebbero certamente consentite all'interprete) — che il lavoratore la cui causa penda in appello o in cassazione si ritrova a beneficiare di un trattamento di miglior favore rispetto a quello assicurato al lavoratore il cui giudizio sia ancora pendente in primo grado, determinando un inammissibile disparità di trattamento, per violazione, ancora una volta, dell'art. 3 Cost.

III. Altre norme che, ad avviso di questo giudice, appaiono violate dall'art. 32 della legge n. 183/2010 sono quelle di cui agli artt. 24, 101 e 102 Cost.

Si è già detto che, per diritto vivente, prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 cit., laddove il giudice avesse accertato l'illegittimità del termine, avrebbe dovuto convertire il rapporto e condannare il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni dal momento in cui era stato messo in mora, al netto dell'*aliunde perceptum*, e alla ricostruzione previdenziale del rapporto.

Essendo queste le conclusioni rassegnate dal ricorrente nella sua domanda giudiziale, appare evidente come l'art. 32 cit., nella misura in cui — con un atto d'imperio — le ha «ridimensionate» nei termini già innanzi riferiti, abbia finito per incidere sui principi della domanda e dell'interesse ad agire e, quindi, sul diritto all'azione, che trova la sua garanzia costituzionale nell'art. 24 Cost.

Il legislatore della legge n. 183/2010, senza dettare una norma di interpretazione autentica (che pure sarebbe stata improponibile nella fattispecie in esame, vista l'uniformità delle pronunzie giudiziali sull'argomento), stravolgendo le regole più elementari del nostro ordinamento giuridico, ha espressamente previsto che la novella retroagisca i suoi effetti, fino addirittura alla legge n. 230/1962, non più in vigore dal 2001, omettendo di considerare che la giurisprudenza costituzionale ha da tempo chiarito che le leggi retroattive trovano un limite invalicabile nei «principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza» (di cui si è già parlato nel paragrafo che precede), nella «tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico» e nel «rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (v. Corte cost. n. 525/2000), nonché nella «salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza», «la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto», «la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico» ed «il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (v. Corte cost. n. 209/2010).

Se, come nel caso di specie, la norma si oppone «alle pretese oggetto delle controversie» ed impedisce, «negandone il fondamento, la realizzazione delle stesse», per il Giudice delle leggi «il *vulnus* all'art. 24 della Costituzione è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un diritto preesistente» (Corte cost. n. 103/1995).

L'efficacia retroattiva dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010, in definitiva, lede il «canone generale di ragionevolezza» (art. 3 Cost.), «l'effettività del diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» (art. 24, primo comma, Cost.) e «l'integrità delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria» (artt. 101 e 102 Cost.).

IV. L'art. 32 legge n. 182/2010 viola anche gli artt. 117, 11 e 111 Cost.

Com'è noto, per la Consulta (v., da ultimo, Corte cost. n. 311/2009, che, a sua volta, richiama le precedenti sentenze nn. 348 e 349 del 2007), nel caso di contrasto di una norma nazionale con una norma CEDU, il giudice, se non è in grado di comporlo per via interpretativa, è tenuto a sollevare la questione di costituzionalità «con riferimento al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost.», spettando al Giudice delle leggi — una volta riconosciuta l'effettiva insanabilità del contrasto «attraverso una interpretazione plausibile, anche sistematica, della norma interna rispetto alla norma convenzionale, nella lettura datane dalla Corte di Strasburgo» — il compito di dichiarare «l'illegittimità costituzionale della disposizione interna», laddove il contrasto sia «determinato da un tasso di tutela della norma nazionale inferiore a quello garantito dalla norma CEDU».

Ebbene, considerato che per la Corte europea il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo, sancito dall'art. 6 della CEDU, vietano l'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia, quando sia destinata ad influenzare l'esito della controversia, salvo che vi siano motivi imperativi di interesse generale — essendo intollerabile, per il principio della parità delle armi, che una parte possa essere posta in una condizione di sostanziale svantaggio rispetto al suo avversario (nei casi *Raffineries Grecques Stran e Stratis Andreadis c. Grecia* del 9 dicembre 1994, e *Zielinski e altri c. Francia*, del 28 ottobre 1999, per es., come ricordato dalla stessa Corte costituzionale, è stata censurata «la prassi di interventi legislativi sovrappervenuti, che modificchino retroattivamente in senso sfavorevole per gli interessati le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie ancora pendenti all'epoca della modifica») — poiché, nella specie, mancano proprio quei «motivi imperativi di interesse generale» che avrebbero potuto giustificarla, appare evidente l'illegittimità della norma di cui all'art. 32, commi 5,



6 e 7, nella misura in cui cancella, con efficacia retroattiva, una parte rilevante di diritti (il risarcimento effettivo e la regolarizzazione previdenziale del rapporto) comunque riconosciuti al lavoratore dalla previgente normativa.

E quanto innanzi se valeva ieri, vale ancor di più oggi, visto che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (che ha modificato l'art. 6 del Trattato *UE*), l'Unione ha aderito alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stabilendo che detti diritti «fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generale».

V. Oltre che non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità innanzi illustrata è da ritenere anche rilevante nel giudizio *a quo*, in quanto solo l'espunzione dall'ordinamento giuridico, per effetto dell'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità, dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, sarebbe in grado di consentire al lavoratore ricorrente — al quale è già stata riconosciuta da questo tribunale la conversione del rapporto con sentenza parziale n. 6952 del 6 dicembre 2010 — di beneficiare della regolarizzazione della sua posizione contributiva e del risarcimento «effettivo» (*rectius*: integrale) del danno subito, nella misura delle retribuzioni maturate, al netto dell'*aliunde pereptum*, per il periodo successivo alla lettera di messa in mora.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Trani, lì 20 dicembre 2010

Il giudice del lavoro: LA NOTTE CHIRONE

11C0297



RETTIFICHE

Avvertenza. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato di rettifica all'ordinanza n. 77 del 2011, della Corte d'appello di Trento del 20 gennaio 2011

(Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 19 del 4 maggio 2011)

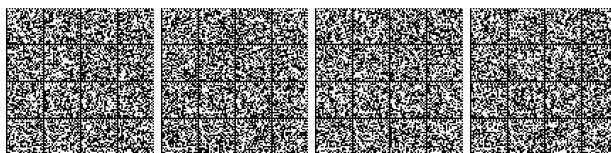
Nell'intestazione dell'ordinanza citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nel sommario, e alla pagina 37 dove è scritto: «Corte d'appello di *Trento*», leggesi: «Corte d'appello di *Trieste*».

11C0316

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUR-021) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

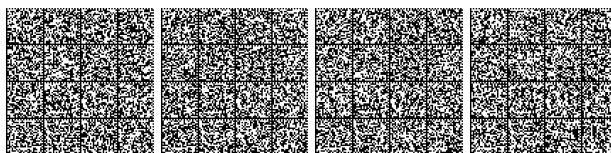
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





€ 5,00

